

REGIO DECRETO 18 Giugno 1931, n. 787

GU n. 147 del 27-06-1931

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

VISTI I REGI DECRETI 19 OTTOBRE 1930, N. 1398 E N. 1399,
CHE APPROVANO I NUOVI CODICI PENALI E DI PROCEDURA
PENALE;

VISTO L'ART. 1 DELLA LEGGE 31 GENNAIO 1926, N. 100;

SENTITO IL CONSIGLIO DI STATO;

UDITO IL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

SULLA PROPOSTA DEL NOSTRO GUARDASIGILLI, MINISTRO
SEGRETARIO DI STATO PER LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI DI
CULTO, DI CONCERTO
CON IL MINISTRO PER LE FINANZE;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

ART

DATO A SAN ROSSORE, ADDÌ 18 GIUGNO 1931 - ANNO IX
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI - ROCCO - MOSCONI.
VISTO, IL GUARDASIGILLI: ROCCO.
REGISTRATO ALLA CORTE DEI CONTI, ADDÌ 25 GIUGNO 1931 -
ANNO IX
ATTI DEL GOVERNO, REGISTRO 309,FOGLIO 159. - MANCINI.

Allegato

Annesso A
REGOLAMENTO PER GLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI
PENA

È APPROVATO L'UNITO REGOLAMENTO PER GLI ISTITUTI DI
PREVENZIONE E DI PENA, VISTO D'ORDINE NOSTRO DAL
MINISTRO PER LA GIUSTIZIA
E GLI AFFARI DI CULTO.

PARTE I ESECUZIONE DELLE PENE DETENTIVE E DELLA
CUSTODIA PREVENTI VA

ORDINIAMO CHE IL PRESENTE DECRETO, MUNITO DEL
SIGILLO DELLO STATO, SIA INSERTO NELLA RACCOLTA
UFFICIALE DELLE LEGGI E DEI
DECRETI DEL REGNO D'ITALIA, MANDANDO A CHIUNQUE
SPETTI DI OSSERVARLO E DI FARLO OSSERVARE.

TITOLO I NORME GENERALI

CAPITOLO I PENE E CUSTODIA PREVENTIVA NEGLI

STABILIMENTI CARCERARI I

ART. 2

(SPESE PER L'ESECUZIONE DELLE PENE DETENTIVE E PER LA CUSTODIA PREVENTIVA)

LE SPESE PER L'ESECUZIONE DELLE PENE DETENTIVE E PER LA CUSTODIA PREVENTIVA SONO A CARICO DELLO STATO, SALVO IL RIMBORSO DELLE SPESE DI MANTENIMENTO AI TERMINI DEGLI ARTICOLI 145, 188 A 191 DEL CODICE PENALE E 274 DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE.

SONO SPESE DI MANTENIMENTO QUELLE CONCERNENTI GLI ALIMENTI, IL CORREDO E LE MEDICINE PER I DETENUTI.

ART. 1

(MODALITÀ ESSENZIALI DELL'ESECUZIONE DELLE PENE E DELLA CUSTODIA PREVENTIVA)

IN OGNI STABILIMENTO CARCERARIO LE PENE SI SCONTANO CON L'OBBLIGO DEL LAVORO.

SONO ALTRESÌ OBBLIGATI AL LAVORO GLI IMPUTATI DETENUTI, CHE NON SI MANTENGONO CON MEZZI PROPRI.

NEGLI STABILIMENTI PER MINORI DEGLI ANNI DICIOOTTO E NELLE SEZIONI SPECIALI DI CUI ALL'ARTICOLO 29 PER MAGGIORI DI TALE ETÀ IL LAVORO HA CARATTERE PREVALENTEMENTE EDUCATIVO.

I DETENUTI SONO OBBLIGATI A FREQUENTARE LE SCUOLE ISTITUITE NEGLI STABILIMENTI ED A PARTECIPARE ALLE FUNZIONI DEL CULTO CATTOLICO, CHE HANNO LUOGO NEGLI STABILIMENTI STESSI, QUANDO NON ABBIANO DICHIARATO, A NORMA DELL'ARTICOLO 142, DI APPARTENERE AD ALTRA RELIGIONE.

NEGLI STABILIMENTI SONO PERMESSE SOLAMENTE CONFERENZE E PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE ISTRUTTIVE ED EDUCATIVE, COL DIVIETO ASSOLUTO DI INTERVENTO DI PERSONE ESTRANEE, OLTRE QUELLE INCARICATE DELLE CONFERENZE E DELLE PROIEZIONI.

PER IL RECUPERO DI TALI SPESE IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA, AL PRINCIPIO DI OGNI ESERCIZIO FINANZIARIO, DETERMINA, CON PROVVEDIMENTO INSINDACABILE, SENTITO IL MINISTERO DELLE FINANZE, LA QUOTA MEDIA DI MANTENIMENTO DEI DETENUTI IN TUTTI GLI STABILIMENTI DEL REGNO.

ART. 3

(CARTELLA BIOGRAFICA)

PER OGNI DETENUTO È COMPILATA DAL DIRETTORE LA CARTELLA BIOGRAFICA, IN CUI SONO RIASSUNTE LE ANNOTAZIONI CONCERNENTI IL DETENUTO RISULTANTI DAI PRINCIPALI REGISTRI DELLO STABILIMENTO.

LA CARTELLA È CONSERVATA NEL FASCICOLO DEL DETENUTO ED È TRASMESSA AGLI STABILIMENTI IN CUI IL DETENUTO È TRASFERITO.

LA COMPILAZIONE DELLA CARTELLA HA INIZIO CON L'INGRESSO DEL DETENUTO NELLO STABILIMENTO: È AGGIORNATA OGNI SEI MESI O ANCHE PRIMA NEL CASO DI TRASFERIMENTO DEL DETENUTO.

CAPITOLO II VIGILANZA SULL'ESECUZIONE DELLE PENE

i) INAMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA DI LIBERAZIONE CONDIZIONALE MANIFESTAMENTE INFONDATA (ART. 191);

l) RECLAMI CONCERNENTI LA DETERMINAZIONE DELLA REMUNERAZIONE (ART. 126);

m) RECLAMI CONCERNENTI LE SPESE DI MANTENIMENTO DEL LIBERANDO INFERMO (ART. 184).

IL GIUDICE, INOLTRE, DÀ PARERE CIRCA:

a) L'AMMISSIONE ALLA LIBERAZIONE CONDIZIONALE (ART. 144 CAPOVERSO DEL CODICE PENALE E 192 DI QUESTO REGOLAMENTO);

b) LA PROPOSTA DELLA CONCESSIONE DI GRAZIA DA PARTE DEI DIRETTORI (ART. 201).

ART. 4
(GIUDICE DI SORVEGLIANZA)

IL GIUDICE DI SORVEGLIANZA ESERCITA LA VIGILANZA SULLA ESECUZIONE DELLE PENE DETENTIVE, VISITANDO OGNI DUE MESI GLI STABILIMENTI ED ACCERTANDO SE SONO STATE OSSERVATE LE DISPOSIZIONI DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI. DEI RISULTATI DELLE VISITE FA RELAZIONE AL MINISTERO.

IL GIUDICE DELIBERA SUGLI OGGETTI SEGUENTI:

a) MUTAMENTO DELLO STABILIMENTO SPECIALE, DURANTE L'ESECUZIONE DELLA PENA (ART. 40, TERZO CAPOVERSO);

b) AMMISSIONE DEL CONDANNATO MAGGIORE DEGLI ANNI DICHIOTTO IN SEZIONI SPECIALI, NEL CASO DELL'ARTICOLO 28;

c) PROVVEDIMENTI PER IL CONDANNATO RITENUTO NON ADATTO ALLA VITA IN COMUNE (ART. 52 E 53);

d) ASSEGNAZIONE AGLI STABILIMENTI DI RIADATTAMENTO SOCIALE E REVOCA DI ESSA (ART. 227 E 230);

e) TRASFERIMENTO DEL CONDANNATO AD UNA CASA DI PUNIZIONE E DA QUESTA ALLO STABILIMENTO ORDINARIO (ART. 231 E 233);

f) TRASFERIMENTO DEL CONDANNATO AD UNA CASA DI RIGORE O AD UNA CASA PER MINORATI FISICI O PSICHICI (ART. 234);

g) TRASFERIMENTO DEL CONDANNATO, AL QUALE SIA SOPRAVVENUTA UN'INFIRMITÀ PSICHICA, IN UN MANICOMIO GIUDIZIARIO O IN UNA CASA DI CURA E DI CUSTODIA (ART. 106);

h) AMMISSIONE AL LAVORO ALL'APERTO E REVOCA DEL PROVVEDIMENTO (ART. 144 CAPOVERSO DEL CODICE PENALE E 120 DI QUESTO REGOLAMENTO);

ART. 5
(RECLAMI AL GIUDICE DI SORVEGLIANZA)

I PROVVEDIMENTI, CONTRO I QUALI, AI TERMINI DI QUESTO REGOLAMENTO, I DETENUTI POSSONO PRESENTARE RECLAMI AL GIUDICE DI SORVEGLIANZA, SONO COMUNICATI AGLI INTERESSATI PER MEZZO DI UN AGENTE DI CUSTODIA, CHE ATTESTA IN APPOSITO REGISTRO (MOD. 1) D' AVER COMPIUTO LA COMUNICAZIONE PRESCRITTA.

I RECLAMI DEBONO ESSERE PRESENTATI, A PENA DI DECADENZA, ENTRO CINQUE GIORNI DALLA COMUNICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO, CON DICHIARAZIONE RICEVUTA DA UN GRADUATO DEL PERSONALE DI CUSTODIA NEL REGISTRO SOPRAINDICATO.

IL DIRETTORE DÀ PARERE SUL CONTENUTO DEI RECLAMI E LI TRASMETTE ENTRO CINQUE GIORNI AL GIUDICE DI SORVEGLIANZA.

ART. 6
(ORDINI DI SERVIZIO DEL GIUDICE DI SORVEGLIANZA)

IL GIUDICE DI SORVEGLIANZA PROVVEDE, MEDIANTE ORDINI DI SERVIZIO A NORMA DEL QUARTO CAPOVERSO DELL'ART. 585 DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE, NEI CASI IN CUI, A NORMA DELL'ARTICOLO 4 DI QUESTO REGOLAMENTO, SONO A LUI CONFERITE FUNZIONI DELIBERATIVE.

IL GIUDICE DI SORVEGLIANZA INFORMA IL MINISTERO DI OGNI ALTRO ACCERTAMENTO DA LUI COMPIUTO, SIA D'UFFICIO NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA, SIA SU ISTANZE DEI DETENUTI.

ART. 7

(NOTIFICAZIONE AI DETENUTI DEGLI ORDINI DI SERVIZIO DEL GIUDICE DI SORVEGLIANZA)

GLI ORDINI DI SERVIZIO, EMESSI NEI CASI PREVEDUTI DALL'ARTICOLO PRECEDENTE, SONO TRASCRITTI IN APPOSITO REGISTRO (MOD. 2) E COMUNICATI PER MEZZO DI UN AGENTE DI CUSTODIA AGLI INTERESSATI A NORMA DELLA PRIMA PARTE DELL'ARTICOLO 5.

CAPITOLO III CONSIGLI DI PATRONATO E CASSA DELLE AMMENDE

ART. 8
(COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO DI PATRONATO)

PRESSO CIASCUN TRIBUNALE È COSTITUITO UN CONSIGLIO DI PATRONATO (ART. 149 COD. PEN.).

IL CONSIGLIO DI PATRONATO HA PERSONALITÀ GIURIDICA.

ART. 9
(COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI PATRONATO)

IL CONSIGLIO DI PATRONATO SI COMPONE:

PRIMO DEL PROCURATORE DEL RE, PRESIDENTE;

SECONDO DEL GIUDICE ISTRUTTORE;

TERZO DI UN GIUDICE DELLA SEZIONE MINORILE, OVE QUESTA ESISTE;

QUARTO DEL PRETORE;

QUINTO DI UN RAPPRESENTANTE DELL'OPERA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELLA MATERNITÀ E INFANZIA;

SESTO DEL PODESTÀ;

SETTIMO DELL'UFFICIALE SANITARIO DEL COMUNE CHE È SEDE DI TRIBUNALE;

OTTAVO DEI DIRETTORI DEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA ESISTENTI NELLA CIRCOSCRIZIONE DEL TRIBUNALE;

NONO DI UN RAPPRESENTANTE PER CIASCUNA DELLE CONFEDERAZIONI E FEDERAZIONI PROVINCIALI DEI DATORI DI LAVORO E DEI LAVORATORI

DELL'INDUSTRIA, DELL'AGRICOLTURA E DEL COMMERCIO
LEGALMENTE RICONOSCIUTE;

DECIMO DI UN PARROCO DESIGNATO DALLO ORDINARIO
DIOCESANO;

UNDICESIMO DI DUE PERSONE, DI CUI ALMENO UNA SIA
DONNA, DESIGNANTE DAL PREFETTO DELLA PROVINCIA E
NOTORIAMENTE BENEMERITE
NELL'ESERCIZIO DELL'ASSISTENZA VERSO I CONDANNATI.

IL CONSIGLIO È COSTITUITO CON DECRETO DEL MINISTRO E
DURA IN CARICA TRE ANNI.

NESSUNA INDENNITÀ O RETRIBUZIONE È DOVUTA AI
COMPONENTI IL CONSIGLIO DI PATRONATO.

ART. 10
(FUNZIONI DI SEGRETERIA)

LE FUNZIONI DI SEGRETERIA E DI RAGIONERIA SONO
AFFIDATE A FUNZIONARI DELLE CANCELLERIE O DELLE
SEGRETERIE GIUDIZIARIE, E SONO
GRATUITE.

DELL'OPERA PRESTATI DAI PREDETTI FUNZIONARI VIENE
PRESA NOTA NEI LORO FASCICOLI PERSONALI, E DI ESSA È
TENUTA SPECIALE CONSIDERAZIONE
NELLE NOTE DI QUALIFICA.

ART. 11
(PATRIMONIO DEL CONSIGLIO DI PATRONATO)

IL PATRIMONIO DEL CONSIGLIO DI PATRONATO È FORMATO:

PRIMO DALLE ASSEGNAZIONI ANNUALI DELLA CASSA DELLE
AMMENDE;

SECONDO DALLE ASSEGNAZIONI DELL'OPERA NAZIONALE
PER LA MATERNITÀ E INFANZIA E DI ALTRI ENTI;

TERZO DA LASCITI, DONAZIONI O DA ALTRE CONTRIBUTIONI.

ART. 12
(SCOPI DEL CONSIGLIO DI PATRONATO)

IL CONSIGLIO DI PATRONATO HA PER SCOPI:

PRIMO DI PRESTARE ASSISTENZA AI LIBERATI DAL
CARCERE, AGEVOLANDOLI, SE OCCORRE, NEL TROVARE
STABILE LAVORO (ART. 149 N. 1
COD. PEN.);

SECONDO DI PRESTARE ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE DI
COLORO CHE SONO DETENUTI, CON OGNI FORMA DI
SOCCORSO E, ECCEZIONALMENTE, ANCHE
CON SUSSIDI IN DANARO (ART. 149 N. 2 COD. PEN.).

IL CONSIGLIO DI PATRONATO PROPONE OGNI SEI MESI AL
MINISTERO GLI ENTI, LE SOCIETÀ E LE PERSONE CHE
RITIENE MERITEVOLI DELLA
CONCESSIONE DEL DIPLOMA AL MERITO DELLA
REDENZIONE SOCIALE.

ART. 13
(ASSISTENZA AI LIBERATI DAL CARCERE)

PEL CONSEGUIMENTO DEGLI SCOPI INDICATI NEL NUMERO 1 DELL'ARTICOLO PRECEDENTE, IL CONSIGLIO DI PATRONATO:

PRIMO VISITA FREQUENTEMENTE I LIBERANDI, SPECIALMENTE QUELLI DETENUTI NEGLI STABILIMENTI DI RIADATTAMENTO SOCIALE, PER PREPARARLI CON OPPORTUNI CONSIGLI AD UNA ONESTA VITA DI LAVORO, E PER RACCOGLIERE TUTTE LE NOTIZIE OCCORRENTI, AL FINE DI ACCERTATE I BISOGNI DEL DETENUTO LIBERATO E IL MODO DI PROVVEDERVI, SECONDO LE CONDIZIONI DI FAMIGLIA E LE ATTITUDINI AL LAVORO;

SECONDO ASSUME NOTIZIE SULLA POSSIBILITÀ DI COLLOCAMENTO NELLE VARIE OFFICINE ED AZIENDE DEL CIRCONDARIO, ASSICURANDOSI CHE OGNUNA DI ESSE RISERVI QUALCHE POSTO AI DETENUTI LIBERATI;

TERZO CONTROLLA LA CONDOTTA DEI LIBERATI E RIFERISCE AL GIUDICE DI SORVEGLIANZA SULLA CONDOTTA DEI LIBERATI CONDIZIONALMENTE;

QUARTO ORGANIZZA, ANCHE COL CONCORSO DI BENEFATTORI, LAVORAZIONI PER QUEI LIBERATI CHE NON SONO ASSUNTI NELLE AZIENDE E NELLE OFFICINE PRIVATE;

QUINTO HA SPECIALE CURA DEI LIBERATI MINORENNI, PROVOCANDONE, QUANDO OCCORRE, IL RICOVERO NEI RIFORMATORI O IN ALTRI ISTITUTI CHE PROVVEDANO ALLA LORO ISTRUZIONE E EDUCAZIONE.

ART. 14
(ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE DEI DETENUTI)

PEL CONSEGUIMENTO DEGLI SCOPI INDICATI NEL NUMERO 2 DELL'ARTICOLO 12, IL CONSIGLIO DI PATRONATO:

PRIMO ASSUME INFORMAZIONI ACCURATE SULLE CONDIZIONI DI FAMIGLIA DEI DETENUTI, SPECIALMENTE NEI RIGUARDI DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE E DELLA VITA MORALE;

SECONDO PROCURA CHE LE RELAZIONI TRA LE FAMIGLIE E I DETENUTI SI MANTENGANO AFFETTUOSE, ESORTANDO LE

FAMIGLIE A DARE AI DETENUTI FREQUENTI NOTIZIE E BUONI CONSIGLI;

TERZO SI ADOPERA PER DAR LAVORO AI COMPONENTI DELLE FAMIGLIE DEI DETENUTI, RACCOMANDANDOLI PRESSO OFFICINE ED AZIENDE;

QUARTO SEGNALE AI COMPETENTI COMITATI DELL'OPERA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELLA MATERNITÀ E INFANZIA LE MADRI ALLATTANTI O INCINTE BISOGNOSE DI SOCCORSO A CAUSA DELLA CARCERAZIONE DI UN CONGIUNTO;

QUINTO ASSEGNA ALLE FAMIGLIE CHE NE HANNO ESTREMO BISOGNO SUSSIDI IN DANARO.

ART. 15

(PROPOSTE PER LA CONCESSIONE DEL DIPLOMA AL MERITO DELLA REDENZIONE SOCIALE)

IL CONSIGLIO DI PATRONATO, PER PROPORRE LA CONCESSIONE DI CUI AL CAPOVERSO DELL'ARTICOLO 12, RACCOGLIE TUTTE LE NOTIZIE CHE SI RIFERISCONO ALL'ATTIVITÀ SVOLTA DA PRIVATI O DA ENTI PER DAR ASSISTENZA O LAVORO AI LIBERATI DAL CARCERE O ALLE FAMIGLIE DEI DETENUTI, O PER ORGANIZZARE ISTITUZIONI DESTINATE ALLA REDENZIONE DEI CONDANNATI.

ART. 16
(RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI PATRONATO)

IL CONSIGLIO DI PATRONATO PUÒ DELEGARE A CIASCUNO DEI SUOI COMPONENTI PARTE DEI COMPITI CHE GLI SONO ATTRIBUITI. ESSO DEVE

RIUNIRSI ALMENO OGNI QUINDICI GIORNI IN SEDUTA PLENARIA PER SENTIRE LE RELAZIONI DEI SINGOLI COMPONENTI E DELIBERARE IN MERITO.

GENERALE.

NESSUNA INDENNITÀ O RETRIBUZIONE È DOVUTA ALLE PERSONE SUDETTE.

ART. 17
(SERVIZIO DI CASSA)

IL SERVIZIO DI CASSA È ESERCITATO DAL PROCURATORE DEL REGISTRO.

ART. 19
(DESTINAZIONE DELLE RENDITE DELLA CASSA)

COL PATRIMONIO DELLA CASSA DELLE AMMENDE SI PROVVEDE ALLE SPESE NECESSARIE PER L'OPERA DI ASSISTENZA DEI CONSIGLI DI PATRONATO COSTITUITI PRESSO I TRIBUNALI, ED ALLE SPESE DELLA PUBBLICAZIONE DELLE SENTENZE NEI GIUDIZI PER REVISIONE, PREVEDUTA DALL'ARTICOLO 570 DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE.

LE ASSEGNAZIONI AI PATRONATI SONO STABILITE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, AVUTO RIGUARDO ALL'IMPORTANZA DEL PATRONATO E AI MEZZI ECONOMICI, DI CUI DISPONE.

ART. 18
(AMMINISTRAZIONE DELLA CASSA DELLE AMMENDE)

LA CASSA DELLE AMMENDE È AMMINISTRATA DA UN CONSIGLIO COMPOSTO:

PRIMO DEL DIRETTORE GENERALE PER GLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA, PRESIDENTE;

SECONDO DI UN CONSIGLIERE DELLA CORTE DI APPELLO DI ROMA;

TERZO DEL DIRETTORE CAPO DELLA RAGIONERIA CENTRALE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

QUARTO DI UN RAPPRESENTANTE DEL MINISTERO DELLO INTERNO;

QUINTO DI UN RAPPRESENTANTE DELL'OPERA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELLA MATERNITÀ E INFANZIA.

LE FUNZIONI DI SEGRETARIO SONO ESERCITATE DA UN FUNZIONARIO DELLA SEGRETERIA DEL DIRETTORE

ART. 20
(SERVIZIO DI CONTABILITÀ)

CON DECRETO DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE SARANNO EMANATE NORME SPECIALI PER REGOLARE L'AMMINISTRAZIONE, LA CONTABILITÀ E I BILANCI DEI CONSIGLI DI PATRONATO E DELLA CASSA DELLE AMMENDE.

TITOLO II ORDINAMENTO DEGLI STABILIMENTI CARCERARI

CAPITOLO I CLASSIFICAZIONE E RIPARTO DEGLI STABILIMENTI

ART. 23
(STABILIMENTI DI PENA ORDINARI)

SONO STABILIMENTI DI PENA ORDINARI:

GLI ERGASTOLI;

LE CASE DI RECLUSIONE;

LE CASE DI ARRESTO.

ART. 21
(CLASSIFICAZIONE DEGLI STABILIMENTI CARCERARI)

GLI STABILIMENTI CARCERARI SI DISTINGUONO IN:

STABILIMENTI DI CUSTODIA PREVENTIVA;

STABILIMENTI DI PENA ORDINARI;

STABILIMENTI DI PENA SPECIALI.

ART. 24
(STABILIMENTI DI PENA SPECIALI)

SONO STABILIMENTI DI PENA SPECIALI:

GLI STABILIMENTI PER MINORI DEGLI ANNI DICHIOTTO;

LE CASE DI LAVORO ALL'APERTO;

GLI STABILIMENTI DI RIADATTAMENTO SOCIALE;

LE CASE DI PUNIZIONE;

LE CASE DI RIGORE;

LE CASE PER MINORATI FISICI O PSICHICI;

I SANATORI GIUDIZIARI;

ART. 22
(STABILIMENTI DI CUSTODIA PREVENTIVA)

SONO STABILIMENTI DI CUSTODIA PREVENTIVA:

LE CARCERI GIUDIZIARIE CENTRALI E SUCCURSALI;

LE CARCERI GIUDIZIARIE MANDAMENTALI.

GLI ERGASTOLI PER DELINQUENTI ABITUALI,
PROFESSIONALI O PER TENDENZA;

a) GLI IMPUTATI;

LE CASE DI RECLUSIONE PER DELINQUENTI ABITUALI,
PROFESSIONALI O PER TENDENZA;

b) I DETENUTI A DISPOSIZIONE DELL'AUTORITÀ DI PUBBLICA
SICUREZZA O DI ALTRA AUTORITÀ;

GLI STABILIMENTI IN COLONIA O IN ALTRO POSSEDIMENTO
D'OLTREMARE.

c) GLI ARRESTATI PER RAGIONE DI ESTRADIZIONE;

d) I DETENUTI DI TRANSITO;

e) I CONDANNATI IN ATTESA DI ASSEGNAZIONE A
STABILIMENTI DI PENA.

POSSONO ALTRESÌ ESSERVI ASSEGNATI, PER L'ESECUZIONE
DELLA PENA, I CONDANNATI ALLA RECLUSIONE PER UN
TEMPO NON SUPERIORE A
DUE ANNI E I CONDANNATI ALL'ARRESTO.
NELLE CARCERI GIUDIZIARIE MANDAMENTALI POSSONO
AVERE ESECUZIONE LE CONDANNE A PENE DETENTIVE NON
SUPERIORI A SEI MESI.

ART. 25
(RIPARTIZIONE DEGLI STABILIMENTI CARCERARI)

LE CARCERI GIUDIZIARIE CENTRALI SONO ISTITUITE IN OGNI
CAPOLUOGO DI TRIBUNALE E LE CARCERI MANDAMENTALI
IN OGNI CAPOLUOGO
DI PRETURA, MA IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA PUÒ RIUNIRE
DUE O PIÙ CARCERI MANDAMENTALI IN UN SOLO
STABILIMENTO.

LE DISPOSIZIONI DEI DUE CAPOVERSI PRECEDENTI NON SI
APPLICANO AI CONDANNATI DICHIARATI DELINQUENTI
ABITUALI, PROFESSIONALI
O PER TENDENZA O DICHIARATI CONTRAVVENTORI ABITUALI
O PROFESSIONALI.

GLI STABILIMENTI DI PENA SONO RIPARTITI NEL TERRITORIO
DEL REGNO CON PROVVEDIMENTO DEL MINISTRO DELLA
GIUSTIZIA.

CAPITOLO II ASSEGNAZIONE AGLI STABILIMENTI CARCERARI

ART. 27
(ASSEGNAZIONE AGLI STABILIMENTI DI PENA ORDINARI)

AGLI STABILIMENTI DI PENA ORDINARI SONO ASSEGNATI I
CONDANNATI ALL'ERGASTOLO, ALLA RECLUSIONE O
ALL'ARRESTO, SALVO QUANTO
È DISPOSTO NEI CAPOVERSI DELL'ARTICOLO PRECEDENTE.

NELLE CASE DI RECLUSIONE POSSONO ESSERE ISTITUITE
SEZIONI SPECIALI PER I CONDANNATI ALLA PENA
DELL'ARRESTO (ART. 25 COD. PEN.).

ART. 26
(ASSEGNAZIONE ALLE CARCERI GIUDIZIARIE)

ALLE CARCERI GIUDIZIARIE SONO ASSEGNATI:

ART. 28
(ASSEGNAZIONE DEI MINORI DEGLI ANNI DICHIOTTO)

I MINORI DEGLI ANNI DICHIOTTO SONO ASSEGNATI A STABILIMENTI DISTINTI DA QUELLI DESTINATI AGLI ADULTI, OVVERO A SEZIONI DISTINTE DI TALI STABILIMENTI (ART. 142, P. P. COD. PEN.).

I MINORI DEGLI ANNI DICHIOTTO DICHIARATI DELINQUENTI ABITUALI, PROFESSIONALI O PER TENDENZA SONO ASSEGNATI A STABILIMENTI SPECIALI (ART. 142, SECONDO CAPOVERSO COD. PEN.), OVVERO A SEZIONI DEGLI STABILIMENTI SPECIALI DESTINATI AI DELINQUENTI ADULTI.

I MINORI DEGLI ANNI DICHIOTTO CHE SI TROVANO NELLE CONDIZIONI PREVEDUTE DALLA PRIMA PARTE DELL'ARTICOLO 34 SONO ASSEGNATI A SPECIALI CASE PER MINORATI FISICI O PSICHICI MINORENNI, OVVERO A SEZIONI SPECIALI DELLE CASE PER ADULTI.

QUANDO IL MINORE HA COMPIUTO GLI ANNI DICHIOTTO E LA PENA DA SCONTARE È SUPERIORE A TRE ANNI, EGLI È TRASFERITO NEGLI STABILIMENTI DESTINATI AGLI ADULTI. TUTTAVIA, SE HA TENUTO NELLA SEZIONE MINORILE BUONA CONDOTTA E HA DATO SERIA PROVA DI ATTACCAMENTO AL LAVORO, PUÒ ESSERE, CON PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE DI SORVEGLIANZA, SU PROPOSTA DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA, ASSEGNATO ALLE SEZIONI SPECIALI PREVEDUTE DALL'ARTICOLO SEGUENTE.

ART. 29
(SEZIONI SPECIALI PER I MINORI DEGLI ANNI VENTICINQUE)

I MAGGIORI DEGLI ANNI DICHIOTTO E MINORI DEGLI ANNI VENTICINQUE, CHE NON HANNO GIÀ SCONTATO UNA PENA DETENTIVA, SONO ASSEGNATI A SEZIONI SPECIALI DEGLI STABILIMENTI PER ADULTI, SIA DURANTE LA CUSTODIA PREVENTIVA, SIA DURANTE L'ESECUZIONE DELLA PENA.

ART. 30
(ASSEGNAZIONE ALLE CASE DI LAVORO ALL'APERTO)

ALLE CASE DI LAVORO ALL'APERTO SONO ASSEGNATI I CONDANNATI AMMESSI A TALE LAVORO A NORMA DEGLI ARTICOLI 22, PRIMO CAPOVERSO, 23, PRIMO CAPOVERSO, 142, PRIMO CAPOVERSO, DEL CODICE PENALE E 120 DI QUESTO REGOLAMENTO.

ART. 31
(ASSEGNAZIONE AGLI STABILIMENTI DI RIADATTAMENTO SOCIALE)

AGLI STABILIMENTI DI RIADATTAMENTO SOCIALE SONO ASSEGNATI I CONDANNATI CHE SI TROVANO NELLE CONDIZIONI INDICATE NELL'ARTICOLO 227.

ART. 32
(ASSEGNAZIONE ALLE CASE DI PUNIZIONE)

SONO ASSEGNATI ALLE CASE DI PUNIZIONE I CONDANNATI INDICATI NELL'ARTICOLO 156.

ART. 35
(ASSEGNAZIONE AI SANATORI GIUDIZIARI)

SONO ASSEGNATI AI SANATORI GIUDIZIARI I CONDANNATI AFFETTI DA TUBERCOLOSI O PREDISPOSTI A QUESTA MALATTIA.

ART. 33
(ASSEGNAZIONE ALLE CASE DI RIGORE)

SONO ASSEGNATI ALLE CASE DI RIGORE I CONDANNATI ALLA PENA DELL'ERGASTOLO O DELLA RECLUSIONE OSTINATAMENTE RIBELLI ALL'ORDINE O ALLA DISCIPLINA.

ART. 36

(ASSEGNAZIONE DEI CONDANNATI DICHIARATI DELINQUENTI ABITUALI, PROFESSIONALI O PER TENDENZA OVVERO CONTRAVVENTORI ABITUALI O PROFESSIONALI)

ART. 34
(ASSEGNAZIONE ALLE CASE PER MINORATI FISICI O PSICHICI)

SONO ASSEGNATI ALLE CASE PER MINORATI FISICI O PSICHICI I CONDANNATI A PENA DIMINUITA PER INFERMITÀ PSICHICA, O PER SORDOMUTISMO, O PER CRONICA INTOSSICAZIONE PRODOTTA DA ALCOOL O DA SOSTANZE STUPEFACENTI (ART. 141, N. 2 COD. PEN.); GLI UBRIACHI ABITUALI E LE PERSONE DEDITE ALL'USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI E I CONDANNATI INVALIDI O AFFETTI DA MALATTIE CRONICHE.

SE LA PENA DA SCONTARE È L'ARRESTO, I CONDANNATI PREDETTI SONO ASSEGNATI A SEZIONI SPECIALI DEGLI STABILIMENTI DESTINATI ALLA ESECUZIONE DI TALE PENA (ART. 141, TERZO CAPOVERSO COD. PEN.).

I DELINQUENTI ABITUALI, PROFESSIONALI O PER TENDENZA CONDANNATI ALLA PENA DELL'ERGASTOLO SONO ASSEGNATI A SPECIALI ERGASTOLI, OVVERO A SEZIONI SPECIALI DEGLI ERGASTOLI ORDINARI (ART. 141 COD. PEN.); QUELLI CONDANNATI ALLA PENA DELLA RECLUSIONE SONO ASSEGNATI A SPECIALI CASE DI RECLUSIONE, OVVERO A SEZIONI SPECIALI DELLE CASE DI RECLUSIONE ORDINARIE (ART. 141 COD. PEN.); QUELLI CONDANNATI ALLA PENA DELL'ARRESTO SONO ASSEGNATI A SEZIONI SPECIALI DEGLI STABILIMENTI DESTINATI ALLA ESECUZIONE DI DETTA PENA (ART. 141 COD. PEN.).

I CONDANNATI ALLA PENA DELL'ARRESTO DICHIARATI CONTRAVVENTORI ABITUALI O PROFESSIONALI SONO ASSEGNATI A SEZIONI SPECIALI DEGLI STABILIMENTI DESTINATI ALLA ESECUZIONE DI TALE PENA (ART. 141, TERZO CAPOVERSO, COD. PEN.).

ART. 37

(ASSEGNAZIONE AGLI STABILIMENTI IN COLONIA O IN ALTRO POSSEDIMENTO D'OLTREMARE)

AGLI STABILIMENTI IN COLONIA O IN ALTRO POSSEDIMENTO D'OLTREMARE POSSONO ESSER ASSEGNATI I CONDANNATI ALL'ERGASTOLO E I CONDANNATI ALLA RECLUSIONE A NORMA DEGLI ARTICOLI 22 E 23 DEL CODICE PENALE.

NON POSSONO ESSERVI ASSEGNATI I CONDANNATI INDICATI NEI NUMERI 1, 2 E 3 DELL'ARTICOLO 39 DI QUESTO REGOLAMENTO, SALVO CHE NE FACCIANO DOMANDA, I CONDANNATI MINORI DEGLI ANNI DICHIOTTO E QUELLI INDICATI NELL'ARTICOLO 29 DI QUESTO STESSO REGOLAMENTO.

ART. 38
(ASSEGNAZIONE DELLE DONNE)

LE DONNE SONO ASSEGNATE A STABILIMENTI DISTINTI DA QUELLI DESTINATI AGLI UOMINI OVVERO A SEZIONI DISTINTE DI TALI STABILIMENTI.

ART. 39

(SEZIONI SPECIALI NEGLI STABILIMENTI PER L'ESECUZIONE DELLA PENA DELLA RECLUSIONE)

SONO ASSEGNATI A SEZIONI SPECIALI DEGLI STABILIMENTI PER L'ESECUZIONE DELLA PENA DELLA RECLUSIONE:

PRIMO I CONDANNATI PER DELITTI COLPOSI;

SECONDO I CONDANNATI AI QUALI FU CONCEDUTA TALUNA DELLE ATTENUANTI PREVEDUTE DAI NUMERI 1, 2 E 3 DELLO

ARTICOLO 62 DEL CODICE PENALE;

TERZO I CONDANNATI ALLA SOLA PENA DELLA MULTA, I QUALI SCANTANO, NEL CASO DI CONVERSIONE, LA PENA DELLA RECLUSIONE.

QUESTA DISPOSIZIONE NON SI APPLICA AI CONDANNATI DICHIARATI DELINQUENTI ABITUALI, PROFESSIONALI O PER TENDENZA.

ART. 40
(PROPOSTE DI ASSEGNAZIONE)

IL PUBBLICO MINISTERO O IL PRETORE COMPETENTE PER LA ESECUZIONE DI UNA SENTENZA DI CONDANNA A PENA DETENTIVA, NEL TERMINE DI GIORNI QUINDICI DA QUELLO IN CUI LA SENTENZA È DIVENUTA IRREVOCABILE, TRASMETTE AL MINISTERO LA PROPOSTA DI ASSEGNAZIONE ALLO STABILIMENTO DI PENA.

SE CONCORRONO IN UNO STESSO CONDANNATO CONDIZIONI PERSONALI DIVERSE ED IL GIUDICE NON HA STABILITO NELLA SENTENZA DI CONDANNA IN QUALE DEGLI STABILIMENTI SPECIALI DEVE ESSERE SCANTATA LA PENA (ART. 141, SECONDO CAPOVERSO COD. PEN.), IL PUBBLICO MINISTERO COMPETENTE PER L'ESECUZIONE RICHIEDE IL GIUDICE CHE HA PRONUNCIATO LA CONDANNA, AFFINCHÉ STABILISCA IN QUALE DEGLI STABILIMENTI SPECIALI DEVE ESSERE ESEGUITA LA PENA. IL PRETORE PROVVEDE D'UFFICIO.

SE LA DIVERSITÀ DI CONDIZIONI PERSONALI RISULTA DA SENTENZE DI CONDANNA DIVERSE, IL PROVVEDIMENTO È RICHIESTO AL GIUDICE O È DATO DAL PRETORE CHE HA PRONUNCIATO LA CONDANNA ALLA PENA DETENTIVA PIÙ GRAVE; E SE SI TRATTA DI PENE DI PARI GRAVITÀ IL PROVVEDIMENTO È RICHIESTO AL GIUDICE O È DATO DAL PRETORE CHE HA PRONUNCIATO L'ULTIMA CONDANNA.

IN OGNI CASO IN CUI OCCORRE MODIFICARE LA DECISIONE DURANTE L'ESECUZIONE DELLA PENA, IL PROVVEDIMENTO È EMESSE DAL GIUDICE DI SORVEGLIANZA DEL LUOGO IN CUI IL CONDANNATO SCANTO LA PENA, DI PROPRIA INIZIATIVA O SU RICHIESTA

DEL PUBBLICO MINISTERO
O SU PROPOSTA DEL DIRETTORE.

ALLE PROPOSTE DI ASSEGNAZIONE DEVONO ESSERE ALLEGATI LA COPIA DELLA SENTENZA DI CONDANNA E, QUANDO OCCORRE, LA COPIA DEI PROVVEDIMENTI INDICATI NEI TRE CAPOVERSI PRECEDENTI, OLTRE I FOGLI INFORMATIVI SECONDO IL MOD. 3.

L'ORGANIZZAZIONE DEGLI STABILIMENTI DI PENA È FATTA COL SISTEMA DELL'ISOLAMENTO NOTTURNO.

ALL'ISOLAMENTO CONTINUO SONO SOTTOPOSTI I CONDANNATI PER I QUALI IL GIUDICE HA DISPOSTO L'ISOLAMENTO DIURNO.

L'ISOLAMENTO DIURNO È DISPOSTO NEGLI ALTRI CASI PREVEDUTI DA QUESTO REGOLAMENTO E PUÒ ESSERE PERMESSO DAL DIRETTORE, SE LO CONSENTONO LE CONDIZIONI DELLO STABILIMENTO E L'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO, AI CONDANNATI CHE NE FANNO DOMANDA, PURCHÉ SIANO DI BUONA CONDOTTA E MERITEVOLI DI SPECIALE CONSIDERAZIONE.

ART. 41
(PROVVEDIMENTI DI ASSEGNAZIONE)

ALLE ASSEGNAZIONI DEI CONDANNATI NEGLI STABILIMENTI PROVVEDE IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA.

PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONDANNATI, AI QUALI È STATA INFLITTA UNA PENA NON SUPERIORE A DUE ANNI, IL MINISTRO PUÒ DELEGARE I PROCURATORI GENERALI PRESSO LE CORTI D'APPELLO.

IL MINISTRO ASSEGNA I CONDANNATI AGLI STABILIMENTI PENALI, E NE DÀ AVVISO ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA, CHE PROVVEDE AFFINCHÉ LE TRADUZIONI SIANO ESEGUITE NEL PIÙ BREVE TERMINE.

ART. 43
(RIPARTIZIONE DEI CONDANNATI)

IN OGNI STABILIMENTO DI PENA, ORDINARIO O SPECIALE, SI TIENE CONTO, NELLA RIPARTIZIONE DEI CONDANNATI, DELLA RECIDIVA E DELL'INDOLE DEL REATO (ART. 143 COD. PEN.), DELL'ETÀ DEI CONDANNATI E DEL LAVORO AL QUALE SONO STATI ASSEGNATI.

CAPITOLO III ORGANIZZAZIONE DEGLI STABILIMENTI CARCERARI

LE DONNE DI FACILI COSTUMI SONO SEPARATE DALLE ALTRE.

SPECIALI LOCALI CON OPPORTUNO ARREDAMENTO SONO DESTINATI ALLE DONNE AUTORIZZATE DALLA DIREZIONE A TENER CON SÈ I LORO FIGLIUOLI CHE NON HANNO RAGGIUNTO L'ETÀ DI DUE ANNI.

QUANDO I BAMBINI DEBBONO ESSERE SEPARATI DALLE MADRI DETENUTE, PER AVER SUPERATO I DUE ANNI O PER ALTRE RAGIONI, L'AUTORITÀ DIRIGENTE NE AVVERTE I PROSSIMI CONGIUNTI E IL LOCALE UFFICIO DELL'OPERA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELLA MATERNITÀ E INFANZIA.

ART. 42
(ORGANIZZAZIONE DEGLI STABILIMENTI DI PENA)

IN OGNI CASO I MINORI DEGLI ANNI DICIOOTTO SONO ASSEGNATI A STABILIMENTI O SEZIONI SPECIALI.

ART. 44
(ORGANIZZAZIONE DELLE CARCERI GIUDIZIARIE)

L'ORGANIZZAZIONE DELLE CARCERI GIUDIZIARIE È FATTA COL SISTEMA DELL'ISOLAMENTO CONTINUO E COL SISTEMA DELL'ISOLAMENTO NOTTURNO.

ALL'ISOLAMENTO CONTINUO SONO SOTTOPOSTI:

a) GLI IMPUTATI DURANTE L'ISTRUZIONE, FINO A QUANDO L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA COMPETENTE NON HA DICHIARATO CHE L'ISOLAMENTO PUÒ CESSARE:

b) I DETENUTI A DISPOSIZIONE DELL'AUTORITÀ DI PUBBLICA SICUREZZA O DI ALTRA AUTORITÀ, NEI CASI IN CUI TALI AUTORITÀ NE FANNO RICHIESTA.

I DETENUTI DELLE ALTRE CATEGORIE SONO SOTTOPOSTI ALL'ISOLAMENTO NOTTURNO.

SI APPLICA L'ULTIMA PARTE DELLO ARTICOLO 42.

ART. 45
(RIPARTIZIONE DEGLI IMPUTATI AMMESSI ALLA VITA IN COMUNE)

CESSATO PER QUALSIASI RAGIONE L'ISOLAMENTO DIURNO, GLI IMPUTATI AMMESSI AL LAVORO ED ALLA VITA IN COMUNE DURANTE IL GIORNO SONO RIPARTITI IN SEZIONI SPECIALI DELLO STABILIMENTO, DISTINTE DA QUELLE DEI CONDANNATI, TENENDO PRESENTI LE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 43 DI QUESTO REGOLAMENTO, IN QUANTO APPLICABILI, E DELL'ARTICOLO 8 DELLE NORME REGOLAMENTARI PER L'ESECUZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE.

ART. 46

(LOCALI SEPARATI PER I DETENUTI DI TRANSITO O A DISPOSIZIONE DELL'AUTORITÀ DI P. S. O APPARTENENTI ALLE FORZE ARMATE DELLO STATO)

I DETENUTI DI TRANSITO E QUELLI A DISPOSIZIONE DELL'AUTORITÀ DI PUBBLICA SICUREZZA SONO CUSTODITI IN LOCALI SEPARATI, IN MODO CHE NON POSSANO IN NESSUN MODO COMUNICARE CON DETENUTI APPARTENENTI AD ALTRE CATEGORIE.

IN LOCALI SEPARATI SONO ALTRESÌ TENUTI, FINCHÉ SONO IMPUTATI, GLI APPARTENENTI ALLE FORZE ARMATE DELLO STATO O AI CORPI ASSIMILATI.

ART. 47
(ECCLESIASTICI E RELIGIOSI)

NEL CASO DI CUSTODIA PREVENTIVA, L'ECCLESIASTICO O IL RELIGIOSO È TRATTATO COL RIGUARDO DOVUTO AL SUO STATO E AL SUO GRADO GERARCHICO.

NEL CASO DI CONDANNA, L'ECCLESIASTICO O IL RELIGIOSO SCONTA LA PENA POSSIBILMENTE IN LOCALI SEPARATI DA QUELLI DESTINATI AGLI ALTRI CONDANNATI, A MENO CHE L'ORDINARIO COMPETENTE NON ABBAIA RIDOTTO IL CONDANNATO ALLO STATO LAICALE.

ART. 48
 (COME DEV'ESSERE MANTENUTA LA SEPARAZIONE FRA
 DETENUTI)

LA SEPARAZIONE INDICATA NEGLI ARTICOLI PRECEDENTI
 DEV'ESSERE MANTENUTA, PER QUANTO È POSSIBILE, NEI
 LABORATORI, NELLE SCUOLE,
 NEI CORTILI DI PASSEGGIO E IN TUTTI GLI ALTRI LOCALI IN
 CUI I DETENUTI SONO AMMESSI ALLA VITA IN COMUNE.

IN MANCANZA DI CORTILI SUFFICIENTI, LE ORE DI
 PASSEGGIO DEVONO ESSERE STABILITE IN PIÙ TURNI, A
 CIASCUNO DEI QUALI SONO AMMESSI
 SOLTANTO I DETENUTI DELLA STESSA CATEGORIA.

ART. 49
 (PERIODO D'ISOLAMENTO)

I CONDANNATI, APPENA AMMESSI NELLO STABILIMENTO,
 SONO ISOLATI IN CELLE DI OSSERVAZIONE. LA DURATA DEL
 PERIODO D'ISOLAMENTO
 È STABILITA DAL DIRETTORE, MA NON PUÒ OLTREPASSARE
 UN MESE.

QUESTA DISPOSIZIONE NON SI APPLICA AI CONDANNATI
 ALL'ARRESTO E AI CONDANNATI INDICATI NEI NUMERI 1, 2 E
 3 DELL'ARTICOLO 39,
 I QUALI SONO SUBITO AMMESSI, DI GIORNO, A VITA IN
 COMUNE, TRANNE CHE SPECIALI SEGNALAZIONI
 DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA O DI
 PUBBLICA SICUREZZA O ACCERTAMENTI ESEGUITI ALL'ATTO
 DELL'INGRESSO DEL CONDANNATO NEL CARCERE NON
 CONSIGLIANO L'ISOLAMENTO DIURNO.

ART. 50

(OSSERVAZIONI DA COMPIERSI DURANTE IL PERIODO
 D'ISOLAMENTO. PROVVEDIMENTI CHE NE CONSEGUONO)

DURANTE IL PERIODO D'ISOLAMENTO, IL CONDANNATO È
 VISITATO OGNI GIORNO DAL DIRETTORE, DAL CAPPELLANO
 E DAL MEDICO, I QUALI
 POSSONO ANCHE FARSI ACCOMPAGNARE DAL DIRIGENTE
 TECNICO DELLE LAVORAZIONI.

ALLA SCADENZA DI TALE PERIODO IL DIRETTORE, IL MEDICO
 ED IL CAPPELLANO, IN APPOSITO REGISTRO (MOD. 4),
 DEVONO ANNOTARE:

- a) LE CONDIZIONI DI SALUTE DEL CONDANNATO;
- b) L'IDONEITÀ DI LUI AL LAVORO, SPECIFICANDO A QUALE
 SPECIE DI LAVORO È RITENUTO PIÙ ADATTO;
- c) LE QUALITÀ MORALI DEL CONDANNATO E LE PREVISIONI
 SUI RISULTATI DELL'OPERA DI RIADATTAMENTO SOCIALE,
 ALLA QUALE SI INTENDE
 SOTTOPORLO;
- d) A QUALE GRUPPO DI DETENUTI DELLA SEZIONE SIA
 OPPORTUNO ASSEGNARLO, IN MODO CHE DALLA VITA IN
 COMUNE PROVENGANO VANTAGGI E
 NON DANNI AL CONDANNATO E ALLE PERSONE OBBLIGATE A
 VIVERE CON LUI.

IL DIRETTORE, IN BASE ALLE ANNOTAZIONI PREDETTE,
 PROVVEDE SECONDO LE ESIGENZE A NORMA
 DELL'ARTICOLO 43.

ART. 51
 (CONDANNATI NON IMMEDIATAMENTE ADATTABILI ALLA VITA
 IN COMUNE)

SE DOPO IL PERIODO D'ISOLAMENTO, IL DIRETTORE, SENTITI IL CAPPELLANO E IL MEDICO, RITIENE CHE IL CONDANNATO NON SIA SUBITO ADATTO ALLA VITA IN COMUNE, DISPONE CHE VI SIA AMMESSO PER GRADI, FACENDOLO LAVORARE IN UN PRIMO TEMPO INSIEME CON POCHI DETENUTI SCELTI TRA QUELLI CHE POSSONO ESERCITARE SU DI LUI UNA BENEFICA INFLUENZA.

IL TRATTAMENTO DEL CONDANNATO IN QUESTO PERIODO D'AVVIAMENTO ALLA VITA IN COMUNE ESIGE LA PARTICOLARE ATTENZIONE DELL'AUTORITÀ DIRIGENTE, SPECIALMENTE PER CIÒ CHE ATTIENE ALL'APPLICAZIONE DI RICOMPENSE O DI PUNIZIONI DISCIPLINARI.

ART. 52
(CONDANNATI NON ADATTI ALLA VITA IN COMUNE)

QUANDO IL CONDANNATO, CON LA SUA CONDOTTA, DIMOSTRA COMPLETA INADATTABILITÀ ALLA VITA IN COMUNE, IL DIRETTORE, SENTITI IL MEDICO E IL CAPPELLANO, NE RIFERISCE AL GIUDICE DI SORVEGLIANZA.

IL GIUDICE DI SORVEGLIANZA, SE RITIENE CHE IL CONDANNATO È INADATTABILE ALLA VITA IN COMUNE, SECONDO I CASI:

- a) PROROGA UNA O PIÙ VOLTE IL PERIODO D'ESPERIMENTO PER UN TEMPO COMPLESSIVO NON SUPERIORE A TRE MESI;
- b) ORDINA IL RITORNO DEL CONDANNATO ALL'ISOLAMENTO NELLO STESSO STABILIMENTO PER UN TEMPO NON SUPERIORE A DUE MESI;
- c) DISPONE IL TRASFERIMENTO DEL CONDANNATO IN CASE DI PUNIZIONE O DI RIGORE OVVERO IN CASE PER MINORATI FISICI O PSICHICI.

SE INVECE RITIENE CHE IL CONDANNATO È ADATTO ALLA VITA IN COMUNE, ORDINA CHE VI SIA AMMESSO.

ART. 53

(DISPOSIZIONI PER IL PROGRESSIVO RIADATTAMENTO DEL CONDANNATO ALLA VITA IN COMUNE)

OGNI MESE IL DIRETTORE, SENTITI IL MEDICO ED IL CAPPELLANO, RIFERISCE AL GIUDICE DI SORVEGLIANZA SULLE CONDIZIONI DEI CONDANNATI PER I QUALI SI È PROVVEDUTO A NORMA DEL PRIMO CAPOVERSO DELL'ARTICOLO PRECEDENTE.

IL GIUDICE DI SORVEGLIANZA, SECONDO LE CIRCOSTANZE, REVOCA, MODIFICA O CONFERMA I PROVVEDIMENTI DATI, OSSERVATI I TERMINI FISSATI PER IL PERIODO MASSIMO DI ESPERIMENTO E PER IL RITORNO DEL CONDANNATO ALL'ISOLAMENTO NELLO STESSO STABILIMENTO.

TITOLO III NORME COMUNI E GENERALI SUL TRATTAMENTO DEI DETENUTI N EGLI STABILIMENTI CARCERARI

CAPITOLO I APERTURA E CHIUSURA DEGLI STABILIMENTI E VISITE

ART. 54
(APERTURA E CHIUSURA DEGLI STABILIMENTI)

L'ORA DELL'APERTURA E DELLA CHIUSURA DEGLI STABILIMENTI CARCERARI È DETERMINATA DAL REGOLAMENTO INTERNO.

SUBITO DOPO LA CHIUSURA DELLO STABILIMENTO LE CHIAVI DELL'INGRESSO PRINCIPALE VENGONO DAL PORTINAIO CONSEGNATE AL COMANDANTE O CAPOGUARDIA, CHE LE RICONSEGNA A LUI NEL MATTINO SUCCESSIVO E NELL'ORA FISSATA PER L'APERTURA.

ALL'INFUORI DEL DIRETTORE, DEL COMANDANTE O CAPOGUARDIA E, PER GRAVI MOTIVI DI SERVIZIO, DELLE PERSONE CHE NE HANNO DIRITTO PER RAGIONI DEL LORO UFFICIO, NESSUNO, DURANTE LA NOTTE, PUÒ ENTRARE IN UNO STABILIMENTO CARCERARIO OD USCIRNE.

ART. 55
(CAMPANELLI D'ALLARME)

LE SINGOLE SEZIONI DI UNO STABILIMENTO DEVONO AVERE UN CAMPANELLO D'ALLARME IN COMUNICAZIONE COL CORPO DI GUARDIA CENTRALE E POSSIBILMENTE ANCHE COLL'ALLOGGIO DEL COMANDANTE O CAPOGUARDIA, AFFINCHÉ L'AGENTE DI CUSTODIA ADDETTO ALLA SORVEGLIANZA DEI DETENUTI POSSA DARE AVVISO IMMEDIATO DI OGNI AVVENIMENTO CHE INTERESSI LA SICUREZZA O LA DISCIPLINA.

ART. 56
(VISITE AGLI STABILIMENTI CARCERARI)

GLI STABILIMENTI CARCERARI NON POSSONO ESSERE VISITATI SENZA IL PERMESSO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA.

TALE PERMESSO NON OCCORRE:

- a) AI MINISTRI SEGRETARI DI STATO, AI SOTTOSEGRETARI DI STATO, AI MEMBRI DEL GRAN CONSIGLIO DEL FASCISMO E DEL PARLAMENTO;
- b) AI PRESIDENTI DELLE CORTI E DEI TRIBUNALI, AL GIUDICE DI SORVEGLIANZA, AI CAPI DEGLI UFFICI DEL PUBBLICO MINISTERO, RISPETTIVAMENTE NEI DISTRETTI E CIRCONDARI DI LORO GIURISDIZIONE;
- c) AD OGNI ALTRO MAGISTRATO NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI;
- d) AL VESCOVO DELLA DIOCESI;
- e) AL DIRETTORE GENERALE PER GLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA E AGLI ISPETTORI O AI DELEGATI DA LUI INVIATI;
- f) AI PREFETTI NELLE LORO PROVINCE;
- g) AI QUESTORI E AI COMMISSARI DI PUBBLICA SICUREZZA PER RAGIONE DEL LORO UFFICIO;
- h) AI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI PATRONATO ESISTENTE PRESSO IL TRIBUNALE NELLA CUI CIRCOSCRIZIONE TROVASI LO STABILIMENTO.

IL PERMESSO SUDDETTO NON OCCORRE INOLTRE ALLE PERSONE CHE ACCOMPAGNANO I MAGISTRATI PER RAGIONE DEL LORO UFFICIO O SERVIZIO E AI MINISTRI DEL CULTO CATTOLICO O DI UN CULTO AMMESSO NELLO STATO QUANDO SI RECANO NELLO STABILIMENTO PER L'ESERCIZIO DEL LORO MINISTERO.

I NOMI DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI PATRONATO SONO ISCRITTI IN APPOSITA TABELLA, LA QUALE DEVE ESSERE TENUTA AFFISSA ALL'INGRESSO DI OGNI STABILIMENTO.

ART. 57

(DIVIETO DI VISITARE I LOCALI IN CUI SONO GLI IMPUTATI E I DETENUTI IN PUNIZIONE)

SONO, IN OGNI CASO, ESCLUSI DALLA VISITA I LOCALI IN CUI SI TROVANO GLI IMPUTATI, AI QUALI L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA NON HA DATO IL PERMESSO DI COLLOQUIO, ED I LOCALI OVE SI TROVANO I DETENUTI IN PUNIZIONE.

IN QUESTI LOCALI POSSONO ACCEDERE SOLAMENTE LE PERSONE CHE HANNO ATTRIBUZIONI UFFICIALI NELLO STABILIMENTO, I MAGISTRATI, I QUESTORI E I COMMISSARI DI PUBBLICA SICUREZZA PER RAGIONE DEL LORO UFFICIO, IL DIRETTORE GENERALE PER GLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA E GLI ISPETTORI O I DELEGATI DA LUI INVIATI.

ART. 58
(DIVIETO AI MINORI DEGLI ANNI DICHIOTTO DI VISITARE GLI STABILIMENTI)

NON PUÒ ESSERE CONCEDUTO IL PERMESSO DI VISITARE GLI STABILIMENTI AI MINORI DEGLI ANNI DICHIOTTO.

ART. 59
(OBBLIGO DI ACCOMPAGNARE SEMPRE I VISITATORI)

I VISITATORI DEVONO ESSERE SEMPRE AUTORIZZATI ED ACCOMPAGNATI DALL'AUTORITÀ DIRIGENTE O DA PERSONA DA ESSA DELEGATA, FATTA ECCEZIONE PER I MAGISTRATI NELL'ESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI, PER IL DIRETTORE GENERALE PER GLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA E PER GLI ISPETTORI O I DELEGATI DEL MINISTERO.

I VISITATORI NON POSSONO PORTARE ARMI NELLO STABILIMENTO, NÉ ALTRI OGGETTI NON CONSENTITI DALL'AUTORITÀ DIRIGENTE.

ART. 60
(DIVIETO AI VISITATORI DI RIVOLGERE LA PAROLA AI DETENUTI)

IL DIRETTORE, O CHI ACCOMPAGNA I VISITATORI, DEVE AVVERTIRLI CHE ESSI NON POSSONO RIVOLGERE LA PAROLA AI DETENUTI E FARE OSSERVAZIONI CHE POSSANO ESSERE DAI DETENUTI ASCOLTATE. SE IL VISITATORE NON SI UNIFORMA A TALE AVVERTIMENTO IL DIRETTORE PUÒ FAR CESSARE LA VISITA.

COMPIUTA LA VISITA, IL DIRETTORE, FUORI DELLA PRESENZA DEI DETENUTI, PUÒ DARE AI VISITATORI I CHIARIMENTI CHE DESIDERANO.

NON PUÒ ESSERE COMUNICATO ALCUN PARTICOLARE DELLA VITA DEI SINGOLI IMPUTATI. OGNI COMUNICAZIONE RIGUARDANTE I CONDANNATI PUÒ ESSERE CONSENTITA SOLO DAL MINISTERO.

ART. 61
(REGISTRI DELLE VISITE)

PRESSO LA DIREZIONE DI OGNI STABILIMENTO SI TIENE UN REGISTRO (MOD. 5), NEL QUALE LE PERSONE MUNITE DEL PERMESSO DI VISITARE LO STABILIMENTO SONO INVITATE A SCRIVERE IL LORO NOME E COGNOME E LA LORO QUALITÀ, E LE OSSERVAZIONI CHE RITERRANNO DI FARE.

IN ALTRO REGISTRO (MOD. 6) LE PERSONE CHE VISITANO LO STABILIMENTO PER RAGIONE DEL LORO UFFICIO DEVONO FAR RISULTARE DELLA VISITA COMPIUTA, ANNOTANDOVI ANCHE, VOLENDO, LE OSSERVAZIONI FATTE E GLI ORDINI DATI.

CAPITOLO II INGRESSO DEI DETENUTI NEGLI STABILIMENTI CARCERARI

ART. 62
(PERSONE CHE DEBONO ESSERE RICEVUTE NEGLI STABILIMENTI CARCERARI)

NEGLI STABILIMENTI CARCERARI PUÒ SOLO ESSERE AMMESSO:

- 1) CHI VI È TRADOTTO DALLA FORZA PUBBLICA IN STATO DI ARRESTO;
- 2) CHI SI COSTITUISCE ESIBENDO UN ORDINE DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA COMPETENTE;
- 3) CHI, ANCHE SENZA ESIBIRE UN ORDINE DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA, SI COSTITUISCE DICHIARANDO CHE EGLI CIÒ FA PER DARE ESECUZIONE A UN ORDINE, A UN MANDATO O A UNA DISPOSIZIONE DI LEGGE, CHE IMPONE LO STATO DI DETENZIONE;
- 4) CHI DICHIARA DI AVER POCO PRIMA COMMESSO UN REATO PER IL QUALE È OBBLIGATORIO L'ARRESTO IN FLAGRANZA O CHI DICHIARA DI AVER COMMESSO UN REATO PER IL QUALE È OBBLIGATORIO IL MANDATO DI CATTURA, OVVERO CHI È LATITANTE O EVASO.

NEI CASI DI CUI AI NUMERI 3 E 4, L'AUTORITÀ DIRIGENTE INFORMA CON LA MAGGIORE SOLLECITUDINE, E NON OLTRE LE VENTIQUEATTRO ORE DOPO L'AMMISSIONE, L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA PER STABILIRE LA LEGITTIMITÀ DELLO STATO DI DETENZIONE.

DELLA CONSEGNA DI UN ARRESTATO A UNO STABILIMENTO È COMPILATO PROCESSO VERBALE (MOD. 7), DI CUI È RILASCIATA COPIA A CHI HA ESEGUITO LA CONSEGNA.

DI OGNI AMMISSIONE IN UNO STABILIMENTO È DATO IMMEDIATAMENTE AVVISO (MOD. 8) ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA CHE HA EMESSO IL MANDATO O L'ORDINE E, NEGLI ALTRI CASI, AL PROCURATORE DEL RE O AL PRETORE.

ART. 63
(REGISTRO DI MATRICOLA)

IN OGNI STABILIMENTO VI È UN REGISTRO DI MATRICOLA (MOD. 9), LE CUI PAGINE SONO NUMERATE E VISTATE DAL PROCURATORE DEL RE O DAL PRETORE. IL REGISTRO RECA IN FINE LA INDICAZIONE DEL NUMERO DELLE PAGINE CHE LO COMPONGONO.

NEL REGISTRO SI ISCRIVONO, IN ORDINE CRONOLOGICO, IL COGNOME, IL NOME, IL LUOGO DI NASCITA, L'ETÀ, LO STATO, IL NOME DEI GENITORI, I CONTRASSEGNI PERSONALI DELLE PERSONE CHE SONO AMMESSE NELLO STABILIMENTO, IL GIORNO E L'ORA DELL'ENTRATA, IL TEMPO E IL LUOGO DELL'ARRESTO CON L'INDICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO IN FORZA DEL QUALE FURONO ARRESTATE, DELL'AUTORITÀ A DISPOSIZIONE DELLA QUALE SI TROVA IL DETENUTO E DEL NOME DEGLI AGENTI CHE PROCEDERTELLERÒ ALLA CONSEGNA.

SE LA PERSONA È AMMESSA NELLO STABILIMENTO IN FORZA DI MANDATO OD ORDINE DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA O DI AVVISO DI CONSEGNA EMESSO DALL'UFFICIALE DI POLIZIA GIUDIZIARIA, IL PROVVEDIMENTO È TRASCRITTO NEL REGISTRO DI MATRICOLA.

NELLO STESSO REGISTRO SONO ALTRESÌ ISCRITTI LA DATA DELL'USCITA DALLO STABILIMENTO E IL PROVVEDIMENTO CHE LA ORDINA.

SE SI TRATTA DI CONDANNATO, NE AVVERTE ANCHE IL MINISTERO.

ART. 64
(INTERROGATORIO E PERQUISIZIONE DEL DETENUTO)

IL COMANDANTE O CAPOGUARDIA SOTTOPONE LA PERSONA AMMESSA NELLO STABILIMENTO A BREVE INTERROGATORIO, LA INVITA A DICHIARARE SE HA FIGLI MINORENNI BISOGNEVOLI DI APPOGGIO O DI TUTELA, E A DEPOSITARE LE CARTE, GLI OGGETTI, I VALORI CHE HA IN DOSSO. LA AVVERTE DELLE PUNIZIONI DISCIPLINARI A CUI SI ESPONE MENTENDO.

PROCEDE POI ALLA PERQUISIZIONE, ALL'ANNOTAZIONE SUL REGISTRO DI MATRICOLA DI TUTTI I CONTRASSEGNI DELLA PERSONA, E AL RILIEVO DELLE IMPRONTE DIGITALI.

SE SI TRATTA DI CONDANNATO, IL COMANDANTE O CAPOGUARDIA LO FA TRADURRE ALLA PRESENZA DELLA AUTORITÀ DIRIGENTE PER LE ULTERIORI DISPOSIZIONI.

ART. 65
(DUBBI SULLA IDENTITÀ DEL DETENUTO)

QUALORA IL DETENUTO RIFIUTI DI RISPONDERE ALL'INTERROGATORIO, NE È FATTA MENZIONE NEL REGISTRO DI MATRICOLA E, SE NON SI CONOSCANO ALTRIMENTI LE SUE GENERALITÀ, EGLI È IMMATRICOLATO SOTTO LA DENOMINAZIONE DI SCONOSCIUTO ED È PRESA NOTA DEI SUOI CONTRASSEGNI FISICI, DELL'ETÀ APPARENTE E DEL PROBABILE LUOGO DI ORIGINE.

QUANDO SORGONO RAGIONI PER DUBITARE DELLA IDENTITÀ DELLA PERSONA AMMESSA NELLO STABILIMENTO, ANCHE FUORI DEL CASO PREVEDUTO DALLA PRIMA PARTE DI QUESTO ARTICOLO, L'AUTORITÀ DIRIGENTE NE DÀ IMMEDIATO AVVISO AL FUNZIONARIO DI POLIZIA GIUDIZIARIA PIÙ VICINO E AL PRETORE O AL PROCURATORE DEL RE.

ART. 66
(CARTE, DANARO, OGGETTI DI VALORE DEL DETENUTO)

DELLE CARTE, DEL DANARO E DEGLI OGGETTI DI VALORE DEPOSITATI DAL DETENUTO O TROVATI A LUI NASCOSTI IN DOSSO SI PRENDE NOTA IN UNO SPECIALE REGISTRO (MOD. 10), E, SE SI TRATTA DI IMPUTATO, NE È DATA COMUNICAZIONE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA COMPETENTE.

QUESTA COMUNICAZIONE È FATTA ANCHE QUANDO SI TRATTA DI CONDANNATI, SE L'AUTORITÀ DIRIGENTE RITENGA CHE LE COSE SUDDETTE SIANO DI PROVENIENZA SOSPETTA O POSSANO INTERESSARE LA GIUSTIZIA.

LE CARTE O GLI ALTRI OGGETTI DI VALORE SOPRAINDICATI, QUALORA L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA NON DISPONGA DIVERSAMENTE, SONO DATI IN CONSEGNA AL CONTABILE O AD ALTRO FUNZIONARIO OVVERO AL COMANDANTE O CAPOGUARDIA. IL CONSEGNETARIO NE FA UN INVOLTO AL QUALE UNISCE UN CARTELLINO INDICANTE LE GENERALITÀ E IL NUMERO DI MATRICOLA DEL DETENUTO. IL DANARO È VERSATO NELLA CASSA DELLO STABILIMENTO A CREDITO DEL DETENUTO STESSO.

LA RESTITUZIONE AVVIENE SOLO IN SEGUITO AD ORDINE SCRITTO DELL'AUTORITÀ DIRIGENTE E PREVIA RICEVUTA.

ART. 67
(OGGETTI DI VESTIARIO E DI BIANCHERIA DEL DETENUTO)

GLI OGGETTI DI VESTIARIO, BIANCHERIA ED ALTRO, APPARTENENTI AL DETENUTO, E DEI QUALI NON OCCORRA LASCIARGLI L'USO, SONO FATTI LAVARE, A CURA DEL COMANDANTE O CAPOGUARDIA, E SONO DEPOSITATI IN MAGAZZINO.

SE SI TRATTA DI IMPUTATO, TALE PROVVEDIMENTO È PRESO SOLO SE L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA COMPETENTE, AVVERTITA QUINDICI GIORNI PRIMA, NON HA ORDINATO DIVERSAMENTE.

GLI OGGETTI CHE NON POSSONO ESSERE CONSERVATI SONO VENDUTI COL CONSENSO DEL DETENUTO ED A SUO BENEFICIO; SI SPEDISCONO INVECE ALLA FAMIGLIA DEL DETENUTO, SE QUESTI LO PREFERISCE E A SUE SPESE.

LA VENDITA OVVERO L'INVIO DEGLI OGGETTI DI VESTIARIO ALLA FAMIGLIA DEVE FARSI IN OGNI CASO, SE SI TRATTA DI CONDANNATI CHE ABBIANO DA SCONTARE PIÙ DI TRE ANNI DI PENA.

GLI OGGETTI DEPOSITATI IN MAGAZZINO DEVONO ESSERE ANNOTATI NELL'APPOSITO REGISTRO (MOD. 11) E RIUNITI IN UN INVOLTO, AL QUALE È UNITO UN CARTELLINO INDICANTE LE GENERALITÀ E IL NUMERO DI MATRICOLA DEL DETENUTO.

ART. 68
(VISITA MEDICA)

ESEGUITE LA PERQUISIZIONE E LE REGISTRAZIONI INDICATE NEGLI ARTICOLI PRECEDENTI, IL DETENUTO È CONDOTTO IN UNA CELLA DI OSSERVAZIONE IN ATTESA DELLA VISITA MEDICA CHE HA LUOGO NON OLTRE IL GIORNO SUCCESSIVO.

IL MEDICO ACCERTA LE CONDIZIONI DI SALUTE DEL DETENUTO, CONTROLLA I CONTRASSEGNI PERSONALI INDICATI NEL REGISTRO DI MATRICOLA E RIPRODOTTI NELLA CARTELLA BIOGRAFICA E DICHIARA SE IL DETENUTO È IDONEO AI LAVORI ORGANIZZATI NELLO STABILIMENTO O AD ALTRI LAVORI.

QUANDO DALLA VISITA MEDICA RISULTANO CIRCOSTANZE CHE POSSONO INTERESSARE LA GIUSTIZIA, LA DIREZIONE

NE DÀ AVVISO ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA COMPETENTE.

SE UNA DETENUTA DICHIARA DI ESSERE INCINTA O DI AVER PARTORITO DA MENO DI SEI MESI, IL MEDICO PROCEDE AI NECESSARI ACCERTAMENTI, RIFERENDONE, SE DEL CASO, ALLA DIREZIONE PER L'OSSERVANZA DI QUANTO È DISPOSTO DAGLI ARTICOLI 146, NUMERI 1 E 2 DEL CODICE PENALE E 589, TERZO CAPOVERSO, DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE.

ART. 69
(BAGNO E TAGLIO DELLA BARBA E DEI CAPELLI)

DOPO LA VISITA MEDICA, IL COMANDANTE O CAPOGUARDIA DISPONE CHE IL CONDANNATO SIA SOTTOPOSTO AD UN BAGNO E AL TAGLIO DELLA BARBA. AI CONDANNATI A PENA SUPERIORE A TRE MESI SONO TAGLIATI I CAPELLI, E COSÌ PURE AI CONDANNATI A PENA NON ECCEDENTE I TRE MESI SE IL MEDICO LO DISPONE.

GLI IMPUTATI SONO SOTTOPOSTI AL BAGNO, AL TAGLIO DELLA BARBA E DEI CAPELLI SEMPRE CHE L'AUTORITÀ COMPETENTE NON ABBA DISPOSTO ALTRIMENTI.

LE DONNE SONO SOTTOPOSTE AL TAGLIO DEI CAPELLI SOLO NEL CASO DI NECESSITÀ RICONOSCIUTA DAL MEDICO.

ART. 70
(VESTIARIO DEI DETENUTI)

AI CONDANNATI SPROVVISTI DI CORREDO PROPRIO SONO DISTRIBUITI GLI OGGETTI DI CORREDO UNIFORME (TABELLA

F) DEI QUALI ABBIANO
BISOGNO.

L'USO DEL VESTIARIO UNIFORME È OBBLIGATORIO PER I
CONDANNATI A PENA MAGGIORE DEI SEI MESI.

QUANDO, A CAUSA DELLA STAGIONE O PER RAGIONE DI
IGIENE O DI DECENZA, SI RAVVISA NECESSARIO FARE
INDOSSARE ALL'IMPUTATO, INVECE
DEI SUOI INDUMENTI, IL VESTIARIO UNIFORME, SE NE
AVVERTE VENTIQUATTRO ORE PRIMA LA COMPETENTE
AUTORITÀ GIUDIZIARIA.

I DETENUTI ADIBITI AI SERVIZI DOMESTICI INDOSSANO IL
VESTIARIO UNIFORME.

ART. 71
(COMUNICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI)

A TUTTI I DETENUTI AMMESSI NEGLI STABILIMENTI DI
CUSTODIA PREVENTIVA E DI PENA, IL COMANDANTE O
CAPOGUARDIA CONSEGNA UN ESTRATTO
DELLE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI CONCERNENTI LE
NORME DI CONDOTTA DEL DETENUTO.

AI DETENUTI ANALFABETI QUESTE DISPOSIZIONI SONO
COMUNICATE ORALMENTE.

CAPITOLO III NORME DI CONDOTTA DEI DETENUTI

ART. 72
(SVEGLIA E PULIZIA PERSONALE DEI DETENUTI)

L'ORARIO DELLA SVEGLIA E DEL RIPOSO È FISSATO DALLE
SINGOLE DIREZIONI SECONDO LA REGIONE IN CUI LO
STABILIMENTO SI TROVA E
SECONDO LA STAGIONE.

AL SEGNALE DELLA SVEGLIA I DETENUTI DEBBONO ALZARSI,
CURARE LA PULIZIA PERSONALE, L'ASSETTO DEI POSTI E LA
NETTEZZA DELLA
CELLA.

LA PULIZIA DEGLI ALTRI LOCALI È FATTA DAI DETENUTI
ADIBITI DALLA DIREZIONE A TALE SERVIZIO.

ART. 73
(PASSAGGIO AI LABORATORI)

NEI GIORNI FERIALI, MEZZ'ORA DOPO LA SVEGLIA, I
DETENUTI AMMESSI A VITA IN COMUNE SI RECANO IN FILA
NELLE RISPETTIVE OFFICINE
O NEGLI ALTRI LOCALI LORO DESTINATI; QUELLI CHE
DEVONO RIMANERE IN CELLA ATTENDONO SUBITO ALLE
OCCUPAZIONI LORO ASSEGNATE.

ART. 74
(RITORNO NELLE CELLE O NEI DORMITORI)

IL REGOLAMENTO INTERNO STABILISCE L'ORA IN CUI I
DETENUTI, CHE DURANTE IL GIORNO SIANO STATI RIUNITI IN
LOCALI COMUNI, RITORNANO
NELLE LORO CELLE O NEI DORMITORI, E L'ORA IN CUI SI
METTONO A LETTO.

DA QUEST'ORA SINO A QUELLA DELLA SVEGLIA IL SILENZIO È OBBLIGATORIO.

I DETENUTI DEVONO PASSEGGIARE IN BUON ORDINE, SOLI O A TRE A TRE, OVVERO STAR SEDUTI, E DEVONO PARLARE A VOCE BASSA.

ART. 75

(MODIFICAZIONE ALL'ORARIO DELLA SVEGLIA E DEL RIPOSO PER GLI IMPUTATI SOGGETTI AD ISOLAMENTO CONTINUO)

L'AUTORITÀ DIRIGENTE PUÒ, PER LA CATEGORIA DEGLI IMPUTATI SOGGETTI AD ISOLAMENTO CONTINUO, RITARDARE O ANTICIPARE LE ORE DELLA SVEGLIA E DEL RIPOSO, AVUTO RIGUARDO ALLA LORO CONDOTTA ED ANCHE ALLA LORO CONDIZIONE SOCIALE.

ART. 77

(NORME DA OSSERVARSI DURANTE IL PASSEGGIO DEI CONDANNATI SOGGETTI A ISOLAMENTO CONTINUO)

I CONDANNATI SOGGETTI A ISOLAMENTO CONTINUO SONO CONDOTTI ANCHE ESSI AL PASSEGGIO IN COMUNE, MA DEBBONO OSSERVARE L'OBBLIGO DEL SILENZIO E CAMMINARE IN FILA, L'UNO DOPO L'ALTRO, ALLA DISTANZA CHE VIENE LORO PRESCRITTA.

ESSI NON POSSONO USCIRE DALLA FILA, NÉ FERMARSI O SEDERSI, SENZA AVERNE OTTENUTO IL PERMESSO DAGLI AGENTI DI CUSTODIA. IL PERMESSO DEVE ESSERE CHIESTO ALZANDO LA MANO.

ART. 76

(ORARIO E DURATA DEL PASSEGGIO)

I DETENUTI DELLE SINGOLE CATEGORIE, SALVO CHE L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA COMPETENTE DISPONGA PER GLI IMPUTATI DIVERSAMENTE, SONO CONDOTTI GIORNALMENTE PER TURNO A PASSEGGIO IN SPECIALI CORTILETTI O IN CORTILI COMUNI, SECONDO LA SEZIONE ALLA QUALE SONO ASSEGNATI O IL LAVORO AL QUALE SONO ADDETTI, E SOTTO LA CONTINUA VIGILANZA DEL PERSONALE DI CUSTODIA.

ART. 78

(COME DEVONO ESSERE CHIAMATI I DETENUTI)

GLI IMPUTATI SONO CHIAMATI COL LORO COGNOME.

LA DURATA DEL PASSEGGIO ORDINARIO È STABILITA SECONDO LE STAGIONI IN MODO CHE CIASCUN DETENUTO POSSA GODERE ALMENO DI UN'ORA DI PASSEGGIO AL GIORNO.

I CONDANNATI SONO CHIAMATI COL NUMERO DELLA LORO MATRICOLA.

UNA DURATA MAGGIORE PUÒ ESSERE CONCEDUTA, SPECIALMENTE AGLI IMPUTATI E AI DETENUTI DI SALUTE CAGIONEVOLE, NEI GIORNI FESTIVI, E ANCHE NEGLI ALTRI GIORNI QUANDO LE CONDIZIONI DEL CLIMA E DELLA STAGIONE E LA DISPONIBILITÀ DEI CORTILI LO PERMETTONO.

SONO CHIAMATI COL LORO COGNOME:

1) I CONDANNATI ALL'ARRESTO;

2) I CONDANNATI INDICATI NEI NUMERI 1, 2 E 3
DELL'ARTICOLO 39;

3) I CONDANNATI NEGLI STABILIMENTI PER MINORI E NELLE
SEZIONI INDICATE NEGLI ARTICOLI 28, ULTIMO CAPOVERSO,
E 29;

4) I CONDANNATI NEGLI STABILIMENTI DI RIADATTAMENTO
SOCIALE.

AI DETENUTI È DATO DEL VOI. ESSI DEVONO DAR SEMPRE
DEL LEI AL PERSONALE ADDETTO ALLO STABILIMENTO, E
DEL VOI AGLI ALTRI DETENUTI.

ART. 81
(OBBLIGO DI NON COMUNICARE CON I COMPAGNI)

NESSUNA COMUNICAZIONE È CONSENTITA FRA DETENUTI DI
DIVERSI REPARTI O IN STATO D'ISOLAMENTO CONTINUO,
SALVO SPECIALE PERMESSO
DELL'AUTORITÀ DIRIGENTE O DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA
COMPETENTE, SE SI TRATTA DI IMPUTATI.

ART. 79
(OBBLIGO DELL'OBEDIENZA AI SUPERIORI)

I DETENUTI DEBBONO OBBEDIRE PRONTAMENTE E
RISPETTOSAMENTE SENZA FARE OSSERVAZIONI DI SORTA
AGLI IMPIEGATI, AGLI AGENTI DI
CUSTODIA ED ALLE PERSONE ADDETTE ALLO
STABILIMENTO.

ART. 82
(OBBLIGO DEL SILENZIO)

IL SILENZIO, OLTRE CHE NEI CASI ESPRESSAMENTE INDICATI
DA QUESTO REGOLAMENTO E NEGLI SPOSTAMENTI
COLLETTIVI, È OBBLIGATORIO
NELLE ORE E NEI LUOGHI DETERMINATI DAI REGOLAMENTI
INTERNI DEI SINGOLI STABILIMENTI.

QUANDO NON È OBBLIGATORIO IL SILENZIO, I DETENUTI
DEBBONO PARLARE A BASSA VOCE.

ART. 80
(OBBLIGO DI NON LASCIARE IL POSTO)

IL DETENUTO NON PUÒ LASCIARE IL POSTO ASSEGNATOGLI
SENZA ESSERE ACCOMPAGNATO DA UN AGENTE DI
CUSTODIA.

AI DETENUTI CHE DURANTE IL GIORNO SONO AMMESSI A
VITA IN COMUNE NELLE OFFICINE O IN ALTRE LOCALITÀ È
VIETATO DI TORNARE NELLE
CELLE O NEI DORMITORI, PRIMA DELL'ORA PRESCRITTA,
SENZA IL PERMESSO DEL COMANDANTE O CAPOGUARDIA.

ART. 83
(CONTEGNO DEI DETENUTI)

I DETENUTI DEBBONO TENERE UN CONTEGNO RISPETTOSO VERSO GLI IMPIEGATI DELLO STABILIMENTO E GLI AGENTI DI CUSTODIA, E VERSO LE PERSONE AMMESSE A VISITARE LO STABILIMENTO, O CHE VI ACCEDONO PER QUALUNQUE ALTRA RAGIONE.

ART. 86
(DIVIETO DI CANTI E DI GRIDA)

SONO ASSOLUTAMENTE PROIBITI I CANTI, LE GRIDA, LE PAROLE SCORRETTE, LE DOMANDE E I RECLAMI COLLETTIVI, E OGNI DISCORSO IN LINGUAGGIO CONVENZIONALE O COMUNQUE NON INTELLEGIBILE.

ART. 84

(OBBLIGO DI PARLARE A VOCE BASSA. DIVIETO DI RIVOLGERE LA PAROLA AI VISITATORI)

PER RISPONDERE A DOMANDE O PER DARE SPIEGAZIONI ALLE PERSONE INCARICATE DELLA SORVEGLIANZA O ISTRUZIONE, I DETENUTI SONO OBBLIGATI A PARLARE A BASSA VOCE.

ART. 87

NON POSSONO RIVOLGERE LA PAROLA O RISPONDERE ALLE PERSONE AMMESSE A VISITARE LO STABILIMENTO.

(DIVIETO DI DANNEGGIARE E DI IMBRATTARE I LOCALI E GLI OGGETTI DI CORREDO)

È VIETATO AI DETENUTI DI DANNEGGIARE E DI IMBRATTARE IL FABBRICATO; DI FARVI ISCRIZIONI O SEGNI DI QUALSIASI SPECIE; DI RIPOSARE SUL LETTO VESTITI O DI STARVI SPOGLIATI DURANTE IL GIORNO SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO; DI RECARRE GUASTI AL VESTIARIO, AGLI OGGETTI DI CORREDO E AL MATERIALE MOBILE O INFISSO DELLO STABILIMENTO, APPARTENENTE ALL'AMMINISTRAZIONE, AGLI IMPRENDITORI O COMMITTENTI; DI SERVIRSI DEGLI UTENSILI AVUTI IN CONSEGNA PER USO DIVERSO DA QUELLO A CUI SONO DESTINATI E DI COMMITTERE UN ATTO QUALSIASI CONTRARIO ALLA DECENZA OVVERO ALLA BUONA CONSERVAZIONE DEI LOCALI E DEGLI OGGETTI MOBILI DELLO STABILIMENTO.

ART. 85
(CONTEGNO DEI DETENUTI CON I COMPAGNI)

I DETENUTI DEBBONO TENERE UN CONTEGNO CORRETTO VERSO I COMPAGNI ED È LORO VIETATO DI CHIEDERE AD ALCUNO, IN QUALSIASI TEMPO E PER QUALSIASI PRETESTO, VIVERI, BEVANDE ED OGGETTI. SE SONO INCARICATI DELLE MANSIONI DI CAPI O SOTTOCAPI D'ARTE, DEVONO ISTRUIRE GLI APPRENDISTI E VIGILARE AFFINCHÉ TUTTI LAVORINO CON ZELO E ASSIDUITÀ.

ART. 88
(OBBLIGO DI RISARCIRE I DANNI)

IL DETENUTO CHE RECA DANNI ALLO STABILIMENTO O AGLI OGGETTI CHE SONO IN ESSO, O CHE GLI SONO STATI CONSEGNATI, DEVE RISARCIRLI SENZA PREGIUDIZIO DELL'EVENTUALE PROCEDIMENTO PENALE E DISCIPLINARE. IL PRELEVAMENTO DELLE SOMME OCCORRENTI VIENE FATTO SUL DANARO DI CUI SI TROVA O SI TROVERÀ PROVVISORIO L'AUTORE DEL DANNO E CON PREFERENZA SUL FONDO PARTICOLARE.

QUANDO IL DANNO È PRODOTTO IN UN LOCALE IN CUI SONO PIÙ DETENUTI, E L'AUTORE DEL DANNO È SCONOSCIUTO, AL RISARCIMENTO SONO OBBLIGATI SOLIDALMENTE TUTTI I DETENUTI PRESENTI NEL MOMENTO IN CUI IL DANNO STESSO FU CAGIONATO, O, SE TALE MOMENTO NON È STATO POSSIBILE ACCERTARE, TUTTI QUELLI CHE SONO DETENUTI NEL LOCALE AL MOMENTO IN CUI IL DANNO VIENE CONSTATATO.

ART. 89
(DIVIETO DI TENERE OGGETTI OFFENSIVI O DI VALORE)

NESSUN DETENUTO PUÒ TENERE PRESSO DI SÈ DANARO, OGGETTI DI VALORE, RASOI, TEMPERINI, COLTELLI, FORBICI O ALTRI STRUMENTI ED OGGETTI ATTI AD OFFENDERE.

L'AUTORITÀ DIRIGENTE PUÒ, PER RAGIONI DI LAVORO O PER NECESSITÀ PERSONALI DEL DETENUTO, CONSENTIRE IL POSSESSO DI UTENSILI E DI OGGETTI CHE NON FANNO PARTE DELL'ABITUALE CORREDO DEL DETENUTO.

ART. 90
(ISTANZE: COME DEVONO ESSERE FATTE E PRESENTATE)

I DETENUTI, OLTRE I RECLAMI AL GIUDICE DI SORVEGLIANZA, NEI CASI SPECIFICATI DAL REGOLAMENTO, POSSONO FAR PERVENIRE ISTANZE, ANCHE IN BUSTA CHIUSA, AL CAPO DEL GOVERNO, AL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA, ALL'AUTORITÀ DIRIGENTE, AI CAPI DEL PUBBLICO MINISTERO, AL GIUDICE DI SORVEGLIANZA, AL DIRETTORE GENERALE PER GLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA, E, SE SI TRATTA DI IMPUTATI, ANCHE ALL'AUTORITÀ A DISPOSIZIONE DELLA QUALE SI TROVANO.

I RECLAMI SONO POSTI DAGLI STESSI DETENUTI NELLA CASSETTA CHIUSA A CHIAVE DESTINATA A RACCOGLIERE LA CORRISPONDENZA.

OGNI RECLAMO È TRASMESSO ALL'AUTORITÀ ALLA QUALE È DIRETTO, UNITO ALL'ESTRATTO DELLA CARTELLA BIOGRAFICA (MOD. 12).

PER LE ISTANZE, PER LE IMPUGNAZIONI E PER OGNI ALTRA DICHIARAZIONE PREVEDUTE DALL'ARTICOLO 80 DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE, È TENUTO UN REGISTRO IN ORDINE CRONOLOGICO PROGRESSIVO (MOD. 13). IL REGISTRO, PRIMA DI ESSER POSTO IN USO, È PRESENTATO AL PROCURATORE DEL RE CHE NE FA NUMERARE CIASCUNA PAGINA, SEGNANDOLA COL SIGILLO DEL PROPRIO UFFICIO. IN FINE DEL REGISTRO IL PROCURATORE DEL RE INDICA IL NUMERO COMPLESSIVO DELLE PAGINE E VI APPONE LA DATA E LA SOTTOSCRIZIONE. IL REGISTRO È TENUTO DAL DIRETTORE DELLO STABILIMENTO O DA UN FUNZIONARIO DA LUI DELEGATO SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ, E DEVE ESSERE ESIBITO ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA OGNI VOLTA CHE LO RICHIEDE.

LE ISTANZE, LE IMPUGNAZIONI E LE DICHIARAZIONI INDICATE NEL CAPOVERSO PRECEDENTE SONO COMUNICATE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA MEDIANTE ESTRATTO O COPIA AUTENTICA (MOD. 14), ANCHE COL MEZZO DI LETTERA RACCOMANDATA, E, NEI CASI DI SPECIALE URGENZA, COL MEZZO DI TELEGRAMMA CONFERMATO DA LETTERA RACCOMANDATA.

ART. 91
(PERMESSO DI RIVOLGERSI AL DIRETTORE)

I DETENUTI POSSONO SEMPRE RIVOLGERSI AL DIRETTORE, DIRETTAMENTE O PER MEZZO DELLE PERSONE PREPOSTE ALLA LORO VIGILANZA, OGNI QUALVOLTA RITENGONO AVERNE MOTIVI PLAUSIBILI; MA NON POSSONO MAI ESPORRE I LORO RECLAMI ALLA PRESENZA DEI COMPAGNI, E DEBBONO ATTENDERE DI ESSERE CHIAMATI PER DIRE LE LORO RAGIONI.

I DETENUTI POSSONO ANCHE CHIEDERE LA VISITA DEL CAPPELLANO, DEL MEDICO, DEL COMANDANTE O CAPOGUARDIA, RIVOLGENDOSI ALL'AGENTE DI SERVIZIO.

LE DETENUTE DEBBONO RIVOLGERSI ALLE SUORE O ALLE GUARDIANE.

ART. 92
(AFFISSIONE DELLE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI. ELENCO DEGLI AVVOCATI)

L'ESTRATTO DELLE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI, CONCERNENTI IL FUNZIONAMENTO E LA DISCIPLINA DEGLI STABILIMENTI CARCERARI E GLI OBBLIGHI DEI DETENUTI, DEVE ESSERE AFFISSO, OLTRE CHE NELLE CELLE, NELLE SALE DI LAVORO E DI RIUNIONE E IN QUELLE DESTINATE AI COLLOQUI.

NELLE SEZIONI DESTINATE AGLI IMPUTATI DEVE ESSERE ANCHE AFFISSO L'ELENCO DEGLI AVVOCATI TRASMESSO DALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA.

ART. 93
(DIVIETO DI GIOUCHI NON ESPRESSAMENTE CONSENTITI DAI REGOLAMENTI)

I GIOUCHI ED OGNI ALTRA OCCUPAZIONE NON ESPRESSAMENTE CONSENTITI DAI REGOLAMENTI SONO PROIBITI.

ART. 94

(DENUNZIA ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA DEI REATI COMMESSI NELLO STABILIMENTO)

NEL CASO DI REATI COMMESSI NELLO STABILIMENTO, L'AUTORITÀ DIRIGENTE NE ACCERTA LE CIRCOSTANZE DI FATTO E REDIGE IMMEDIATAMENTE PROCESSO VERBALE, INDICANDO I NOMI DI COLORO CHE FURONO PRESENTI AL FATTO.

IL VERBALE, DEBITAMENTE SOTTOSCRITTO, È TRASMESSO ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA COMPETENTE E, IN COPIA, AL MINISTERO.

IL MEDICO, SE HA PRESTATO LA PROPRIA OPERA OD ASSISTENZA, DEVE, SUBITO OVVERO ENTRO LE VENTiquattro ORE, SECONDO LA GRAVITÀ DEL CASO, PRESENTARE REFERTO SCRITTO ALL'AUTORITÀ DIRIGENTE E A QUELLA GIUDIZIARIA.

ART. 95
(DIVIETO DI CONTRATTARE)

I DETENUTI NON POSSONO FARE ALCUN CONTRATTO ORALE O SCRITTO, ANCHE LIMITATAMENTE AD OGGETTI, VITTO O ALTRO DI CUI SONO IN POSSESSO NEL CARCERE, SENZA L'AUTORIZZAZIONE DELL'AUTORITÀ DIRIGENTE. PER GLI IMPUTATI, OCCORRE ANCHE L'AUTORIZZAZIONE DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA.

LA AUTORITÀ DIRIGENTE NON PUÒ AUTORIZZARE I DETENUTI AD ACQUISTARE PRODOTTI DELLE MANIFATTURE DELLO STABILIMENTO. L'AUTORIZZAZIONE PUÒ ESSERE DATA DAL MINISTERO O PER CASI SINGOLI O CON NORME DI CARATTERE GENERALE.

LA STIPULAZIONE DI ATTI PUBBLICI PERMESSI AI DETENUTI DEVE FARSI NEGLI UFFICI DELLA DIREZIONE O DEL COMANDANTE O CAPOGUARDIA, OVVERO NELL'INFIRMERIA SE IL DETENUTO È AMMALATO, MA SEMPRE IN PRESENZA DI UN IMPIEGATO DELLA DIREZIONE.

CAPITOLO IV COLLOQUI

ART. 96 (COLLOQUI CON I DETENUTI)

NESSUNA PERSONA ESTRANEA ALL'AMMINISTRAZIONE DELLO STABILIMENTO O ALLA SORVEGLIANZA DEI DETENUTI PUÒ ESSERE AMMESSA A COLLOQUIO CON ESSI, SENZA UN PERMESSO SCRITTO (MOD. 15) DELLA AUTORITÀ GIUDIZIARIA COMPETENTE, SE SI TRATTA DI IMPUTATO; O DELL'AUTORITÀ DI PUBBLICA SICUREZZA, SE SI TRATTA DI DETENUTO A SUA DISPOSIZIONE; OVVERO DELL'AUTORITÀ DIRIGENTE O DEL MINISTERO, SE SI TRATTA DI CONDANNATO.

NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO IL PERMESSO DI COLLOQUIO A PERSONE DIVERSE DAI DIFENSORI È CONCEDUTO DAL PUBBLICO MINISTERO O DAL PRETORE.

L'AUTORITÀ DIRIGENTE DEL CARCERE DÀ ESECUZIONE IMMEDIATA AI PERMESSI CON LE CAUTELE STABILITE DALL'AUTORITÀ CHE LI HA RILASCIATI.

SE IL DETENUTO TROVASI IN PUNIZIONE O SE IL GIUDICE ISTRUTTORE, IL PUBBLICO MINISTERO O UN'ALTRA AUTORITÀ GIUDIZIARIA COMPETENTE

HANNO VIETATO IL COLLOQUIO, L'AUTORITÀ DIRIGENTE SOSPENDE DI DARE CORSO AL PERMESSO E INFORMA L'AUTORITÀ CHE LO RILASCIÒ DELLE CAUSE DELLA SOSPENSIONE.

LA STESSA NORMA DEVE ESSERE SEGUITA DALL'AUTORITÀ DIRIGENTE SE, PER GRAVI RAGIONI DI DISCIPLINA INTERNA, REPUTA OPPORTUNO DI NON DARE CORSO AD UN PERMESSO DI COLLOQUIO.

IL COLLOQUIO NON DEVE ECCEDERE LA DURATA DI MEZZ'ORA. IN CASI ECCEZIONALI L'AUTORITÀ DIRIGENTE PUÒ FAR PROTRARRE IL COLLOQUIO FINO AD UN'ORA.

I PERMESSI DI COLLOQUIO VALGONO PER UNA SOLA VOLTA E PEL GIORNO IN ESSI INDICATO. SONO ANNOTATI IN APPOSITO REGISTRO (MOD. 16) E CONSERVATI NEGLI UFFICI DELLA DIREZIONE.

ART. 97 (IDENTIFICAZIONE DELLE PERSONE AMMESSE A COLLOQUIO)

LE PERSONE AMMESSE A COLLOQUIO CON DETENUTI DEVONO ESSERE CONOSCIUTE DALLA DIREZIONE, O PRESENTARE UN CERTIFICATO DEL PODESTÀ DEL COMUNE DI RESIDENZA CHE NE ATTESTI L'IDENTITÀ E, QUANDO OCCORRA, IL GRADO DI PARENTELA.

PER IL COLLOQUIO CON GLI IMPUTATI È SUFFICIENTE LA PRESENTAZIONE DEL PERMESSO RILASCIATO DALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA COMPETENTE E DELLA CARTA D'IDENTITÀ.

IL COMANDANTE O CAPOGUARDIA E GLI AGENTI DI CUSTODIA, LA SUPERIORA DELLE SUORE, LE SUORE E LE GUARDIANE DEVONO VIGILARE AFFINCHÉ LE PERSONE AMMESSE A COLLOQUIO COI DETENUTI SIANO EFFETTIVAMENTE QUELLE INDICATE NEL PERMESSO.

IN CASO DI DUBBIO SULLA LORO IDENTITÀ, L'AMMISSIONE AL COLLOQUIO DEVE ESSERE SOSPESA FINO ALL'ESITO DI PIÙ AMPIE INFORMAZIONI E VERIFICHE.

SI APPLICA LA DISPOSIZIONE DELL'ARTICOLO 59 CIRCA IL DIVIETO DI ENTRARE ARMATI NEGLI STABILIMENTI E DI PORTARVI OGGETTI NON CONSENTITI.

GLI ADDETTI ALLA CUSTODIA DELLO STABILIMENTO CHE SONO UFFICIALI DI POLIZIA GIUDIZIARIA POSSONO PROCEDERE A PERQUISIZIONE PERSONALE SU DI CHI SI PRESENTA PER IL COLLOQUIO, QUANDO ABBIANO FONDATA MOTIVO DI SOSPETTO.

NON SONO AMMESSE A COLLOQUIO LE PERSONE IN STATO DI UBRIACHEZZA, ANCHE SE MUNITE DI REGOLARE PERMESSO.

ART. 98
(MODALITÀ DEI COLLOQUI)

I COLLOQUI SI TENGONO IN APPOSITI LOCALI, CON L'ASSISTENZA DEGLI AGENTI DI CUSTODIA, DELLE SUORE O DELLE GUARDIANE.

L'AUTORITÀ CHE CONCEDE IL COLLOQUIO PUÒ DISPORRE, PER RAGIONI ECCEZIONALI, CHE QUESTO SIA TENUTO IN UN LOCALE DISTINTO, FERME TUTTE LE ALTRE MODALITÀ E CONDIZIONI PRESCRITTE IN QUESTO CAPITOLO.

PER I DETENUTI INFERMI, I COLLOQUI POSSONO AVER LUOGO NELL'INFERMERIA.

I COLLOQUI TRA GLI IMPUTATI E GLI AVVOCATI HANNO LUOGO IN SALE SPECIALI, SORVEGLIATE DAGLI AGENTI DI CUSTODIA OVVERO DALLE SUORE O DALLE GUARDIANE. LA SORVEGLIANZA DEVE ESSERE ESERCITATA IN MODO DA ASSICURARE CHE OGNI GESTO O MOVIMENTO DEGLI IMPUTATI SIA CONTROLLATO, SENZA CHE SI POSSANO UDIRE LE CONVERSAZIONI.

I COLLOQUI DI DETENUTI DI DIVERSE CATEGORIE, O DI SESSO DIVERSO, HANNO LUOGO IN LOCALI SEPARATI O IN TEMPO DIVERSO.

NON POSSONO, DI REGOLA, ESSERE AMMESSE CONTEMPORANEAMENTE A COLLOQUIO CON UN DETENUTO PIÙ DI TRE PERSONE. È CONSENTITO DI

DEROGARE A TALE NORMA QUANDO IL COLLOQUIO È CONCEDUTO A PROSSIMI CONGIUNTI DEL DETENUTO.

È VIETATO ALLE PERSONE AMMESSE A COLLOQUIO DI PARLARE A BASSA VOCE COL DETENUTO, DI SERVIRSI DI UN LINGUAGGIO SCONVENIENTE O CONVENZIONALE O COMUNQUE NON INTELLIGIBILE, DI DAR NOTIZIE CHE POSSANO IN MODO QUALSIASI TURBARE IL CORSO REGOLARE DELLA GIUSTIZIA E LA DISCIPLINA INTERNA DELLO STABILIMENTO.

ART. 99
(SOSPENSIONE DEL COLLOQUIO)

QUANDO IL PERSONALE DI CUSTODIA CHE ASSISTE AL COLLOQUIO HA MOTIVO DI SOSPETTARE CHE LA PERSONA AMMESSA A COLLOQUIO E IL DETENUTO TENGONO INTELLIGENZE PERICOLOSE O COMUNQUE ILLECITE, SOSPENDE IMMEDIATAMENTE IL COLLOQUIO RIFERENDONE PER MEZZO DEL COMANDANTE O CAPOGUARDIA ALL'AUTORITÀ DIRIGENTE.

QUESTA, SE SI TRATTA DI CONDANNATI, PROVVEDE SECONDO LE CIRCOSTANZE, CONFERMANDO O REVOCANDO LA SOSPENSIONE; SE SI TRATTA DI IMPUTATI E NON RITIENE CHE LA SOSPENSIONE DEBBA ESSERE REVOCATA, NE RIFERISCE ALLA AUTORITÀ GIUDIZIARIA COMPETENTE.

LA PERSONA AMMESSA A COLLOQUIO, CHE TRASGREDISCE ALLE NORME INDICATE IN QUESTO ARTICOLO E NELLO ULTIMO CAPOVERSO DELL'ARTICOLO PRECEDENTE, È FATTA USCIRE DALLO STABILIMENTO. POSSONO ALTRESÌ ESSERLE NEGATI ULTERIORI PERMESSI DI COLLOQUIO DALL'AUTORITÀ COMPETENTE A CONCEDERLI.

ART. 100

(LIMITAZIONE DEI COLLOQUI PER GLI IMPUTATI)

NON PUÒ ESSERE, DI REGOLA, CONCEDUTO PERMESSO DI COLLOQUIO A PERSONE CHE NON SIANO PROSSIMI CONGIUNTI DELL'IMPUTATO O CHE ABBIANO RIPORTATO GRAVI CONDANNE PER DELITTI O CHE SIANO SOTTOPOSTE A PROCEDIMENTO PENALE PER DELITTO NON COLPOSO E A PERSONE CHE SIANO SOTTOPOSTE ALLA LIBERTÀ VIGILATA O ALL'AMMONIZIONE.

ART. 101
(LIMITAZIONE DEI COLLOQUI PER I CONDANNATI)

AI CONDANNATI NON POSSONO ESSERE CONCEDUTI COLLOQUI CHE COI PROSSIMI CONGIUNTI; MA SONO, DI REGOLA, ESCLUSE DAI COLLOQUI LE PERSONE CHE HANNO RIPORTATO GRAVI CONDANNE PER DELITTI O CHE SONO SOTTOPOSTE A PROCEDIMENTO PENALE PER DELITTO NON COLPOSO O ALLA LIBERTÀ VIGILATA O ALL'AMMONIZIONE, LE DONNE DI FACILI COSTUMI, COLORO CHE TENGONO CASE DI TOLLERANZA E I DELINQUENTI ABITUALI, PROFESSIONALI O PER TENDENZA.

IL MINISTERO PUÒ CONCEDERE COLLOQUI CON PERSONE CHE DIMOSTRINO LEGITTIMO E GRAVE INTERESSE A CONFERIRE COL CONDANNATO, E PUÒ ALTRESÌ AUTORIZZARE UNA PERSONA DI SPECCHIATA MORALITÀ, DESIGNATA DAI PROSSIMI CONGIUNTI, AD AVERE COLLOQUI, IN LORO VECE, COI CONDANNATI.

GLI IMPUTATI, I CONDANNATI ALL'ARRESTO E I CONDANNATI INDICATI NEI NUMERI 1, 2 E 3 DELL'ARTICOLO 39 POSSONO AVERE COLLOQUI UNA VOLTA LA SETTIMANA.

I CONDANNATI ALL'ERGASTOLO POSSONO AVERE COLLOQUI UNA VOLTA AL MESE.

TUTTI GLI ALTRI CONDANNATI POSSONO AVERE COLLOQUI UNA VOLTA OGNI QUINDICI GIORNI.

AI DETENUTI GRAVEMENTE INFERMI POSSONO ESSERE CONCEDUTI COLLOQUI ANCHE FUORI DEI LIMITI SUDDETTI.

ART. 102
(NORME SPECIALI PER I COLLOQUI DEGLI IMPUTATI CON I DIFENSORI)

IL DIFENSORE, QUANDO PUÒ CONFERIRE CON L'IMPUTATO DETENUTO PREVIA AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE, AI TERMINI DELL'ARTICOLO 135 DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE, È AMMESSO A COLLOQUIO DOPO CHE HA PRESENTATO ALL'AUTORITÀ PREPOSTA ALLO STABILIMENTO LA NECESSARIA AUTORIZZAZIONE.

NEGLI ALTRI CASI INDICATI NEL SUDDETTO ARTICOLO 135 DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE IL DIFENSORE, IL QUALE PRESENTI L'AVVISO DI NOMINA, È AMMESSO AL COLLOQUIO DOPO CHE ALL'AUTORITÀ PREDETTA SIA PERVENUTA NOTIZIA DELL'AVVENUTO DEPOSITO DEGLI ATTI A NORMA DELL'ARTICOLO 372 DEL CODICE STESSO, O DELLA RICHIESTA DI CITAZIONE FATTA DAL PUBBLICO MINISTERO O DELLA CITAZIONE ORDINATA DAL PRETORE.

IN OGNI CASO, PRIMA DI AMMETTERE IL DIFENSORE AL COLLOQUIO, L'AUTORITÀ PREPOSTA ALLO STABILIMENTO HA L'OBBLIGO DI ACCERTARSI DELLA IDENTITÀ PERSONALE DI LUI.

CAPITOLO V CORRISPONDENZA

ART. 103

(VISTO DELLA CORRISPONDENZA. CASI DI DIVIETO)

I DETENUTI NON POSSONO RICEVERE O INVIARE LETTERE E ALTRI SCRITTI SENZA CHE PRIMA SIANO STATI LETTI E VISTATI DALLA AUTORITÀ DIRIGENTE.

SE SI TRATTA DI IMPUTATI, L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA PUÒ DISPORRE CHE LA CORRISPONDENZA NON ABBAIA CORSO SENZA IL SUO VISTO.

IL VISTO, CON LA DATA DEL GIORNO, DEVE ESSERE APPOSTO SOTTO LA FIRMA DEL MITTENTE.

ALLORCHÈ L'AUTORITÀ DIRIGENTE RITIENE DI NON DAR CORSO AD UNA CORRISPONDENZA PROCEDE AL SEQUESTRO DI ESSA.

SE LA CORRISPONDENZA SEQUESTRATA RIGUARDA UN FATTO PER CUI È IN CORSO O PUÒ ESSERE INIZIATO PROCEDIMENTO PENALE, È TRASMESSA AL PROCURATORE DEL RE. SE, COMUNQUE, ESSA HA ATTINENZA CON L'ORDINE E LA SICUREZZA PUBBLICA, È TRASMESSA AL PREFETTO E IMMEDIATAMENTE NE VIENE INFORMATO IL MINISTERO.

LA CORRISPONDENZA È POSTA DAGLI STESSI DETENUTI IN UN'APPOSITA CASSETTA CHIUSA A CHIAVE TENUTA COSTANTEMENTE NEL LOCALE DI SCRITTURA; AI DETENUTI CHE SONO IN CELLA VIENE PRESENTATA OGNI GIORNO, A QUESTO SCOPO, UN'ALTRA CASSETTA CHIUSA A CHIAVE.

LA CHIAVE DELLE CASSETTE È CUSTODITA DALL'AUTORITÀ DIRIGENTE, LA QUALE OGNI GIORNO FA PERVENIRE LE LETTERE AL LORO RECAPITO, CON L'OSSERVANZA DI QUANTO È PRESCRITTO DAL REGOLAMENTO.

ART. 104
(LIMITAZIONI NELLA CORRISPONDENZA)

GLI IMPUTATI, I CONDANNATI ALL'ARRESTO E QUELLI INDICATI NEI NUMERI 1, 2 E 3 DELL'ARTICOLO 39 POSSONO INVIARE CORRISPONDENZA

DUE VOLTE LA SETTIMANA, I CONDANNATI ALL'ERGASTOLO DUE VOLTE AL MESE, TUTTI GLI ALTRI CONDANNATI UNA VOLTA LA SETTIMANA.

ART. 105
(CORRISPONDENZA FRA CONDANNATI)

LA CORRISPONDENZA FRA CONDANNATI O FRA CONDANNATI E SOTTOPOSTI A MISURA DI SICUREZZA DETENTIVA O A CONFINO DI POLIZIA, DI REGOLA, È PERMESSA SOLO QUANDO SI TRATTA DI CONGIUNTI ENTRO IL SECONDO GRADO O DI CONIUGI.

NEGLI ALTRI CASI IL MINISTERO PUÒ PERMETTERLA PER GIUSTIFICATI MOTIVI.

CAPITOLO VI INFERMITÀ FISICA O PSICHICA SOPRAVVENUTA
NASCITE E DECESSI

ART. 106
(INFERMITÀ PSICHICA SOPRAVVENUTA)

SE UN DETENUTO DÀ SEGNI DI ALIENAZIONE MENTALE, IL MEDICO DISPONE CHE SIA POSTO IN OSSERVAZIONE E PRESCRIVE LE CAUTELE E I PROVVEDIMENTI CHE RITIENE OPPORTUNI PER ACCERTARE SE LA ALIENAZIONE EFFETTIVAMENTE SUSSISTE, E PER GARANTIRE LA SICUREZZA DELL'INFERMO E L'ORDINE DELLO STABILIMENTO.

DELLE OSSERVAZIONI FATTE E DEI PROVVEDIMENTI DATI IL MEDICO INFORMA PER ISCRITTO LA DIREZIONE, LA QUALE RIFERISCE AL MINISTERO.

SE L'INFERMITÀ PSICHICA SOPRAVVVIENE AD UN IMPUTATO, IL DIRETTORE NE INFORMA IMMEDIATAMENTE L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA CHE PROCEDE.

SE L'INFERMITÀ PSICHICA SOPRAVVVIENE AD UN CONDANNATO, DURANTE L'ESECUZIONE DELLA PENA, IL DIRETTORE NE INFORMA IMMEDIATAMENTE IL PROCURATORE DEL RE, IL QUALE, SENTITO L'ISPETTORE SANITARIO DEL MINISTERO, PROVOCA DAL GIUDICE DI SORVEGLIANZA I PROVVEDIMENTI INDICATI NELL'ARTICOLO 148 DEL CODICE PENALE.

L'AUTORITÀ DIRIGENTE DEL MANICOMIO INFORMA MENSILMENTE IL PROCURATORE DEL RE SULLE CONDIZIONI DEL CONDANNATO PER IL QUALE L'ESECUZIONE DELLA PENA FU SOSPESA. IL PROCURATORE DEL RE, QUANDO SONO CESSATE LE RAGIONI CHE DETERMINARONO IL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE, NE PROVOCA LA REVOCA DAL GIUDICE DI SORVEGLIANZA ED INFORMA IL MINISTERO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONDANNATO A UNO STABILIMENTO DI PENA.

IL RICOVERO NELL'INFERMERIA DI UN ALTRO STABILIMENTO OVVERO IN UN PUBBLICO OSPEDALE O IN UNA CASA DI CURA, CHE OFFRA LE NECESSARIE GARANZIE DI SICUREZZA, DEVE ESSERE AUTORIZZATO DAL MINISTERO, TRANNE NEI CASI D'URGENZA.

PER GLI IMPUTATI, IL PROVVEDIMENTO DI TRASFERIMENTO IN UN PUBBLICO OSPEDALE O IN UNA CASA DI CURA È DATO CON ORDINE SCRITTO DEL GIUDICE ISTRUTTORE DURANTE L'ISTRUZIONE FORMALE, DEL PUBBLICO MINISTERO DURANTE L'ISTRUZIONE SOMMARIA, DEL PRESIDENTE DURANTE GLI ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO O NEL GIUDIZIO, O DEL PRETORE NEI PROCEDIMENTI PER REATI DI SUA COMPETENZA.

APPENA È CESSATO IL BISOGNO O SONO CESSATE LE GARANZIE DI SICUREZZA, IL TRASFERIMENTO È REVOCATO DALLE AUTORITÀ COMPETENTI.

QUANDO IL DETENUTO È IN PERICOLO DI VITA IL MEDICO DEVE DARNE AVVISO AL DIRETTORE E AL CAPPELLANO. IL DIRETTORE NE DÀ NOTIZIA AI PARENTI PIÙ PROSSIMI CHE RISULTANO DAGLI ATTI O CHE COMUNQUE GLI SONO NOTI E, SE POSSIBILE, ANCHE AD ALTRE PERSONE INDICATE DAL DETENUTO. TRATTANDOSI DI IMPUTATO, IL DIRETTORE AVVERTE ANCHE L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA COMPETENTE.

ART. 107

(CURA DEI DETENUTI. PASSAGGIO NELLE INFERMERIE E RICOVERO IN OSPEDALI ESTERNI)

I DETENUTI INFERMI VENGONO CURATI NELLA LORO CELLA, CAMERA, O CUBICOLO; MA IL MEDICO, AVUTO RIGUARDO ALL'INDOLE O ALLA GRAVITÀ DELLA MALATTIA, PUÒ PROPORRE CHE IL DETENUTO SIA RICOVERATO NELL'INFERMERIA DELLO STESSO O DI UN ALTRO STABILIMENTO.

PUÒ PROPORRE ANCHE, NEL CASO DI MALATTIA GRAVE CHE NON POSSA ESSERE CURATA SENZA PERICOLO NELLO STABILIMENTO, IL RICOVERO IN UN LUOGO ESTERNO DI CURA.

IL PASSAGGIO ALL'INFERMERIA È DISPOSTO DAL DIRETTORE.

ART. 108 (INFERMERIE)

LE INFERMERIE SONO FORNITE DI SPECIALI SUPPELLETTILI ED EFFETTI DI BIANCHERIA E VESTIARIO E DI QUANT'ALTRO È NECESSARIO PER IL TRATTAMENTO E LA CURA DEGLI INFERMI.

IN OGNI INFERMERIA APPOSITI AMBIENTI SEPARATI SONO DESTINATI AGLI AFFETTI DA MALATTIE CONTAGIOSE.

ART. 109
(INTERVENTO DI ALTRI MEDICI)

IN CASI ECCEZIONALI, SU RICHIESTA DEL DETENUTO E SU CONFORME PARERE DEL MEDICO DELLO STABILIMENTO, IL MINISTERO PUÒ AUTORIZZARE L'INTERVENTO, PER UNA O PIÙ VOLTE, DI UN MEDICO DI FIDUCIA, SE IL DETENUTO È IN CONDIZIONE DI PROVVEDERE ALLA SPESA.

SE RICORRE UN'ASSOLUTA URGENZA, L'INTERVENTO DI UN MEDICO DI FIDUCIA È AUTORIZZATO DAL DIRETTORE DELLO STABILIMENTO, CHE NE RIFERISCE IMMEDIATAMENTE AL MINISTERO.

SE SI TRATTA DI IMPUTATO, L'AUTORIZZAZIONE È DATA DALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA COMPETENTE.

ART. 110
(NASCITE IN CARCERE E RELATIVI PROVVEDIMENTI)

QUANDO UNA DETENUTA PARTORISCE IN CARCERE, L'AUTORITÀ DIRIGENTE TRASMETTE, ENTRO LE VENTiquATTRO ORE, LA DICHIARAZIONE DELLA NASCITA ALL'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE, AL PARROCO O AL MINISTRO DI ALTRO CULTO PROFESSATO DALLA DONNA, E, SE SI TRATTA DI UN'IMPUTATA, NE DÀ IMMEDIATO AVVISO ALLA COMPETENTE AUTORITÀ GIUDIZIARIA.

DELLA NASCITA SONO INFORMATI LA FAMIGLIA DELLA DETENUTA ED IL RAPPRESENTANTE DELL'OPERA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELLA MATERNITÀ E INFANZIA. SONO INDICATE, QUANDO SUSSISTONO, LE RAGIONI PER CUI IL NEONATO NON PUÒ ESSERE LASCIATO ALLE CURE DELLA DETENUTA.

ART. 111
(DECESSI E PROVVEDIMENTI RELATIVI)

NEL CASO DI MORTE DI UN DETENUTO, IL MEDICO, FATTE LE CONSTATAZIONI DI LEGGE, PRESENTA RAPPORTO ALLA DIREZIONE.

IL COMANDANTE O CAPOGUARDIA FA IMMEDIATA DENUNZIA DELLA MORTE (MOD. 17) ALL'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE E L'AUTORITÀ DIRIGENTE DISPONE CHE NE SIA FATTA ANNOTAZIONE NEI REGISTRI DELLO STABILIMENTO, INFORMANDO L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA COMPETENTE PER IL PROCEDIMENTO O PER L'ESECUZIONE ED IL PROCURATORE DEL RE O IL PRETORE DEL LUOGO.

SI PROCEDE SUBITO ALL'INVENTARIO DEGLI OGGETTI LASCIATI DAL DEFUNTO, AL REGOLAMENTO E ALLA CHIUSURA DEL SUO CONTO CORRENTE. COPIA DELL'INVENTARIO, CON L'INDICAZIONE DEL FONDO RESIDUALE, È FATTA PERVENIRE AL PODESTÀ DEL COMUNE DI ORIGINE O DI RESIDENZA UNITAMENTE ALL'AVVISO DEL DECESSO, PER LE NOTIFICAZIONI ALLA FAMIGLIA E AGLI EREDI.

SE SI TRATTA DI DETENUTI STRANIERI O ITALIANI NATI ALL'ESTERO O DI ORIGINE SCONOSCIUTA, LE NOTIFICAZIONI SONO FATTE ANCHE AL PROCURATORE DEL RE PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA.

AVVENUTA LA MORTE DI UN DETENUTO, IL CAPPELLANO, NEL GIORNO STESSO DELLA SEPOLTURA O NELLA PRIMA RIUNIONE NELLO ORATORIO, NE DÀ NOTIZIA AGLI ALTRI DETENUTI, PRENDENDONE OCCASIONE PER OPPORTUNI AMMONIMENTI.

ART. 112

(SEPOLTURA DEI CADAVERI DEI DETENUTI. CONCESSIONE DEI CADAVERI DEI CONDANNATI A SCOPO DI STUDIO)

LA SEPOLTURA DEI CONDANNATI, OSSERVATE LE NORME DI POLIZIA SANITARIA, VIENE ESEGUITA, SENZA ALCUNA ECCEZIONE, MORE PAUPERUM.
LE SPESE OCCORRENTI SONO A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE.

IL MEDICO PUÒ PROCEDERE ALL'AUTOPSIA DEI CADAVERI DEI CONDANNATI. SE I CADAVERI DEI CONDANNATI SONO STATI CONCEDUTI A SCOPO DI STUDIO ALLE UNIVERSITÀ DEL REGNO, CON LE NORME E ALLE CONDIZIONI STABILITE DAL MINISTERO, IL MEDICO DELLO STABILIMENTO PUÒ ASSISTERE ALL'AUTOPSIA.

I CADAVERI DEI DETENUTI IMPUTATI SONO MESSI A DISPOSIZIONE DELLE FAMIGLIE. SE QUESTE NON PROVVEDONO ALLA SEPOLTURA, SI APPLICA LA PRIMA PARTE DI QUESTO ARTICOLO.

ART. 113
(EREDI DEL DETENUTO MORTO IN CARCERE)

IL FONDO DI LAVORO, IL FONDO PARTICOLARE E GLI OGGETTI DEL DEFUNTO SONO CONSEGNATI AGLI EREDI O AGLI ALTRI AVENTI DIRITTO, QUANDO ABBIANO PROVATO TALE LORO QUALITÀ.

DECORSO IL TERMINE DI SEI MESI DALLA NOTIFICAZIONE FATTA AI TERMINI DEL SECONDO CAPOVERSO DELL'ARTICOLO 111, SENZA CHE GLI EREDI O GLI ALTRI AVENTI DIRITTO SI SIANO PRESENTATI, GLI OGGETTI SONO VENDUTI E IL RICAVATO DALLA VENDITA COL DANARO APPARTENENTE AL DEFUNTO È VERSATO NELLA CASSA DELLE AMMENDE, SALVA LA FACOLTÀ DEGLI AVENTI DIRITTO DI FARNE RICHIESTA ENTRO UN ANNO DAL DECESSO.

SI PUÒ SUBITO PROCEDERE ALLA VENDITA DEGLI OGGETTI DEL DEFUNTO SE NON SONO DI FACILE CONSERVAZIONE O SUSSISTE PERICOLO DI DETERIORAMENTO.

CAPITOLO VII LAVORO

ART. 114
(ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO)

IL MINISTERO DETERMINA I LAVORI CHE DEBBONO ESSERE ORGANIZZATI NEI SINGOLI STABILIMENTI.

ART. 115
(LAVORO NELL'INTERNO DEGLI STABILIMENTI E ALL'APERTO)

IL LAVORO DEI DETENUTI PUÒ ESSERE ESEGUITO NELL'INTERNO DEGLI STABILIMENTI E ALL'APERTO.

IL LAVORO ALL'APERTO È QUELLO CHE SI ESEGUE FUORI DELLA CINTA MURARIA DELLO STABILIMENTO.

ART. 116
(LAVORO NELL'INTERNO DEGLI STABILIMENTI)

NELL'INTERNO DEGLI STABILIMENTI SONO ORGANIZZATE LAVORAZIONI CHE CONSENTANO DI DAR LAVORO ANCHE AI CONDANNATI SOTTOPOSTI A

ISOLAMENTO DIURNO PER MISURE DISCIPLINARI O PER
ESECUZIONE DI PENA.

ART. 117
(LAVORO ALL'APERTO)

IL LAVORO ALL'APERTO PUÒ ESSERE ORGANIZZATO O
NELLE CASE DI LAVORO ALL'APERTO O CON COLONNE
MOBILI DI DETENUTI CHE, USCENDO
DAGLI STABILIMENTI PER LAVORARE ALL'APERTO,
RIENTRINO, DOPO IL LAVORO, NELLO STABILIMENTO.

PUÒ ESSERE ALTRESÌ CONSENTITO CHE I DETENUTI
RIMANGANO DURANTE LA NOTTE FUORI DELLO
STABILIMENTO, PURCHÈ SUL POSTO DEL LAVORO
O NELLE IMMEDIATE VICINANZE POSSANO SISTEMARSI,
ANCHE CON CARATTERE DI PROVVISORIETÀ, ALLOGGI CHE
PRESENTINO ASSOLUTA GARANZIA
DI SICUREZZA E DI DISCIPLINA.

ART. 118

(SCOPI DEL LAVORO ALL'APERTO COMPIUTO DAI DETENUTI
IN OPERE DI BONIFICA E DI DISSODAMENTO DI TERRENI)

NELLE CASE DI LAVORO ALL'APERTO, QUANDO I DETENUTI
SONO ASSEGNATI A LAVORI AGRICOLI, DI BONIFICA E DI
DISSODAMENTO, L'ORGANIZZAZIONE
DEI SERVIZI DEVE AVERE PER FINE LA PROGRESSIVA E
GRADUALE CESSIONE DEI TERRENI, MIGLIORATI, AI
LAVORATORI LIBERI, NEI MODI
DI LEGGE.

ART. 119
(ASSEGNAZIONE DEI DETENUTI AL LAVORO)

L'ASSEGNAZIONE DEI DETENUTI AI DIVERSI LAVORI
ORGANIZZATI NELLO STABILIMENTO È FATTA DAL
DIRETTORE.

NELL'ASSEGNAZIONE DEI DETENUTI AL LAVORO SI DEVE
AVERE RIGUARDO, NEI LIMITI CONSENTITI
DALL'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO NEI
VARI STABILIMENTI, ALLE PRECEDENTI OCCUPAZIONI DI
CIASCUN DETENUTO E A QUELLE A CUI PROBABILMENTE
POTRÀ ATTENDERE DOPO LA
PENA, OLTRE ALLA SPECIE E ALLA DURATA DELLA PENA CHE
VIENE SCONTATA.

GLI IMPUTATI, I CONDANNATI ALL'ARRESTO, I CONDANNATI
INDICATI NEI NUMERI 1, 2, 3 DELL'ARTICOLO 39, E I
CONDANNATI ALLA RECLUSIONE
PER UN PERIODO INFERIORE AD UN ANNO POSSONO
ESSERE ASSEGNATI A LAVORI DIVERSI DA QUELLI
ORGANIZZATI NELLO STABILIMENTO, PURCHÈ
IL MINISTERO NE RICONOSCA LA POSSIBILITÀ E
L'OPPORTUNITÀ.

AI SERVIZI DOMESTICI DELLO STABILIMENTO POSSONO
ESSERE ADIBITI SOLAMENTE DETENUTI DI CONDOTTA
ESEMPLARE.

ART. 120
(AMMISSIONE DEI DETENUTI AL LAVORO ALL'APERTO)

L'AMMISSIONE AL LAVORO ALL'APERTO È DELIBERATA DAL
GIUDICE DI SORVEGLIANZA AL QUALE IL DIRETTORE OGNI
TRE MESI TRASMETTE L'ELENCO
DEI DETENUTI CHE DALLE CARTELLE BIOGRAFICHE, DAL
GIUDIZIO DEL MEDICO O DALLE SUE PERSONALI
OSSERVAZIONI APPARISCONO IDONEI
AL LAVORO ALL'APERTO ORGANIZZATO DALLA
AMMINISTRAZIONE, SPECIFICANDO A QUALE GENERE DI
LAVORO OGNI DETENUTO ABBAIA ATTITUDINI.

LA REVOCA DELL'AMMISSIONE AL LAVORO ALL'APERTO È DELIBERATA DAL GIUDICE DI SORVEGLIANZA SU PROPOSTA MOTIVATA DEL DIRETTORE.

LE DELIBERAZIONI DEL GIUDICE DI SORVEGLIANZA SONO TRASMESSE AL MINISTERO CHE PROVVEDE, SECONDO I CASI, ALL'ASSEGNAZIONE DEI DETENUTI AI LAVORI ALL'APERTO O ALLA REVOCA DELL'ASSEGNAZIONE.

ART. 121

(DETENUTI DI PARTICOLARE CULTURA O DI ECCEZIONALE CAPACITÀ TECNICA)

I DETENUTI CHE RISULTANO FORNITI DI PARTICOLARE CULTURA VENGONO SEGNALATI AL MINISTERO PER UNA CONVENIENTE UTILIZZAZIONE DELL'OPERA LORO.

I DETENUTI CHE RIVELANO ECCEZIONALE PERIZIA IN UN'ARTE POSSONO DAL MINISTERO, SU PROPOSTA DEL DIRETTORE, ESSERE AUTORIZZATI, CON LE CAUTELE DEL CASO E SENZA DEROGARE ALLE NORME DISCIPLINARI, A ESEGUIRE LAVORI DELLA LORO ARTE.

ART. 122

(AUTORIZZAZIONE DEL LAVORO PER CONTO DI PRIVATI)

ANCHE QUANDO È AUTORIZZATO IL LAVORO PER CONTO DI PRIVATI, NON È CONSENTITO AI DETENUTI DI RICEVERE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE COMMISSIONI DI LAVORI. LE COMMISSIONI DEBBO NO SEMPRE ESSERE RIVOLTE ALLA DIREZIONE O, DOVE QUESTA NON È AFFIDATA A FUNZIONARI

DELL'AMMINISTRAZIONE, AL COMANDANTE O CAPOGUARDIA, E, PER GLI STABILIMENTI O LE SEZIONI DESTINATI ALLE DONNE, ALLA SUPERIORA DELLE SUORE.

ART. 123

(DURATA DEL LAVORO. ASSICURAZIONE DEL DETENUTO)

AI DETENUTI CHE LAVORANO SONO APPLICABILI TUTTE LE NORME RIGUARDANTI IL RIPOSO FESTIVO E LA ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, L'INVALIDITÀ, LA VECCHIAIA E LA TUBERCOLOSI.

LA DURATA DEL LAVORO È DI OTTO ORE PER OGNI GIORNO.

L'AUTORITÀ DIRIGENTE PUÒ DEROGARE ECCEZIONALMENTE ALLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL RIPOSO FESTIVO E LA DURATA DEL LAVORO, MA DEGLI ORDINI IMPARTITI DEVE SUBITO INFORMARE IL MINISTERO, FORNENDO LE OPPORTUNE GIUSTIFICAZIONI.

ART. 124

(TIROCINIO. LAVORANTI RETRIBUITI)

PRIMA DI ESSERE AMMESSI A QUALSIASI LAVORO RETRIBUITO I DETENUTI FANNO UN TIROCINIO GRATUITO.

L'AMMISSIONE AL LAVORO RETRIBUITO È DELIBERATA DAL DIRETTORE SENTITI, SECONDO LA SPECIE DEL LAVORO, L'AGRONOMO, IL DIRIGENTE TECNICO O IL CAPO D'ARTE.

ART. 125
 (REMUNERAZIONE DEL DETENUTO PER IL LAVORO
 PRESTATO)

IL MINISTERO DETERMINA LA MISURA DELLE MERCEDI
 STABILENDO CATEGORIE DI LAVORATORI AVUTO RIGUARDO
 ALLA SPECIE DEL LAVORO, ALLA
 CAPACITÀ E AL RENDIMENTO DEL DETENUTO.

IL DIRETTORE ASSEGNA I DETENUTI ALLE VARIE
 CATEGORIE.

LA MISURA DELLE MERCEDI PUÒ ESSERE DETERMINATA DAL
 MINISTERO ANCHE A COTTIMO, ED IN TAL CASO AL
 DIRETTORE È DEFERITO DI DETERMINARE
 LA CORRISPONDENZA DEL PRODOTTO DEL LAVORO ALLE
 CONDIZIONI RICHIESTE PER LA CONCESSIONE DEL
 COMPENSO A COTTIMO.

LA MERCEDE VIENE DIVISA IN DECIMI.

LA REMUNERAZIONE PREVEDUTA DALL'ARTICOLO 145 DEL
 CODICE PENALE È DETERMINATA NELLA MISURA DI:

- 1) SEI DECIMI PER I CONDANNATI ALL'ERGASTOLO;
- 2) SETTE DECIMI PER I CONDANNATI ALLA RECLUSIONE;
- 3) OTTO DECIMI PER I CONDANNATI ALL'ARRESTO E PER I
 CONDANNATI INDICATI NEI NUMERI 1, 2 E 3 DELL'ARTICOLO
 39;
- 4) NOVE DECIMI PER GLI IMPUTATI.

LA DIFFERENZA TRA LA MERCEDE E LA REMUNERAZIONE È
 DEVOLUTA ALLO STATO.

IL MINISTERO PUÒ CONCEDERE PREMI SPECIALI AI
 DETENUTI LAVORANTI DESIGNATI DALLE DIREZIONI PER
 SPECIALE RENDIMENTO.

L'AMMONTARE ANNUO COMPLESSIVO DI TALI PREMI È
 STABILITO DI CONCERTO COL MINISTERO DELLE FINANZE.

ART. 126
 (RECLAMI CONTRO LA DETERMINAZIONE DELLA
 REMUNERAZIONE)

CONTRO LA DETERMINAZIONE DELLE MERCEDI, LA
 ASSEGNAZIONE DEI DETENUTI ALLE VARIE CATEGORIE DI
 LAVORATORI E LA VALUTAZIONE DEL
 LAVORO IN RAPPORTO AL COMPENSO A COTTIMO NON È
 AMMESSO RECLAMO.

IL DETENUTO PUÒ RECLAMARE AL GIUDICE DI
 SORVEGLIANZA SOLAMENTE PER VIOLAZIONE DELLE
 NORME CONCERNENTI IL RAPPORTO FRA LA
 REMUNERAZIONE
 E LA SUA CONDIZIONE GIURIDICA STABILITO DALL'ARTICOLO
 PRECEDENTE.

ART. 127
 (RIPARTIZIONE DELLA REMUNERAZIONE CHE SPETTA AL
 CONDANNATO)

LA REMUNERAZIONE DEL CONDANNATO È RIPARTITA AI
 TERMINI DELL'ARTICOLO 145 DEL CODICE PENALE.

ALLE ASSEGNAZIONI DOVUTE A TITOLO DI RISARCIMENTO
 DEL DANNO SI PROVVEDE SOLO DAL GIORNO SUCCESSIVO
 A QUELLO IN CUI È NOTIFICATO
 AL DETENUTO IL PRECETTO PER IL PAGAMENTO. DELLA
 NOTIFICA È DATA NOTIZIA AL DIRETTORE.

IL DIRETTORE PROVVEDE ALLA RIPARTIZIONE ALLA FINE DI
 OGNI MESE.

SUI RECLAMI CONTRO LA RIPARTIZIONE PREVEDUTA
 DALL'ARTICOLO 145 DEL CODICE PENALE E CONTRO
 L'ATTRIBUZIONE E LA LIQUIDAZIONE

DELLE SPESE DI MANTENIMENTO AI TERMINI DELL'ULTIMA PARTE DELL'ARTICOLO 612 DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE, DECIDE IL GIUDICE DI ESECUZIONE, IL QUALE PRIMA DI DELIBERARE SULL'INCIDENTE DEVE CHIEDERE LE OPPORTUNE INFORMAZIONI AL MINISTERO DELLE FINANZE.

ART. 129
(INTERESSI AI DETENUTI)

LA QUOTA CHE SPETTA AL CONDANNATO È IMPIGNORABILE E INSEQUESTRABILE E PRODUCE INTERESSI A FAVORE DI LUI.

LA MISURA DEGLI INTERESSI DOVUTI AL CONDANNATO E ALL'IMPUTATO, A NORMA DEI DUE ARTICOLI PRECEDENTI, È ANNUALMENTE STABILITA DAL MINISTERO IN CORRELAZIONE ALLA MISURA DEGLI INTERESSI CORRISPOSTI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DALLE CASSE POSTALI SUI FONDI DEPOSITATI.

NON DECORRONO INTERESSI A FAVORE DEL DETENUTO PER I PRIMI SEI MESI DI COSTITUZIONE DEL FONDO E PER L'ULTIMO MESE DI PENA NON COMPIUTO.

ART. 128
(RIPARTIZIONE DELLA REMUNERAZIONE CHE SPETTA ALL'IMPUTATO)

DALLA REMUNERAZIONE CHE SPETTA AL DETENUTO IMPUTATO È DETRATTA UNA QUOTA, CALCOLATA A NORMA DELL'ARTICOLO 2, PER LE SPESE GIORNALIERE DI MANTENIMENTO CHE EGLI DEVE RIMBORSARE NEL CASO DI CONDANNA. TALE QUOTA NON PUÒ SUPERARE LA METÀ DELLA REMUNERAZIONE.

ART. 130
(TARIFFE DELLA MANO D'OPERA)

SUL FONDO SPECIALE, FORMATO CON LE RITENUTE DELLA REMUNERAZIONE, LO STATO, NEL CASO DI CONDANNA, SI RIVALE DELLE SPESE DI MANTENIMENTO PER LA CUSTODIA PREVENTIVA, NEI LIMITI FISSATI DALL'ARTICOLO 274 DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE. NEL CASO DI ASSOLUZIONE, IL FONDO, CON GLI INTERESSI, È CONSEGNATO ALL'INTERESSATO, PURCHÈ RICHIESTO ENTRO UN ANNO DALL'ASSOLUZIONE. DECORSO TALE TERMINE IL FONDO È DEVOLUTO ALLA CASSA DELLE AMMENDE.

LE TARIFFE DELLA MANO D'OPERA DEI DETENUTI ADDETTI AL LAVORO E AI SERVIZI INTERNI DEVONO ESSERE DISTINTE PER OGNI OFFICINA O SERVIZIO ED AFFISSE NEI LABORATORI, NELLE CELLE E NEI DORMITORI.

SUI RECLAMI RELATIVI ALL'ESATTA APPLICAZIONE DI QUESTE DISPOSIZIONI DECIDE, A NORMA DELL'ULTIMA PARTE DELL'ARTICOLO 612 DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE, IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE, CHE, PRIMA DI DELIBERARE SULL'INCIDENTE, DEVE CHIEDERE LE OPPORTUNE INFORMAZIONI AL MINISTERO DELLE FINANZE.

ART. 131
(ARNESI, UTENSILI O MACCHINE AFFIDATI AI DETENUTI)

TUTTI GLI OGGETTI DATI AI DETENUTI IN USO E CHE SI RITENGONO PERICOLOSI DEBBONO ESSERE OGNI SERA RITIRATI DALLE CELLE O DAI CUBICOLI.

IN OGNI LABORATORIO E IN OGNI CELLA PER DETENUTI ISOLATI LAVORANTI DEVE ESSERE SEMPRE AFFISSA UNA NOTA ESATTA DEGLI ARNESI, UTENSILI O MACCHINE CHE VI SI TROVANO CON LA INDICAZIONE DI QUELLI CHE ALLA SERA DEVONO ESSERE RITIRATI.

IL FONDO PARTICOLARE È COSTITUITO DAL DANARO CHE IL CONDANNATO POSSEDEVA ALL'INGRESSO NELLO STABILIMENTO O CHE È RICAVALO DALLA VENDITA DEGLI OGGETTI DI SUA SPETTANZA O CHE GLI È INVIATO DALLA FAMIGLIA O DA ALTRI, OVVERO CHE GLI È CONCEDUTO A TITOLO DI PREMIO O DI SUSSIDIO DAL FONDO "PROFITTI DEI DETENUTI".

IL FONDO DI LAVORO È COSTITUITO DAI PREMI DI LAVORO E DALLA QUOTA SPETTANTE AL CONDANNATO SULLA REMUNERAZIONE CHE GLI È DOVUTA A NORMA DELL'ARTICOLO 125.

ART. 132
(DANNI PRODOTTI DAI DETENUTI NELLE LAVORAZIONI)

PER I DANNI CAGIONATI ALLE MATERIE, AI MANUFATTI, AGLI UTENSILI, ALLE MACCHINE, SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 88.

ART. 134
(FONDO DEGLI IMPUTATI)

I DETENUTI CHE LAVORANO SONO ANCHE RESPONSABILI DELLO SPERPERO E DETERIORAMENTO DELLE MATERIE AD ESSI AFFIDATE.

SALVA L'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 128, IL FONDO DELL'IMPUTATO È UNICO ED È COSTITUITO DAL DANARO CHE EGLI POSSEDEVA ALL'INGRESSO NELLO STABILIMENTO, DA QUELLO RICAVALO DALLA VENDITA DEGLI OGGETTI DI SUA SPETTANZA O INVIATOGLI DALLA FAMIGLIA O DA ALTRI, E DAI PREMI E DALLA QUOTA CHE GLI SPETTA SULLA REMUNERAZIONE PER IL LAVORO PRESTATO.

CAPITOLO VIII PECULIO DEI DETENUTI

ART. 135
(FACOLTÀ DI DISPORRE DEL PECULIO)

ART. 133
(FONDO DEI CONDANNATI)

OGNI ATTO DI DISPOSIZIONE DEL PECULIO DEVE ESSERE AUTORIZZATO DAL DIRETTORE SECONDO LE NORME DI QUESTO REGOLAMENTO.

IL FONDO DEI CONDANNATI SI DISTINGUE IN FONDO PARTICOLARE E IN FONDO DI LAVORO.

IL DETENUTO NON PUÒ DISPORRE DI ALCUNA SOMMA IN FAVORE DI ALTRO DETENUTO CHE NON SIA SUO ASCENDENTE, DISCENDENTE, CONIUGE O FRATELLO.

LE SPESE DI SOPRAVVITTO NON POSSONO ECCEDERE I 4/5 DELLA SOMMA ACCREDITATA SUL FONDO DI LAVORO FINO A CHE IL CONDANNATO NON ABBIA UNA RISERVA, TRA FONDO DI LAVORO E FONDO PARTICOLARE, DI:

L. 200 SE CONDANNATO A PENA SUPERIORE A 1 ANNO;

L. 400 SE CONDANNATO A PENA SUPERIORE A 5 ANNI;

L. 500 SE CONDANNATO A PENA SUPERIORE A 10 ANNI.

LE SPESE DIVERSE SONO IMPUTATE SUL FONDO PARTICOLARE, E, IN MANCANZA DI ESSO, SUL FONDO DI LAVORO. TUTTAVIA, SINO A QUANDO NON È COSTITUITO IL FONDO MINIMO SOPRA INDICATO, LE SPESE DIVERSE NON POSSONO ESSERE PRELEVATE DAL FONDO DI LAVORO SE NON NEI CASI DI ASSOLUTA NECESSITÀ.

CAPITOLO IX ISTRUZIONE CIVILE

ART. 136
(SCUOLE, SALE DI STUDIO, BIBLIOTECHE)

IN OGNI STABILIMENTO SONO ISTITUITE SCUOLE ELEMENTARI PER I DETENUTI ANALFABETI, SALE DI STUDIO ED UNA BIBLIOTECA.

ART. 137
(OBBLIGO PER GLI ANALFABETI DI FREQUENTARE LA SCUOLA)

I DETENUTI ANALFABETI, CHE NON HANNO SUPERATO L'ETÀ DI ANNI QUARANTA, DEBbono FREQUENTARE GIORNALMENTE LA SCUOLA ALMENO DUE ORE.

I DETENUTI ANALFABETI, CHE HANNO SUPERATO TALE ETÀ, SONO AMMESSI ALLA SCUOLA SU LORO RICHIESTA; VI SONO INVECE OBBLIGATI, SE IL DIRETTORE RITIENE CHE SIANO TUTTORA IDONEI AGLI STUDI ELEMENTARI.

ART. 138
(ISTRUZIONE CHE SI IMPARTISCE NELLE SALE DI STUDIO)

L'ISTRUZIONE CHE SI IMPARTISCE NELLE SALE DI STUDIO È DESTINATA A MIGLIORARE LA CULTURA DEI DETENUTI GIÀ FORNITI DELL'ISTRUZIONE CHE SI IMPARTISCE NEI CORSI ELEMENTARI PUBBLICI, MEDIANTE SPIEGAZIONI, ILLUSTRAZIONI E CHIARIMENTI SU PRECETTI MORALI, SU PRINCIPI DI VITA SOCIALE, SUGLI AVVENIMENTI PIÙ IMPORTANTI DELLA NOSTRA STORIA, E, SE È POSSIBILE RIUNIRE UN NOTEVOLE NUMERO DI DETENUTI AGRICOLTORI, SU NOZIONI DI AGRARIA.

ALLE DONNE SONO IMPARTITE ANCHE NOZIONI D'IGIENE E DI ECONOMIA DOMESTICA.

ART. 139
(RIUNIONI NELLE SALE DI STUDIO)

NELLE SALE DI STUDIO, I DETENUTI, DIVISI IN GRUPPI OMOGENEI PER MORALITÀ E CULTURA, SI RIUNISCONO A TURNO NEI GIORNI FESTIVI, O IN ALTRI GIORNI NELLE ORE IN CUI NON SI LAVORA.

L'ISTRUZIONE È IMPARTITA DAL DIRETTORE, DAL SANITARIO, DAL CAPPELLANO, DALL'INSEGNANTE, DAL DIRIGENTE TECNICO, DALL'AGRONOMO, DA ALTRI FUNZIONARI DELLO STABILIMENTO, O ANCHE DA PRIVATI CITTADINI DEBITAMENTE AUTORIZZATI DAL MINISTERO.

IL DIRETTORE PUÒ INVITARE QUALCHE DETENUTO A DAR PROVA DI AVER COMPRESO IL CONTENUTO DELLA CONFERENZA.

ART. 140
(BIBLIOTECA)

I LIBRI DELLA BIBLIOTECA SONO MESSI A DISPOSIZIONE DEI DETENUTI.

IL DIRETTORE STABILISCE QUALI LIBRI I DETENUTI POSSONO LEGGERE E SE LA LETTURA DEVE FARSI NEI LOCALI DELLA BIBLIOTECA O NELLE CELLE OVVERO IN ALTRI LUOGHI OVE I DETENUTI SI TRATTENGONO FUORI DELLE ORE DI LAVORO.

IL DIRETTORE PUÒ PERMETTERE CHE I DETENUTI LEGGANO ANCHE ALTRI LIBRI E GIORNALI. PER GLI IMPUTATI OCCORRE ANCHE IL PERMESSO DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA.

I DETENUTI CHE DANNEGGIANO I LIBRI RICEVUTI IN LETTURA SONO OBBLIGATI AL RISARCIMENTO A NORMA DELL'ARTICOLO 88.

ART. 141
(CUSTODIA DELLA BIBLIOTECA)

LA CUSTODIA E LA BUONA CONSERVAZIONE DEI LIBRI DELLA BIBLIOTECA SONO AFFIDATE AL CAPPELLANO, IL QUALE È PURE INCARICATO DELLA DISTRIBUZIONE DEI LIBRI E DELLA TENUTA DEGLI SCHEDARI E DEI REGISTRI (MOD. 18 E 19).

IL CAPPELLANO PUÒ ESSERE COADIUVATO DA ALTRO FUNZIONARIO DESIGNATO DAL DIRETTORE.

CAPITOLO X SERVIZIO RELIGIOSO

ART. 142
(PRATICHE RELIGIOSE OBBLIGATORIE PEI DETENUTI)

OGNI STABILIMENTO HA UN ORATORIO PER IL CULTO CATTOLICO ED ALMENO UN CAPPELLANO PER L'ESERCIZIO DI TALE CULTO.

I DETENUTI, CHE AL MOMENTO DELL'INGRESSO NELLO STABILIMENTO NON HANNO DICHIARATO DI APPARTENERE AD ALTRA CONFESIONE RELIGIOSA, SONO OBBLIGATI A SEGUIRE LE PRATICHE COLLETTIVE DEL CULTO CATTOLICO.

IL DIRETTORE E GLI ALTRI IMPIEGATI DELLO STABILIMENTO DEVONO ASSISTERE, PER TURNO, ALLE FUNZIONI RELIGIOSE.

NEGLI ORATORI È OBBLIGATORIO IL SILENZIO.

LE PREGHIERE, DURANTE LE FUNZIONI RELIGIOSE, SONO FATTE MENTALMENTE E PRONUNCIATE DAL SOLO CAPPELLANO E DAI DETENUTI CHE, SU PROPOSTA DI LUI, SIANO STATI A CIÒ AUTORIZZATI DALLA DIREZIONE.

QUANDO CIÒ NON SIA POSSIBILE, IL DIRETTORE PUÒ AUTORIZZARE IL CAPPELLANO A TENERE NELL'ORATORIO SPECIALI FUNZIONI, ALLE QUALI INTERVENGONO SOLTANTO I DETENUTI IN ISOLAMENTO CONTINUO.

ART. 143
(MODALITÀ PER IL CAMBIAMENTO DI RELIGIONE)

IL DETENUTO CHE VUOLE CAMBIARE RELIGIONE DEVE PRESENTARNE DOMANDA SCRITTA AL DIRETTORE, IL QUALE, DOPO AVERE ESAMINATO LE CAUSE CHE HANNO POTUTO INFLUIRE SU QUESTA RISOLUZIONE, NE FA RAPPORTO AL MINISTERO PER LE DISPOSIZIONI ULTERIORI.

ART. 146

(DETENUTI APPARTENENTI A RELIGIONE DIVERSA DALLA RELIGIONE CATTOLICA)

I DETENUTI APPARTENENTI A RELIGIONE DIVERSA DALLA RELIGIONE CATTOLICA RIMANGONO, DURANTE IL TEMPO DELLE FUNZIONI RELIGIOSE, NELLE LORO CELLE O NEI DORMITORI, E SONO AMMESSI, OGNI QUALVOLTA LO RICHIEDANO E SIA POSSIBILE, A RICEVERE L'ASSISTENZA DEI MINISTRI DEL LORO CULTO.

ART. 144
(MINORI DEGLI ANNI VENTUNO)

CAPITOLO XI DISCIPLINA

I MINORI DEGLI ANNI VENTUNO DEVONO SEGUIRE LA RELIGIONE NELLA QUALE SONO NATI.

ART. 145
(NORME SPECIALI PER I DETENUTI SOGGETTI AD ISOLAMENTO CONTINUO)

I DETENUTI IN ISOLAMENTO CONTINUO ASSISTONO ALLE FUNZIONI RELIGIOSE RESTANDO NELLE PROPRIE CELLE, OVVERO NELLE CELLETTE, CHE SIANO COSTRUITE NELL'ORATORIO.

ART. 147
(PROCEDIMENTO PENALE E AZIONE DISCIPLINARE)

QUANDO IL GIUDIZIO DISCIPLINARE DEVE ESSERE SOSPESO A NORMA DELL'ARTICOLO 3 DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE, IL DIRETTORE HA FACOLTÀ DI APPLICARE I PROVVEDIMENTI CAUTELATIVI CHE RITIENE NECESSARI.

I DEFINITIVI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI SONO EMESSI ALL'ESITO DEL PROCEDIMENTO PENALE.

ART. 148
(RICOMPENSE E PUNIZIONI. ORGANI E MODALITÀ D'APPLICAZIONE)

LA DISCIPLINA DEGLI STABILIMENTI È SOPRATTUTTO AFFIDATA ALL'AUTORITÀ DEL DIRETTORE.

PER PREMIARE I DETENUTI CHE NE SONO MERITEVOLI E PER CORREGGERE QUELLI CHE TENGONO CATTIVA CONDOTTA, SONO CONCEDUTE RICOMPENSE E INFLITTE PUNIZIONI DISCIPLINARI.

SALVO IL DISPOSTO DELL'ARTICOLO 160, LA CONCESSIONE DELLE RICOMPENSE E L'APPLICAZIONE DELLE PUNIZIONI SPETTANO AL DIRETTORE ED AL CONSIGLIO DI DISCIPLINA.

LE MANCANZE DISCIPLINARI E LE AZIONI CHE RENDONO I DETENUTI MERITEVOLI DI RICOMPENSE VENGONO ACCERTATE DAL PERSONALE ADDETTO ALLA SORVEGLIANZA E DA QUESTO RIFERITE PER ISCRITTO NEL REGISTRO DEI RAPPORTI (MOD. 20). POSSONO ESSERE ACCERTATE DIRETTAMENTE DALL'AUTORITÀ DIRIGENTE O DA FUNZIONARI GIUDIZIARI O AMMINISTRATIVI CHE SI TROVANO NELLO STABILIMENTO PER RAGIONE DEL LORO UFFICIO; ANCHE IN QUESTO CASO DEL FATTO ACCERTATO È PRESA NOTA NEL REGISTRO PREDETTO.

I RAPPORTI SONO PRESENTATI OGNI GIORNO, ED ANCHE IMMEDIATAMENTE NEI CASI URGENTI, ALL'AUTORITÀ DIRIGENTE, LA QUALE DECIDE CON LA MAGGIORE SOLLECITUDINE SU DI ESSI O PROVOCA IL PRONTO INTERVENTO DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA.

IN OGNI CASO IL PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE O DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA DEV'ESSERE DATO ENTRO TRE GIORNI DALL'ACCERTAMENTO DEL FATTO.

NESSUNA PUNIZIONE PUÒ ESSERE INFLITTA SENZA CHE PRIMA SIA STATO SENTITO IL DETENUTO.

ART. 149
(CONSIGLIO DI DISCIPLINA.

ISTITUZIONE, COMPOSIZIONE E ATTRIBUZIONI)

IN OGNI STABILIMENTO È ISTITUITO UN CONSIGLIO DI DISCIPLINA, COMPOSTO DEL DIRETTORE, DEL FUNZIONARIO DI GRADO IMMEDIATAMENTE INFERIORE, DEL CAPPELLANO E DEL MEDICO.

QUALORA NON ESISTA UNA DIREZIONE AUTONOMA, O ESSA CONSTI DI UN SOLO IMPIEGATO, IL PROCURATORE GENERALE DEL RE PROVVEDE A INTEGRARE IL CONSIGLIO DI DISCIPLINA.

SPETTA AL CONSIGLIO DI CONCEDERE AI DETENUTI LE RICOMPENSE PIÙ NOTEVOLI E DI GIUDICARE LE INFRAZIONI PIÙ GRAVI A NORMA DI QUESTO REGOLAMENTO.

ART. 150
(PROCEDURA)

IL CONSIGLIO DI DISCIPLINA È PRESIEDUTO DALL'AUTORITÀ DIRIGENTE ED È CONVOCATO ENTRO VENTiquATTRO ORE DALLA PRESENTAZIONE DEL RAPPORTO INDICATO NELL'ARTICOLO 148. L'ADUNANZA È VALIDA QUANDO SONO PRESENTI ALMENO TRE DEI SUOI COMPONENTI; LA DELIBERAZIONE È PRESA A MAGGIORANZA DI VOTI, CON PREVALENZA DEL VOTO DEL PRESIDENTE NEL CASO DI PARITÀ DI VOTI.

L'AUTORITÀ DIRIGENTE DESIGNA UNO DEI SUOI DIPENDENTI PER ESERCITARE LE FUNZIONI DI SEGRETARIO. QUESTI REDIGE PROCESSO VERBALE IN APPOSITO REGISTRO (MOD. 21).

LE DELIBERAZIONI CON CUI È INFLITTA LA PUNIZIONE INDICATA NEL NUMERO 6 DEGLI ARTICOLI 153 E 154 DEBBO ESSERE COMUNICATE TRIMESTRALMENTE AL MINISTERO.

NESSUNA INDENNITÀ O RETRIBUZIONE È DOVUTA AI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI DISCIPLINA.

LE RICOMPENSE SONO RESE PUBBLICHE MEDIANTE SPECIALI ORDINI DEL GIORNO (MOD. 22), SE NON VI SONO RAGIONI IN CONTRARIO.

ART. 151
(SPECIE DELLE RICOMPENSE)

LE RICOMPENSE CHE POSSONO ESSERE CONCEDUTE AI DETENUTI NEGLI STABILIMENTI DI PENA ORDINARI SONO:

- 1) LA LODE FATTA DAL DIRETTORE IN PRESENZA DI UN IMPIEGATO, DEL COMANDANTE O CAPOGUARDIA E, POSSIBILMENTE, DI TRE DETENUTI CHE NELL'ANNO HANNO RICEVUTO UNA RICOMPENSA;
- 2) IL PERMESSO DI SUSSIDIARE LA FAMIGLIA BISOGNOSA;
- 3) LA CONCESSIONE GRATUITA, NON PIÙ DI DUE VOLTE AL MESE, DELLA CARTA DA LETTERE E DELLA FRANCATURA POSTALE;
- 4) IL PERMESSO DI SCRIVERE PIÙ FREQUENTEMENTE E PIÙ LUNGAMENTE ALLA FAMIGLIA, IN MODO PERÒ DA NON ECCEDERE IL DOPPIO DEI LIMITI FISSATI;
- 5) IL PERMESSO DI UN NUMERO MAGGIORE DI VISITE DA PARTE DELLA FAMIGLIA, E DI RICEVERLE IN CAMERA SEPARATA, MA NON PIÙ DI UNA VOLTA AL MESE;
- 6) LA CONCESSIONE DELL'AUMENTO DI UN DECIMO SULLA REMUNERAZIONE;
- 7) LA RACCOMANDAZIONE SPECIALE AL CONSIGLIO DI PATRONATO;
- 8) LA PROPOSTA PER LA CONCESSIONE DELLA GRAZIA.

ART. 152
(AUTORITÀ A CUI SPETTA LA CONCESSIONE DELLE RICOMPENSE)

LA CONCESSIONE DELLE RICOMPENSE DI CUI AI NUMERI 1, 2, 3, 4, 5 E 7 DELL'ARTICOLO PRECEDENTE SPETTA AL DIRETTORE.

LA CONCESSIONE DELLE RICOMPENSE DI CUI AI NUMERI 6 E 8 DELLO STESSO ARTICOLO SPETTA AL CONSIGLIO DI DISCIPLINA, QUANDO NON SIANO LA CONSEGUENZA DELLA CLASSIFICA DI BUONO.

LE STESSE AUTORITÀ REVOCANO LE RICOMPENSE DI CARATTERE CONTINUATIVO, QUANDO RITENGONO CHE IL DETENUTO NON NE SIA PIÙ MERITEVOLE.

ART. 153
(PUNIZIONI CHE POSSONO ESSERE INFLITTE AGLI UOMINI)

LE PUNIZIONI CHE POSSONO ESSERE INFLITTE AI DETENUTI SONO:

- 1) L'AMMONIZIONE, FATTA A VOCE DALL'AUTORITÀ DIRIGENTE, ALLA PRESENZA DI UN IMPIEGATO O DEL COMANDANTE O CAPOGUARDIA;
- 2) LA PRIVAZIONE DEL PASSEGGIO IN COMUNE, DA UNO A DIECI GIORNI;

3) LA CELLA CON LETTO ORDINARIO, DA UNO A VENTI GIORNI;

4) LA CELLA CON TRATTAMENTO A PANE ED ACQUA CON LETTO ORDINARIO, DA TRE A QUINDICI GIORNI;

5) LA CELLA CON TRATTAMENTO A PANE ED ACQUA COL PANCACCIO E UNA COPERTA, DA TRE A QUINDICI GIORNI;

6) LA CELLA CON LETTO ORDINARIO CON TRATTAMENTO A PANE ED ACQUA PER I GIORNI DI LUNEDÌ, MERCOLEDÌ E VENERDÌ DI OGNI SETTIMANA, DA UNO A TRE MESI.

L'AUTORITÀ COMPETENTE AD APPLICARE LE PUNIZIONI PREVEDUTE DAI NUMERI 3 A 5 PUÒ SOSTITUIRE AD ESSE LA DIMINUIZIONE DELLA REMUNERAZIONE SINO ALLA METÀ E PER UN TERMINE NON SUPERIORE AD UN MESE.

VENERDÌ DI OGNI SETTIMANA, DA UNO A DUE MESI.

QUESTE PUNIZIONI, FATTA ECCEZIONE PER L'AMMONIZIONE E PER LA PRIVAZIONE DEL PASSEGGIO, NON POSSONO AVERE ESECUZIONE SENZA IL PARERE FAVOREVOLE DEL MEDICO.

LE DETENUTE IN STATO DI GRAVIDANZA, LE PUERPERE PER I PRIMI DUE MESI E LE ALLATTANTI PER IL PRIMO ANNO, SCONTANO SOLAMENTE LE PUNIZIONI DI CUI AI NUMERI 1, 2 E 3.

L'AUTORITÀ COMPETENTE AD APPLICARE LE PUNIZIONI PREVEDUTE DAI NUMERI 3 A 5 PUÒ SOSTITUIRE AD ESSE LA DIMINUIZIONE DELLA REMUNERAZIONE SINO ALLA METÀ E PER UN TEMPO NON SUPERIORE AD UN MESE.

ART. 155 (EFFETTI DELLE PUNIZIONI)

ART. 154
(PUNIZIONI CHE POSSONO ESSERE INFLITTE ALLE DONNE)

ALLE DONNE POSSONO ESSERE INFLITTE LE SEGUENTI PUNIZIONI:

1) L'AMMONIZIONE;

2) LA PRIVAZIONE DEL PASSEGGIO IN COMUNE DA UNO A OTTO GIORNI;

3) LA CELLA CON LETTO ORDINARIO, DA UNO A DIECI GIORNI;

4) LA CELLA CON TRATTAMENTO A PANE ED ACQUA CON LETTO ORDINARIO, DA TRE A DIECI GIORNI;

5) LA CELLA CON TRATTAMENTO A PANE ED ACQUA CON PANCACCIO ED UNA COPERTA, DA TRE A DIECI GIORNI;

6) LA CELLA CON LETTO ORDINARIO, CON TRATTAMENTO A PANE ED ACQUA PER I GIORNI DI LUNEDÌ, MERCOLEDÌ E

LA PUNIZIONE DELLA CELLA HA SEMPRE PER EFFETTO LA PRIVAZIONE DEL SOPRAVVITTO, DELLE VISITE E DELLA FACOLTÀ DI SCRIVERE.

IL DETENUTO, AL QUALE È STATA INFLITTA LA PUNIZIONE PREVEDUTA DAL NUMERO 6 DEGLI ARTICOLI 153 E 154, PUÒ SCRIVERE AI PROPRI CONGIUNTI PRIMA DI ENTRARE IN CELLA; DOPO UN MESE DI PUNIZIONE, PUÒ CONCEDERSI AL PUNITO, CHE HA SERBATO BUONA CONDOTTA, IL PERMESSO DI SCRIVERE.

QUANDO ALLA PUNIZIONE DELLA CELLA È CONGIUNTO IL TRATTAMENTO A PANE ED ACQUA PER PIÙ DI TRE GIORNI, È CONCEDUTO AL DETENUTO OGNI GIOVEDÌ E OGNI DOMENICA IL VITTO ORDINARIO, E NEGLI ALTRI GIORNI UN QUARTO DI RAZIONE SUPPLEMENTARE DI PANE.

QUANDO ALLA PUNIZIONE DELLA CELLA È CONGIUNTA LA PRIVAZIONE DEL LETTO, PUÒ ESSERE AUMENTATO, SU RICHIESTA DEL MEDICO, IL NUMERO DELLE COPERTE.

ART. 158
(USO DELLA CINTURA DI SICUREZZA)

L'USO DELLA CINTURA DI SICUREZZA È PERMESSO SOLTANTO NEI CASI DI ASSOLUTA NECESSITÀ PER IMPEDIRE CHE I DETENUTI PRODUCANO DANNO MATERIALE A SE STESSI E AGLI ALTRI, QUANDO I MEZZI MORALI SIANO RIUSCITI INEFFICACI. L'APPLICAZIONE DELLA CINTURA È DISPOSTA DAL DIRETTORE, SENTITO IL MEDICO; TUTTAVIA LA CINTURA PUÒ ESSERE APPLICATA NEI CASI DI URGENZA, PER ORDINE DEL COMANDANTE O CAPOGUARDIA, E, ALLA SUA PRESENZA, CON LE OPPORTUNE CAUTELE. IN QUESTO CASO SE NE DEVE PERÒ DARE IMMEDIATO AVVISO AL DIRETTORE, CHE FA CHIAMARE SUBITO SUL LUOGO IL MEDICO PERCHÉ DICHIARI SE TALE MEZZO DI REPRESSIONE DEVE CONTINUARE, E PER QUANTO TEMPO, OVVERO DEVE ESSERE SOSPESO O ESCLUSO; IL MEDICO REDIGE LE OPPORTUNE PROPOSTE SUL REGISTRO DEI RAPPORTI.

IL MEDICO VISITA ALMENO UNA VOLTA AL GIORNO IL DETENUTO AL QUALE È STATA APPLICATA LA CINTURA DI SICUREZZA.

ART. 156
(PASSAGGIO ALLE CASE DI PUNIZIONE.

AGGRAVAMENTO DI PUNIZIONE)

IL DETENUTO CHE, DOPO AVER SUBITO LA PIÙ GRAVE DELLE PUNIZIONI STABILITE DAGLI ARTICOLI 153 E 154, QUALUNQUE NE SIA LA DURATA, PERSISTE NELLA CATTIVA CONDOTTA E COMMITTE ALTRA INFRAZIONE ALLA DISCIPLINA, SE È CONDANNATO È PROPOSTO PER IL TRASFERIMENTO AD UNA CASA DI PUNIZIONE, SE È IMPUTATO PUÒ NUOVAMENTE ESSERE SOTTOPOSTO ALLA STESSA SPECIE DI PUNIZIONE DA LUI SCONTATA E PER EGUALE DURATA, ANCHE SE PER LA SUCCESSIVA INFRAZIONE DISCIPLINARE È COMMINATA UNA PUNIZIONE PIÙ LIEVE.

ART. 159
(AUTORITÀ A CUI SPETTA DI INFLIGGERE LE PUNIZIONI)

L'AMMONIZIONE E LA PRIVAZIONE DEL PASSEGGIO IN COMUNE, E LE ALTRE PUNIZIONI PREVEDUTE DAI NUMERI 3, 4 E 5 DELL'ARTICOLO 153 SONO INFLITTE DAL DIRETTORE.

LE PUNIZIONI PREVEDUTE DAI NUMERI 3, 4 E 5 DELL'ARTICOLO 154, FINO A DIECI GIORNI, SONO INFLITTE DAL DIRETTORE; SE DEBONO AVERE UNA DURATA MAGGIORE SONO INFLITTE DAL CONSIGLIO DI DISCIPLINA.

LA PUNIZIONE INDICATA NEL NUMERO 6 DEGLI ARTICOLI 153 E 154 È SEMPRE INFLITTA DAL CONSIGLIO DI DISCIPLINA.

ART. 157
(PROVVEDIMENTI DI URGENZA NEI CASI D'INFRAZIONI GRAVI)

NEI CASI DI URGENZA IL COMANDANTE O CAPOGUARDIA PUÒ FAR METTERE PROVVISORIAMENTE IN CELLA I DETENUTI COLPEVOLI DI GRAVI INFRAZIONI, MA DEVE INFORMARNE, SENZA INDUGIO, L'AUTORITÀ DIRIGENTE.

(MANCANZE PUNIBILI CON LA PRIVAZIONE DEL PASSEGGIO IN COMUNE)

È INFLITTA LA PUNIZIONE INDICATA NEL NUMERO 2 DEGLI ARTICOLI 153 E 154 PER LE INFRAZIONI SEGUENTI:

ART. 160
(PUNIZIONI DA INFLIGGERSI DALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA)

SE UN DETENUTO COMMITTE IN PRESENZA DI UN MAGISTRATO, NELL'ESERCIZIO O A CAUSA DELLE SUE FUNZIONI, O CON ISTANZA O RECLAMO A LUI DIRETTO, QUALSIASI INFRAZIONE DISCIPLINARE, SPETTA AL MAGISTRATO STESSO DI INFLIGGERGLI LA PUNIZIONE STABILITA DAL REGOLAMENTO. DEL PROVVEDIMENTO È DATA COMUNICAZIONE ALL'AUTORITÀ DIRIGENTE.

1) ABBANDONO DEL POSTO DURANTE IL GIORNO SENZA PERMESSO;

2) USO DI BEFFE VERSO I COMPAGNI;

3) RIPOSO SUL LETTO DURANTE IL GIORNO SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO;

4) GUASTI PRODOTTI PER SEMPLICE NEGLIGENZA AL MATERIALE DELLO STABILIMENTO;

5) ESECUZIONE DI LAVORI DIVERSI DA QUELLI ORDINATI.

ART. 161
(MANCANZE PUNIBILI CON L'AMMONIZIONE)

È INFLITTA LA PUNIZIONE INDICATA NEL NUMERO 1 DEGLI ARTICOLI 153 E 154 PER OGNI PRIMA INFRAZIONE NON GRAVE, E SPECIALMENTE PER LE INFRAZIONI SEGUENTI:

1) TRASCURATEZZA NELLA PULIZIA DELLA PERSONA O DELLA CELLA O DEL CUBICOLO O DEL POSTO ASSEGNATO NEL DORMITORIO O NEL LABORATORIO;

2) NEGLIGENZA NEL LAVORO O NELLA SCUOLA;

3) INFRAZIONE DELL'OBBLIGO DEL SILENZIO.

ART. 163
(MANCANZE PUNIBILI CON LA CELLA ORDINARIA)

È INFLITTA LA PUNIZIONE INDICATA NEL NUMERO 3 DEGLI ARTICOLI 153 E 154 PER LE INFRAZIONI SEGUENTI:

1) POSSESSO CLANDESTINO DI OGGETTI VIETATI;

2) TENTATIVO DI ABUSI NELLA CORRISPONDENZA O NELLE VISITE;

3) CONTRATTAZIONI SENZA L'AUTORIZZAZIONE DELL'AUTORITÀ DIRIGENTE;

4) ESECUZIONE DI LAVORI CLANDESTINI;

5) SCIUPIO, CAMBIO, CESSIONE DI OGGETTI O DI ALIMENTI;

6) NEGLIGENZA ABITUALE NEL LAVORO O NELLA SCUOLA;

ART. 162

7) VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI ESEGUIRE PRONTAMENTE E RISPETTOSAMENTE GLI ORDINI RICEVUTI;

8) CONTEGNO POCO RISPETTOSO O OSSERVAZIONI SCONVENIENTI;

9) USO DI PAROLE OSCENE O DI BESTEMMIE;

10) TRASCESA A DIVERBI CON COMPAGNI;

11) IMBRATTAMENTO DI MURI O DI OGGETTI DI CASERMAGGIO O APPOSIZIONE SUI MEDESIMI DI SCRITTI O DISEGNI;

12) LACERAZIONE DEL LIBRETTO DI CONTO CORRENTE O DEL LIBRETTO CONCERNENTE IL SOPRAVVITTO OVVERO LACERAZIONE DELL'ESTRATTO DEL REGOLAMENTO AFFISSO NELLA CELLA.

ART. 164
(MANCANZE PUNIBILI CON LA CELLA A PANE ED ACQUA)

È INFLITTA LA PUNIZIONE INDICATA NEL NUMERO 4 DEGLI ARTICOLI 153 E 154 PER LE INFRAZIONI SEGUENTI:

1) GRIDA, CANTI, IMPRECAZIONI, TENTATIVI DI COMUNICAZIONE CON ALTRI DETENUTI O CON ESTRANEI;

2) GIUOCHI NON CONSENTITI;

3) GUASTI VOLONTARI AL MATERIALE DELLO STABILIMENTO;

4) TRAFFICO DI VITTO O DI ALTRI OGGETTI;

5) OMISSIONE DI RECARSÌ AL LAVORO O ALLA SCUOLA;

6) SIMULAZIONE DI MALATTIE;

7) CONTEGNO ARROGANTE VERSO GLI AGENTI DI CUSTODIA;

8) ABBANDONO SENZA PERMESSO, DURANTE LA NOTTE, DEL LETTO O DEL POSTO ASSEGNATO;

9) MENZOGNE O ESPRESSIONI SCONVENIENTI NELLE LETTERE ALLE AUTORITÀ;

10) RECLAMI ALLE AUTORITÀ GIUDIZIARIE O AMMINISTRATIVE MANIFESTAMENTE INFONDATAI O INSISTENZA IN RECLAMI SUI QUALI LA AUTORITÀ COMPETENTE SI È GIÀ PRONUNZIATA, SENZA ADDURRE NUOVE CIRCOSTANZE;

11) PRESSIONI SULLA COSCIENZA DI ALTRO DETENUTO, A FINI RELIGIONI;

12) CONTEGNO IRRIVERENTE NELL'ASSISTERE ALLE FUNZIONI DEL CULTO.

ART. 165
(MANCANZE PUNIBILI CON LA CELLA A PANE ED ACQUA E PANCACCIO)

È INFLITTA LA PUNIZIONE INDICATA NEL NUMERO 5 DEGLI ARTICOLI 153 E 154 PER LE INFRAZIONI SEGUENTI:

1) ALTERAZIONE DEI LIBRETTI DI CONTO CORRENTE E DI SOPRAVVITTO A SCOPO DI INDEBITO PROFITTO;

2) RIFIUTO DI OBBEDIENZA ALLE INGIUNZIONI DEGLI AGENTI DI CUSTODIA O DEI CAPI D'ARTE NON DETENUTI DELLO STABILIMENTO;

3) POSSESSO DI DANARO E DI OGGETTI ATTI AD OFFENDERE;

4) INGIURIE, MALTRATTAMENTI VERSO I COMPAGNI E TRASCESA AD ALTERCHI VIOLENTI O A RISSE;

5) SOTTRAZIONE DI GENERI, MATERIE ED ALTRI OGGETTI;

6) TENTATIVO QUALSIASI DI EVASIONE;

7) CONTEGNO IRRIVERENTE VERSO I FUNZIONARI E VERSO I VISITATORI;

VIOLENZE O GRAVI INTIMIDAZIONI VERSO DI ESSI;

8) RECLAMI COLLETTIVI;

5) RIFIUTO DI OBEDIENZA AGLI ORDINI DEL PERSONALE SUPERIORE DELLO STABILIMENTO;

9) COMUNICAZIONI O CORRISPONDENZE CLANDESTINE CON DETENUTI O CON ESTRANEI;

6) VIOLENZE CONTRO IL PERSONALE DI CUSTODIA, PERCOSSE O LESIONI IN DANNO DI AGENTI;

10) PROFITTO ILLEGITTIMO SUL LAVORO, SUL VITTO, SUGLI OGGETTI DI SPETTANZA O DI PROPRIETÀ DI ALTRI DETENUTI;

7) DISORDINI GRAVI.

11) INGIURIE O MINACCE O TENTATIVO DI VIOLENZE CONTRO GLI AGENTI DI CUSTODIA E I CAPI D'ARTE NON DETENUTI;

12) ATTI OSCENI O CONTRARI AL BUON COSTUME;

13) INGIURIE O CALUNNIE NELLE LETTERE ALLE AUTORITÀ;

14) SCHIAMAZZI CONTINUATI;

ART. 167
(INFRAZIONI NON PREVEDUTE ESPRESSAMENTE E CONCORSO D'INFRAZIONI)

15) INCITAMENTO DEI COMPAGNI A COMMITTERE DISORDINI E ALTRE GRAVI MANCANZE.

IL DETENUTO CHE TURBA L'ORDINE O LA DISCIPLINA SENZA CHE L'INFRAZIONE SIA PREVEDUTA ESPRESSAMENTE DAL REGOLAMENTO, O COMMITTE PIÙ INFRAZIONI È PUNITO SECONDO L'INDOLE E LA GRAVITÀ DEL FATTO, TENUTE PRESENTI LE DISPOSIZIONI DI QUESTO CAPITOLO.

ART. 166
(MANCANZE PUNIBILI CON LA CELLA AGGRAVATA)

È INFLITTA LA PUNIZIONE INDICATA NEL NUMERO 6 DEGLI ARTICOLI 153 E 154 PER LE INFRAZIONI SEGUENTI:

1) EVASIONE;

ART. 168
(RECIDIVA; CIRCOSTANZE AGGRAVANTI E CIRCOSTANZE ATTENUANTI)

2) TUMULTO, AMMUTINAMENTO, RIBELLIONE IN MODO APERTO O VIOLENTO, GRIDA SEDIZIOSE PER INCITARE I COMPAGNI ALLA RIBELLIONE, RIFIUTO DI SOTTOMETTERSI ALLE PUNIZIONI INFLITTE;

È RECIDIVO IN INFRAZIONI DISCIPLINARI IL DETENUTO CHE, ESSENDO STATO SOTTOPOSTO AD UNA DELLE PUNIZIONI STABILITE DAL REGOLAMENTO, COMMITTE NEL TERMINE DI TRE MESI TALUNA DELLE INFRAZIONI PREVEDUTE DAGLI ARTICOLI 161 A 164, O NEL TERMINE DI UN ANNO TALUNA DELLE INFRAZIONI PREVEDUTE DAGLI ARTICOLI 165 E 166.

3) INGIURIE O MINACCE O TENTATIVO DI VIOLENZA CONTRO FUNZIONARI E VISITATORI;

AGGRAVANO O ATTENUANO L'INFRAZIONE LE CIRCOSTANZE CHE CONCERNONO LE MODALITÀ DEL FATTO, IL DANNO PRODOTTO, IL GRADO DI PERICOLOSITÀ

4) PERCOSSE O LESIONI IN DANNO DEI COMPAGNI E

DEL DETENUTO E DELLA SUA ATTITUDINE AL RISPETTO DELL'ORDINE E DELLA DISCIPLINA.

QUANDO IL DETENUTO, CHE COMMITTE UNA INFRAZIONE DISCIPLINARE, È RECIDIVO O CONCORRONO CIRCOSTANZE AGGRAVANTI, PER L'INFRAZIONE SI APPLICA LA PUNIZIONE CHE IMMEDIATAMENTE SEGUE QUELLA STABILITA PER LA MANCANZA COMMESSA. SE L'INFRAZIONE È TRA QUELLE INDICATE NELL'ARTICOLO 166, LA CELLA PREVEDUTA DAL NUMERO 6 DEGLI ARTICOLI 153 E 154 DEVE ESSERE APPLICATA PER UN PERIODO NON MINORE DI DUE MESI.

QUANDO CONCORRONO CIRCOSTANZE CHE ATTENUANO LA GRAVITÀ DELL'INFRAZIONE, SI APPLICA LA PUNIZIONE CHE IMMEDIATAMENTE PRECEDE QUELLA STABILITA PER LA MANCANZA COMMESSA. SE L'INFRAZIONE È TRA QUELLE PREVEDUTE DAGLI ARTICOLI 161 E 162, IL DIRETTORE PUÒ ASTENERSI DALLO INFLIGGERE LA PUNIZIONE, QUANDO PRESUME CHE IL DETENUTO NON COMMITTERÀ ALTRE INFRAZIONI.

ART. 169
(CONDONO DELLE PUNIZIONI)

IN OCCASIONE DI STRAORDINARIE RICORRENZE PATRIOTTICHE IL DIRETTORE PUÒ CONDONARE IN TUTTO O IN PARTE LE PUNIZIONI CHE NON SONO STATE GIÀ SCONTATE O DI CUI È STATA INIZIATA LA ESECUZIONE.

ART. 170
(SOSPENSIONE DELLA PUNIZIONE DELLA CELLA PER CAUSA DI SALUTE)

IL DETENUTO CHE SI AMMALA MENTRE SCONTA LA PUNIZIONE DELLA CELLA È RICOVERATO NELL'INFERMERIA. APPENA GUARITO È RICONDOTTO IN CELLA.

ART. 171
(SOSPENSIONE DELLE PUNIZIONI PER ALTRE CAUSE)

IL DIRETTORE E IL CONSIGLIO DI DISCIPLINA POSSONO, PER GIUSTIFICATI MOTIVI, SOSPENDERE LE PUNIZIONI CHE HANNO RISPETTIVAMENTE INFLITTE, ANCHE SE SIANO IN CORSO DI ESECUZIONE, QUANDO SI TRATTI DI DETENUTO CHE NON SIA RECIDIVO IN INFRAZIONI.

TUTTAVIA IL DIRETTORE PUÒ ORDINARE CHE LA PUNIZIONE SIA ESEGUITA NEL CASO IN CUI IL DETENUTO COMMITTA, ENTRO IL TERMINE DI TRE MESI, UN'ALTRA MANCANZA PER LA QUALE È INFLITTA UN'ALTRA PUNIZIONE.

ART. 172
(PUBBLICAZIONE E REGISTRAZIONE DELLE PUNIZIONI.

COMUNICAZIONE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA)

DELLE PUNIZIONI INDICATE NEI NUMERI 3, 4, 5 E 6 DEGLI ARTICOLI 153 E 154 È DATA CONOSCENZA A TUTTI I DETENUTI NEI MODI STABILITI DAL REGOLAMENTO INTERNO, SE NON VI SONO RAGIONI IN CONTRARIO.

DI TUTTE LE PUNIZIONI INFLITTE AI DETENUTI E DELLE CAUSE CHE VI HANNO DATO LUOGO, È PRESA NOTA NELLO SPECIALE REGISTRO (MOD. 23) E NELLA MATRICOLA.

DELLE PUNIZIONI INFLITTE AGLI IMPUTATI SI DÀ COMUNICAZIONE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA CON ANNOTAZIONE NEL RAPPORTO GIORNALIERO DEL COMANDANTE O CAPOGUARDIA.

ART. 174
(ANNULLAMENTO DELLA CLASSIFICA DI BUONO)

CAPITOLO XII CLASSIFICAZIONE DEI CONDANNATI

AL DETENUTO AL QUALE È INFLITTA UNA PUNIZIONE DISCIPLINARE PIÙ GRAVE DELL'AMMONIZIONE È ANNULLATA LA CLASSIFICA DI BUONO, ANCHE PRIMA DEL SEMESTRE INDICATO NELL'ARTICOLO PRECEDENTE.

CAPITOLO XIII TRASFERIMENTI

ART. 173
(CONCESSIONE DELLA CLASSIFICA DI BUONO)

I DETENUTI AMMESSI ALLA VITA IN COMUNE SONO OGNI SEI MESI CLASSIFICATI DAL DIRETTORE, SENTITI IL MEDICO E IL CAPPELLANO.

AL DETENUTO CHE DURANTE IL SEMESTRE HA SERBATO SEMPRE BUONA CONDOTTA E HA DATO PROVA DI ATTACCAMENTO AL LAVORO ED ALLA SCUOLA È CONFERITA LA CLASSIFICA DI BUONO.

ART. 175
(CON QUALI MEZZI SI ESEGUONO I TRASFERIMENTI)

IL NON ESSERE INCORSO IN UNA PUNIZIONE DISCIPLINARE, PIÙ GRAVE DELL'AMMONIZIONE, È CONDIZIONE NECESSARIA, MA NON SUFFICIENTE PER LA CONCESSIONE DI TALE CLASSIFICA.

IL TRASFERIMENTO DEI DETENUTI SI ESEGUE, DI REGOLA, COL MEZZO DI VETTURE CELLULARI O DI SPECIALI VEICOLI CHIUSI.

LA VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA DEVE ESSERE FATTA TENENDO PRESENTE TUTTO IL TENORE DI VITA DEL DETENUTO NELLA SCUOLA, NELL'OFFICINA, NELLE FUNZIONI RELIGIOSE, NEI RAPPORTI COI SUPERIORI, NELLE RELAZIONI CON GLI ALTRI DETENUTI.

AGLI IMPUTATI PUÒ ESSERE CONSENTITO DALLA COMPETENTE AUTORITÀ GIUDIZIARIA IL TRASPORTO A PROPRIE SPESE IN VETTURE ORDINARIE, CON QUELLE CAUTELE DI SICUREZZA CHE L'AUTORITÀ MEDESIMA E IL CAPO DELLA SCORTA, INCARICATO DELLA TRADUZIONE, RITENGONO NECESSARIE.

AI DETENUTI CLASSIFICATI BUONI SONO DOVUTE LE RICOMPENSE INDICATE NEI NUMERI 1 A 7 DELL'ARTICOLO 151.

ART. 176
(TRADUZIONE DELLE DONNE)

PER LA TRADUZIONE DELLE DONNE, E SPECIALMENTE DELLE MINORENNI, È PROVVEDUTO, DI VOLTA IN VOLTA, E SECONDO LE CIRCOSTANZE.

LE DONNE CONDANNATE, TRANNE ECCEZIONALI ESIGENZE, NON POSSONO ESSERE TRADOTTE DA UNO STABILIMENTO ALL'ALTRO, NÉ ESSERE ASSEGNATE AD UNO STABILIMENTO DI PENA, FINO A QUANDO SI TROVANO IN STATO DI GRAVIDANZA O HANNO BAMBINI LATTANTI.

ART. 177
(VISITA MEDICA)

IL DETENUTO, PRIMA DI ESSERE POSTO IN TRADUZIONE, DEV'ESSERE VISITATO DAL MEDICO CHE RILASCI A DICHIARAZIONE SCRITTA (MOD. 24).

SE IL MEDICO RICONOSCE CHE IL DETENUTO È IN CONDIZIONI DI SALUTE DA NON POTER SOPPORTARE, SENZA PERICOLO, IL VIAGGIO, L'AUTORITÀ DIRIGENTE SOSPENDE LA PARTENZA E INFORMA LA COMPETENTE AUTORITÀ GIUDIZIARIA, SE SI TRATTA DI IMPUTATO O DI CONDANNATO DA TRADURSI PER SUA RICHIESTA, OVVERO INFORMA IL MINISTERO, SE SI TRATTA DI CONDANNATO ASSEGNATO AD ALTRO STABILIMENTO.

ART. 178
(ESECUZIONE DEI TRASFERIMENTI)

I TRASFERIMENTI DEI DETENUTI DA UN CARCERE GIUDIZIARIO ALL'ALTRO E LE TRADUZIONI DEI CONDANNATI DALLE CARCERI AGLI STABILIMENTI DI PENA SONO DISPOSTI DALLE COMPETENTI AUTORITÀ GIUDIZIARIE; I FUNZIONARI DIRIGENTI LE CARCERI NE CURANO LA PRONTA ESECUZIONE MEDIANTE RICHIESTA ALL'ARMA DEI RR. CARABINIERI (MOD. 25).

QUANDO NELL'INTERESSE DELLA GIUSTIZIA È NECESSARIO TRASFERIRE NELLE CARCERI GIUDIZIARIE I CONDANNATI CHE SCANTANO LA PENA NEGLI STABILIMENTI PENALI, LE COMPETENTI AUTORITÀ GIUDIZIARIE NE RICHIEDONO LA TRADUZIONE AI DIRETTORI DEGLI STABILIMENTI. I CONDANNATI SONO RIMANDATI AI LUOGHI DI PENA DI PROVENIENZA APPENA CESSATO IL BISOGNO DI TRATTENERLI A DISPOSIZIONE DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA, PREVIO IL CONSENSO DEL MAGISTRATO COMPETENTE.

LA FACOLTÀ DI ORDINARE, PER RAGIONI DI GIUSTIZIA, IL TRASFERIMENTO DEGLI IMPUTATI DA UNO AD ALTRO STABILIMENTO DI CUSTODIA PREVENTIVA SPETTA AL PROCURATORE GENERALE DEL RE. LA FACOLTÀ DI DISPORRE IL TRASFERIMENTO DEGLI IMPUTATI IN OGNI ALTRO CASO E QUELLO DEI CONDANNATI SPETTA AL MINISTERO.

L'AUTORITÀ DIRIGENTE DI PIÙ STABILIMENTI CARCERARI PUÒ RICHIEDERE L'ARMA DEI RR. CARABINIERI DI TRADURRE DETENUTI DA UNO AD ALTRO DEI PREDETTI STABILIMENTI, SE IL PROVVEDIMENTO È NECESSARIO PER MOTIVI DI ORDINE, DI DISCIPLINA, DI CLASSIFICAZIONE, DI SFOLLAMENTO, DI SALUTE O PER ALTRI MOTIVI, DANDONE PARTECIPAZIONE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA, QUANDO SI TRATTA DI IMPUTATI.

IL TRASFERIMENTO DEI CONDANNATI DEVE ESSERE COMUNICATO AL PUBBLICO MINISTERO O AL PRETORE COMPETENTE PER L'ESECUZIONE.

ART. 179

(DOCUMENTI E OGGETTI DA CONSEGNARE AI CAPI SCORTA INCARICATI DELLA TRADUZIONE DI DETENUTI)

QUANDO SI DEVE TRASFERIRE UN IMPUTATO, IL COMANDANTE O CAPOGUARDIA, NEL CONSEGNARLO AL CAPO DELLA SCORTA INCARICATA DELLA TRADUZIONE, GLI RIMETTE LA CARTELLA BIOGRAFICA, IL CERTIFICATO SANITARIO E LA NOTA DEGLI EFFETTI CARCERARI (MOD. 26) E PUÒ ANCHE RIMETTERGLI IL DANARO E OGNI ALTRO OGGETTO DI SPETTANZA DELL'IMPUTATO STESSO. GLI OGGETTI E GLI ATTI NON CONSEGNATI AL CAPO SCORTA SONO TRASMESSI DIRETTAMENTE ALLA DIREZIONE DELLO STABILIMENTO DI DESTINAZIONE.

SE SI DEVE TRASFERIRE UN CONDANNATO, AL CAPO DELLA SCORTA SONO RIMESSI LA CARTELLA BIOGRAFICA, IL CERTIFICATO SANITARIO E L'ELENCO DEGLI OGGETTI CARCERARI LASCIATI AL CONDANNATO STESSO, E, A DISCREZIONE DEL DIRETTORE, UNA PARTE DEL SUO FONDO PARTICOLARE, PER LE SPESE DI VITTO DA FARSÌ DURANTE IL VIAGGIO. IL DANARO E GLI ALTRI OGGETTI ED ATTI SONO TRASMESSI DIRETTAMENTE ALLA DIREZIONE DELLO STABILIMENTO DI DESTINAZIONE.

DI TUTTI GLI OGGETTI ED ATTI AFFIDATI, IL COMANDANTE O CAPOGUARDIA RITIRA RICEVUTA DAL CAPO DELLA SCORTA, CHE NE È RESPONSABILE SINO ALLA CONSEGNA DEL DETENUTO NEL LUOGO A CUI È DESTINATO.

ART. 180

(TRADUZIONE DEGLI APPARTENENTI ALLE FORZE ARMATE E DEGLI ECCLESIASTICI)

GLI APPARTENENTI ALLE FORZE ARMATE DELLO STATO O AI CORPI ASSIMILATI, QUANDO DEVONO DOPO LA SCARCERAZIONE ESSERE RESTITUITI AL CORPO, SONO TRADOTTI SEPARATAMENTE DAGLI ALTRI DETENUTI.

SONO ANCHE TRADOTTI SEPARATAMENTE GLI ECCLESIASTICI NON RIDOTTI ALLO STATO LAICALE.

CAPITOLO XIV EVASIONI

ART. 181
(PROVVEDIMENTI NEL CASO DI EVASIONE)

AVVENUTA L'EVASIONE DI UN DETENUTO, L'AUTORITÀ DIRIGENTE PROVVEDE IMMEDIATAMENTE, PER MEZZO DEI SUOI DIPENDENTI, ALLE PRIME RICERCHE, E IN PARI TEMPO NE DÀ NOTIZIA TELEGRAFICA ALL'UFFICIO DI PUBBLICA SICUREZZA, AI RR. CARABINIERI, ALLA PREFETTURA, ALLA PROCURA DEL RE E AL MINISTERO.

TRASMETTE POI SOLLECITAMENTE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA, COMPETENTE PER IL PROCEDIMENTO O PER L'ESECUZIONE, E AL MINISTERO DETTAGLIATO RAPPORTO, A CUI ALLEGA UNA COPIA DELLA CARTELLA BIOGRAFICA DELL'EVASO.

AGLI EFFETTI DISCIPLINARI SI RITIENE AVVENUTA L'EVASIONE, QUANDO IL DETENUTO È USCITO DA UN LUOGO CHIUSO, O È STATO LONTANO PER OLTRE DUE ORE DAL POSTO ASSEGNATOGLI NEL LAVORO ALL'APERTO.

I MILITARI E GLI AGENTI, ADDETTI ALLA TRADUZIONE O ALLA SORVEGLIANZA ESTERNA DEGLI STABILIMENTI O ALLA CUSTODIA DEI DETENUTI CHE LAVORANO ALL'APERTO, SONO AUTORIZZATI A FARE USO DELLE ARMI QUANDO VI SIANO COSTRETTI DALLA NECESSITÀ DI IMPEDIRE L'EVASIONE.

ART. 182

(DEVOLUZIONE DEL FONDO DELL'EVASO IN FAVORE DELLA CASSA DELLE AMMENDE)

IL FONDO DEL DETENUTO EVASO È DEVOLUTO ALLA CASSA DELLE AMMENDE.

DETENUTI NELLO STABILIMENTO.

QUESTA DISPOSIZIONE NON SI APPLICA QUANDO L'EVASO SI COSTITUISCE VOLONTARIAMENTE PRIMA CHE SIANO TRASCORSE QUARANTOTTO ORE DALLA EVASIONE.

CAPITOLO XV LIBERAZIONE

ART. 184 (LIBERANDI INFERMI)

PUÒ ESSERE SOSPESA LA LIBERAZIONE DEL DETENUTO GRAVEMENTE INFERMO, ECCETTO CHE EGLI RIFIUTI DI RESTARE NELLO STABILIMENTO.

DELLA SOSPENSIONE È PRESA NOTA NELLA MATRICOLA ED È DATO IMMEDIATO AVVISO AL MINISTERO E, QUANDO SI TRATTA DI IMPUTATI, ALLA COMPETENTE AUTORITÀ GIUDIZIARIA.

ART. 183 (LIBERAZIONE DEI DETENUTI)

IL DETENUTO È LIBERATO PER ORDINE SCRITTO, SOTTOSCRITTO E MUNITO DEL SIGILLO D'UFFICIO, EMESSO DALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA O DALLE ALTRE AUTORITÀ A DISPOSIZIONE DELLE QUALI TROVASI PER IL PROCEDIMENTO, PER L'ESECUZIONE DELLA PENA O PER ALTRO MOTIVO, SALVO CHE NON DEBBA RIMANERE IN CARCERE PER ALTRA RAGIONE.

DELLE SPESE OCCORRENTI ALLA CURA E AL MANTENIMENTO DEL LIBERANDO INFERMO È TENUTO UN CONTO SPECIALE DAL GIORNO IN CUI È SOSPESA LA LIBERAZIONE.

SE IL RIMBORSO DELLE SPESE NON PUÒ AVVENIRE SUL FONDO DEL DETENUTO O NON È ESEGUITO DIRETTAMENTE DA LUI O DALLA SUA FAMIGLIA, IL CONTO VIENE SPEDITO ALLA PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI ORIGINE, CHE PROVVEDE SECONDO LE NORME PER IL RECUPERO DELLE SPESE DI SPEDALITÀ.

SE SI TRATTA DI CONDANNATO, E LA LIBERAZIONE DEVE AVVENIRE PER ESSERE SCADUTO IL TERMINE DELL'ESPIAZIONE DELLA PENA, LA LIBERAZIONE È DISPOSTA SENZ'ALTRO DAL DIRETTORE DELLO STABILIMENTO NEL CASO IN CUI IL TERMINE PREDETTO RISULTA DALLE COMUNICAZIONI DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA INDICATE NEL MOD. 27.

LA DIARIA DI MANTENIMENTO È IN QUESTO CASO STABILITA DAL DIRETTORE DELLO STABILIMENTO. È AMMESSO RECLAMO AL GIUDICE DI SORVEGLIANZA, CHE DECIDE PREVIO PARERE DEL MINISTERO DELLE FINANZE.

IL RILASCIO DEI CONDANNATI HA LUOGO, DI REGOLA, NELLE ORE ANTIMERIDIANE DEL GIORNO IN CUI TERMINA LA PENA.

SE L'INFERMO DA LIBERARE PUÒ, SECONDO L'AVVISO DEL MEDICO, ESSERE TRASPORTATO SENZA PERICOLO, SI PROVVEDE AL SUO TRASFERIMENTO ALL'OSPEDALE CIVILE PIÙ VICINO, E SE NE DÀ AVVISO ALLA PREFETTURA.

LA DIREZIONE INFORMA DELL'AVVENUTA LIBERAZIONE L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA O L'ALTRA AUTORITÀ, A DISPOSIZIONE DELLA QUALE IL DETENUTO TROVAVASI E, PER I CONDANNATI NEGLI STABILIMENTI DI PENA, INFORMA IL MINISTERO.

LA DIREZIONE TRASMETTE MENSILMENTE AL MINISTERO I DATI STATISTICI CONCERNENTI IL MOVIMENTO DEI

ART. 185
(PREAVVISI DELLE LIBERAZIONI)

UN MESE PRIMA DELLA SCADENZA DELLA PENA, LA DIREZIONE INVIA IL FOGLIO INFORMATIVO DEL LIBERANDO (MOD. 28) ALL'AUTORITÀ DI PUBBLICA SICUREZZA ED AL CONSIGLIO DI PATRONATO DEL LUOGO, OVE IL LIBERANDO STESSO HA DICHIARATO DI FISSARE LA SUA RESIDENZA.

ALL'AUTORITÀ DI PUBBLICA SICUREZZA È DATO IMMEDIATO AVVISO DELLA LIBERAZIONE DELL'IMPUTATO.

SE IL DETENUTO DA LIBERARE È MINORENNE, IL DIRETTORE AVVERTE ALTRESÌ I PARENTI, IL TUTORE E IL RAPPRESENTANTE LOCALE DELL'OPERA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELLA MATERNITÀ E INFANZIA.

ART. 186
(LIBERAZIONE DEI DETENUTI MILITARI ED ASSIMILATI)

DELLA LIBERAZIONE DEI DETENUTI, CHE APPARTENGONO ALLE FORZE ARMATE DELLO STATO O A CORPI ASSIMILATI, DEVE ESSERE DATA PARTECIPAZIONE PREVENTIVA AI COMANDI DAI QUALI ESSI DIPENDONO.

ANALOGA COMUNICAZIONE È FATTA QUANDO I DETENUTI LIBERANDI DEBBANO SODDISFARE ALL'OBBLIGO DI LEVA.

ART. 187
(ISOLAMENTO DEL LIBERANDO)

PRIMA DI ESSER LIBERATO IL CONDANNATO DEVE, DI REGOLA, ESSER ISOLATO PER UN TERMINE NON SUPERIORE A CINQUE GIORNI IN UNA CELLA SEPARATA, CON DIVIETO DI QUALSIASI COMUNICAZIONE CON GLI ALTRI DETENUTI.

DURANTE QUESTO PERIODO DI ISOLAMENTO, IL DIRETTORE E IL CAPPELLANO, E LA SUPERIORA DELLE SUORE NEGLI STABILIMENTI E NELLE SEZIONI FEMMINILI, HANNO L'OBBLIGO DI FARE FREQUENTI VISITE AL LIBERANDO, E DI ESORTARLO A FARE BUON USO DELLA LIBERTÀ CHE STA PER RICUPERARE.

ART. 188

(PROVVISTA AL LIBERANDO DEL VESTIARIO E DEI MEZZI PER RAGGIUNGERE LA RESIDENZA)

ALL'ATTO DELLA LIBERAZIONE SI RITIRANO TUTTI GLI OGGETTI CONSEGNATI AL DETENUTO DALL'AMMINISTRAZIONE E GLI SI RESTITUISCONO QUELLI DI SUA PROPRIETÀ.

SE IL VESTIARIO DI PROPRIETÀ DEL CONDANNATO LIBERANDO È STATO VENDUTO, O VIENE DALLA DIREZIONE RICONOSCIUTO INSUFFICIENTE O INADATTO, È PERMESSO AL LIBERANDO DI RICHIEDERE IN TEMPO UTILE ALTRO VESTIARIO ALLA FAMIGLIA.

LA RICHIESTA DEL VESTIARIO PUÒ ANCHE ESSERE FATTA D'UFFICIO DALLA DIREZIONE PER MEZZO DEL PODESTÀ DEL COMUNE DI DOMICILIO O DI DIMORA DELLA FAMIGLIA DEL LIBERANDO, OPPURE DEL CONSIGLIO DI PATRONATO CHE ESERCITA LA SUA AZIONE NEL COMUNE STESSO.

SE LA FAMIGLIA NON RISPONDE ALLA RICHIESTA, SI PROVVEDE IL LIBERANDO DELL'OCCORRENTE E SI PONE A SUO CARICO LA SPESA.

IL DIRETTORE DETERMINA LA SOMMA CHE IL DETENUTO, SPROVVISTO DI VESTIARIO PROPRIO, PUÒ SPENDERE PER PROVVEDERSENE.

IL PECULIO DA LASCIARE A DISPOSIZIONE DEL LIBERANDO NON PUÒ ESSERE RIDOTTO OLTRE LA SOMMA DETERMINATA ANNUALMENTE DAL MINISTERO. NEL CASO DI INSUFFICIENZA, ALLA SPESA PER LA PROVVISORIA DEL VESTIARIO SUPPLISCE, IN TUTTO O PER LA PARTE MANCANTE, L'AMMINISTRAZIONE, SUI FONDI DEL BILANCIO DOMESTICO, SEMPRE QUANDO RISULTI DALLE INDAGINI COMPIUTE CHE TANTO IL LIBERANDO QUANTO I PARENTI DI LUI SI TROVANO IN MISERE CONDIZIONI ECONOMICHE.

SE IL DETENUTO DA PORRE IN LIBERTÀ NON HA FONDO PROPRIO O SE QUESTO È TROPPO ESIGUO, IL DIRETTORE RICHIEDE LA PUBBLICA SICUREZZA PER IL RILASCIO AL LIBERANDO DEL FOGLIO DI VIA OBBLIGATORIO.

ART. 189
(INFORMAZIONI SULLA CONDOTTA DEL LIBERANDO)

AL LIBERANDO SI CONSEGNA, SE LO RICHIEDE, UN ATTESTATO DELLA CONDOTTA TENUTA E DELLA CAPACITÀ LAVORATIVA DIMOSTRATA DURANTE LA DETENZIONE (MOD. 29).

NEL CASO IN CUI IL LIBERANDO DEVE ESSERE INTERNATO IN UNO STABILIMENTO PER L'ESECUZIONE DI MISURE AMMINISTRATIVE DI SICUREZZA, IL DIRETTORE TRASMETTE LA CARTELLA BIOGRAFICA AL DIRETTORE DELLO STABILIMENTO AL QUALE L'INTERNANDO È ASSEGNATO.

IL DIRETTORE DI QUESTO STABILIMENTO TRASMETTE COPIA DELLA CARTELLA BIOGRAFICA AL GIUDICE DI SORVEGLIANZA.

ART. 190
(FOTOGRAFIA DEI DETENUTI)

SALVE LE DISPOSIZIONI SPECIALI DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA PER GLI IMPUTATI, IL MINISTERO DETERMINA IN QUALI CASI OCCORRE ESEGUIRE LA FOTOGRAFIA DEI DETENUTI.

CAPITOLO XVI LIBERAZIONE CONDIZIONALE

ART. 191
(PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA)

IL CONDANNATO CHE SI TROVA NELLE CONDIZIONI INDICATE NELL'ARTICOLO 176 DEL CODICE PENALE PRESENTA LA DOMANDA PER OTTENERE LA LIBERAZIONE CONDIZIONALE AL DIRETTORE, CHE LA TRASMETTE AL GIUDICE DI SORVEGLIANZA CON LE INFORMAZIONI SULLA CONDOTTA DEL CONDANNATO E CON IL PARERE DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA (MOD. 30).

NELLA DOMANDA IL CONDANNATO DEVE INDICARE IL COMUNE NEL QUALE, NEL CASO DI LIBERAZIONE, INTENDE STABILIRE LA SUA RESIDENZA.

SE DIFETTANO MANIFESTAMENTE LE CONDIZIONI RELATIVE ALLA PENA INFLITTA O DA SCONTARE OVVERO SE IL CONDANNATO, DOPO LA PENA, DEVE ESSERE SOTTOPOSTO A UNA MISURA DI SICUREZZA DETENTIVA, IL GIUDICE DI SORVEGLIANZA DICHIARA SENZ'ALTRO INAMMISSIBILE L'ISTANZA CON PROVVEDIMENTO SCRITTO, NON SOGGETTO A RECLAMO. DEL PROVVEDIMENTO IL DIRETTORE DÀ NOTIZIA ALL'INTERESSATO.

ART. 192
(ACCERTAMENTI DEL GIUDICE DI SORVEGLIANZA)

IL GIUDICE DI SORVEGLIANZA, COMPIUTE LE INDAGINI CHE RITIENE OPPORTUNE, ED ACCERTATO L'ADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI CIVILI DERIVANTI DAL REATO, O L'IMPOSSIBILITÀ IN CUI SI TROVA IL CONDANNATO DI ADEMPIERLE, DÀ PARERE SULL'AMMISSIONE DELLA DOMANDA E TRASMETTE GLI ATTI AL MINISTERO.

ART. 193
(CONCESSIONE DELLA LIBERAZIONE CONDIZIONALE)

IL DECRETO DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA, COL QUALE È CONCEDUTA LA LIBERAZIONE CONDIZIONALE È TRASMESSO AL GIUDICE DI SORVEGLIANZA PER L'ESECUZIONE.

IL GIUDICE DI SORVEGLIANZA NE DÀ NOTIZIA AL CONSIGLIO DI PATRONATO DEL TRIBUNALE NELLA CUI CIRCOSCRIZIONE IL CONDANNATO HA DICHIARATO DI VOLER STABILIRE LA RESIDENZA.

ART. 194
(SOTTOPOSIZIONE ALLA LIBERTÀ VIGILATA)

IL GIUDICE DI SORVEGLIANZA, NEL DARE ESECUZIONE AL DECRETO DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA, ORDINA CHE IL LIBERATO SIA POSTO IN STATO DI LIBERTÀ VIGILATA.

TRA LE PRESCRIZIONI PREVEDUTE DAL PRIMO CAPOVERSO DELL'ARTICOLO 228 DEL CODICE PENALE, DEVE ESSERE COMPRESA QUELLA DI PRESENTARSI PERIODICAMENTE AL CONSIGLIO DI PATRONATO O AL RAPPRESENTANTE DI QUESTO NEL COMUNE, PER DARE NOTIZIE SUL LAVORO AL QUALE IL LIBERATO SI È DEDICATO, SUI BISOGNI CHE HA E SUL TENORE DI VITA CHE CONDUCE.

ART. 195
(PRESCRIZIONI IMPOSTE DAL GIUDICE DI SORVEGLIANZA)

IL GIUDICE DI SORVEGLIANZA DEVE FREQUENTEMENTE ASSUMERE INFORMAZIONI SULLA CONDOTTA DEL LIBERATO SIA DALL'AUTORITÀ DI PUBBLICA SICUREZZA SIA DAL CONSIGLIO DI PATRONATO PER MODIFICARE LE PRESCRIZIONI IMPOSTE COL PROVVEDIMENTO CHE HA ORDINATO LA LIBERTÀ VIGILATA.

SE RISULTA CHE IL LIBERATO TIENE BUONA CONDOTTA ED È MANIFESTO IL PROGRESSIVO SUO RIADATTAMENTO ALLA VITA SOCIALE, LE PRESCRIZIONI DEBBONO ESSERE LIMITATE FINO A ESSER RIDOTTE AL MINIMO NECESSARIO AD EVITARE LE OCCASIONI DI NUOVI REATI.

IL GIUDICE DI SORVEGLIANZA, L'AUTORITÀ DI PUBBLICA SICUREZZA E IL CONSIGLIO DI PATRONATO, RIFERISCONO AL PUBBLICO MINISTERO I FATTI E LE CIRCOSTANZE CHE RITENGONO DOVER GIUSTIFICARE LA RICHIESTA DI REVOCA DELLA LIBERAZIONE CONDIZIONALE.

ART. 196
(DIMISSIONE DALLO STABILIMENTO DEL LIBERATO CONDIZIONALMENTE)

IL CONDANNATO AL QUALE È STATA CONCEDUTA LA LIBERAZIONE CONDIZIONALE, SALVE DISPOSIZIONI SPECIALI DELL'AUTORITÀ COMPETENTE, È LIBERATO DAL CARCERE CON LE STESSE NORME STABILITE PER LA LIBERAZIONE DEFINITIVA, PREVIA ANNOTAZIONE NEL REGISTRO DI MATRICOLA DEL DECRETO MINISTERIALE CHE GLI CONCEDE LA LIBERAZIONE CONDIZIONALE E DEL PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE DI SORVEGLIANZA CHE ORDINA LA LIBERTÀ VIGILATA.

IL LIBERATO È MESSO A DISPOSIZIONE DELL'AUTORITÀ DI PUBBLICA SICUREZZA CHE GLI CONSEGNA LA CARTA PRECETTIVA PRESCRITTA PER COLORO CHE SONO IN STATO DI LIBERTÀ VIGILATA.

NELLA CARTA PRECETTIVA DEVE, OLTRE QUANTO È PRESCRITTO DALL'ARTICOLO 649 DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE, RISULTARE L'INDICAZIONE DELLA PENA CHE FU INFLITTA AL CONDANNATO, DEL GIORNO IN CUI QUESTI COMINCIÒ A SCONTARLA E DI QUELLO IN CUI ESSA VIENE A CESSARE SE LA LIBERAZIONE CONDIZIONALE NON È REVOCATA.

QUESTE NOTIZIE SONO DATE DALL'AUTORITÀ DIRIGENTE ALL'AUTORITÀ DI PUBBLICA SICUREZZA.

ART. 197
(ESTINZIONE DELLA PENA)

QUANDO LA PENA È ESTINTA AI TERMINI DEL CAPOVERSO DELL'ARTICOLO 177 DEL CODICE PENALE, NE È FATTA ANNOTAZIONE NEL REGISTRO DI MATRICOLA.

ART. 198

(PROVVEDIMENTI SUSSEGUENTI ALLA REVOCA DELLA LIBERAZIONE CONDIZIONALE)

SE LA LIBERAZIONE CONDIZIONALE È REVOCATA AI TERMINI DELLA PRIMA PARTE DELL'ARTICOLO 177 DEL CODICE PENALE, IL PUBBLICO MINISTERO O IL PRETORE COMPETENTE PER L'ESECUZIONE ORDINA LA CARCERAZIONE DEL CONDANNATO, ED INFORMA IL MINISTERO PER LA DESIGNAZIONE DELLO STABILIMENTO IN CUI IL CONDANNATO DEVE SCONTARE LA PENA.

SE TALE STABILIMENTO È DIVERSO DA QUELLO NEL QUALE IL CONDANNATO ERA DETENUTO PRIMA DI ESSERE AMMESSO A LIBERAZIONE CONDIZIONALE, È DATA NOTIZIA DELLA REVOCA ANCHE A QUESTO STABILIMENTO PER L'ANNOTAZIONE NEL REGISTRO DI MATRICOLA E NELLA CARTELLA BIOGRAFICA.

ART. 199
(RITORNO AGLI STABILIMENTI DI PENA)

AL CONDANNATO AMMESSO NELLO STABILIMENTO PER REVOCA DELLA LIBERAZIONE CONDIZIONALE SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DEGLI ARTICOLI 62 E SEGUENTI.

ART. 200

(COMUNICAZIONE AI DETENUTI DELLA CONCESSIONE DELLA LIBERAZIONE CONDIZIONALE)

NEL GIORNO IN CUI VIENE ESEGUITA LA LIBERAZIONE CONDIZIONALE DI UN CONDANNATO, IL DIRETTORE NE DÀ NOTIZIA, CON I MEZZI CHE GLI SEMBRANO PIÙ CONVENIENTI, IN TUTTE LE SEZIONI DELLO STABILIMENTO.

GLI INSEGNANTI, IL CAPPELLANO, I DIRIGENTI TECNICI TRAGGONO OCCASIONE DALLA COMUNICAZIONE DELLA NOTIZIA PER ILLUSTRARE IL SIGNIFICATO MORALE E SOCIALE DEL PROVVEDIMENTO E GLI EFFETTI ECONOMICI DI ESSO A FAVORE DEL LIBERATO E DELLA SUA FAMIGLIA, E PER STIMOLARE I CONDANNATI A SERBARE UNA CONDOTTA CHE LI RENDA MERITEVOLI DEL BENEFICIO.

CAPITOLO XVII PROPOSTA DI GRAZIA

ART. 201
(CONDIZIONI PER LA PROPOSTA DI GRAZIA)

IL CONDANNATO ALL'ERGASTOLO, CHE HA SCONTATO ALMENO VENTI ANNI DI PENA, E IL CONDANNATO AD ALTRA PENA DETENTIVA, CHE NE HA SCONTATO ALMENO LA METÀ, PUÒ ESSERE PROPOSTO PER LA GRAZIA QUANDO, PER LA CONDOTTA TENUTA E PER LE PROVE DATE DI ATTACCAMENTO AL LAVORO, SIA GIUDICATO MERITEVOLE DI SPECIALE CONSIDERAZIONE.

IL DIRETTORE TRASMETTE LA PROPOSTA AL GIUDICE DI SORVEGLIANZA CON LE INFORMAZIONI SULLA CONDOTTA DEL CONDANNATO E CON IL PARERE DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA.

IL GIUDICE DI SORVEGLIANZA, A SUA VOLTA, TRASMETTE LA PROPOSTA COL PROPRIO PARERE AL PROCURATORE GENERALE DEL RE.

ART. 202
(COMUNICAZIONE AI DETENUTI DELLA CONCESSIONE DELLA GRAZIA)

LE GRAZIE CONCEDUTE SU PROPOSTA DELLA DIREZIONE SONO COMUNICATE AI DETENUTI A NORMA DELL'ARTICOLO 200.

CAPITOLO XVIII DISPOSIZIONI SPECIALI PER L'ESECUZIONE DELLA PENA DELL'ERGASTOLO

ART. 203
(ISOLAMENTO DIURNO)

QUANDO, ALL'INIZIO DELLA ESECUZIONE DELLA PENA DELL'ERGASTOLO O NEL CORSO DI ESSA, DEBBA APPLICARSI L'ISOLAMENTO DIURNO, IL CONDANNATO NON È AMMESSO ALLA VITA IN COMUNE SE NON DOPO DECORSO IL TEMPO STABILITO DAL GIUDICE PER L'ISOLAMENTO DIURNO.

ART. 204
(TRATTAMENTO DEI CONDANNATI DURANTE L'ISOLAMENTO DIURNO)

AI CONDANNATI SOTTOPOSTI ALL'ISOLAMENTO DIURNO SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DI QUESTO REGOLAMENTO CON LE RESTRIZIONI INDICATE

NEI VARI CASI PER I CONDANNATI ALL'ERGASTOLO.

ART. 207
(ISOLAMENTO DEL CONDANNATO A MORTE)

APPENA È PRONUNCIATA LA SENTENZA DI CONDANNA ALLA PENA DI MORTE, IL PUBBLICO MINISTERO NE DÀ NOTIZIA AL DIRETTORE DELLO STABILIMENTO NEL QUALE IL DETENUTO SI TROVA.

ART. 205
(VISITE DA FARSI AL CONDANNATO SOTTOPOSTO ALL'ISOLAMENTO DIURNO)

IL DETENUTO È IMMEDIATAMENTE SOTTOPOSTO AD ISOLAMENTO CONTINUO E A SORVEGLIANZA SPECIALE ININTERROTTA.

IL CONDANNATO SOTTOPOSTO ALL'ISOLAMENTO DIURNO DEV'ESSERE FREQUENTEMENTE VISITATO DAL DIRETTORE, DAL MEDICO E DAL CAPPELLANO.

ART. 208
(VISITE DEL DIRETTORE, DEL CAPPELLANO E DEL MEDICO)

ALMENO DUE VOLTE AL GIORNO IL DIRETTORE, IL CAPPELLANO ED IL MEDICO VISITANO IL DETENUTO CONDANNATO A MORTE.

ART. 206
(QUANDO PUÒ SOSPENDERSI L'ISOLAMENTO DIURNO)

IL DETENUTO PUÒ ANCHE DOMANDARE L'ASSISTENZA DI UN ALTRO SACERDOTE.

SALVI I PROVVEDIMENTI INDICATI NELL'ARTICOLO 106, SE IL CONDANNATO SOTTOPOSTO ALL'ISOLAMENTO DIURNO È COLTO DA INFERMITÀ FISICA O PSICHICA, IL DIRETTORE NE INFORMA IL MINISTERO CHE PUÒ SOSPENDERE L'ISOLAMENTO DIURNO.

CAPITOLO XIX DISPOSIZIONI SPECIALI PER L'ESECUZIONE DELLA PENA DI MORTE

ART. 209
(COLLOQUI E DICHIARAZIONI)

SONO AMMESSI TUTTI I COLLOQUI CHE IL PUBBLICO MINISTERO RITIENE DI AUTORIZZARE.

QUALORA IL CONDANNATO ALLA PENA DI MORTE CHIEDA DI FARE DICHIARAZIONI, IL DIRETTORE DELLO STABILIMENTO NE AVVISA IMMEDIATAMENTE IL PROCURATORE DEL RE, CHE LE RICEVE SENZA RITARDO

E NE FA COMPILARE PROCESSO VERBALE.

SE LA RICHIESTA È FATTA NELL'IMMINENZA DELL'ESECUZIONE, LE DICHIARAZIONI SONO RICEVUTE DAL RAPPRESENTANTE DEL PUBBLICO MINISTERO PRESENTE SUL POSTO.

ART. 210
(ESECUZIONE DELLA PENA)

LA PENA DI MORTE SI ESEGUE MEDIANTE FUCILAZIONE AD OPERA DI UN PLOTONE DELLE FORZE ARMATE DELLO STATO O DI AGENTI APPARTENENTI A CORPI AD ESSE ASSIMILATI.

ART. 211
(LUOGO DELL'ESECUZIONE)

IL MINISTRO DESIGNA LO STABILIMENTO NELL'INTERNO DEL QUALE L'ESECUZIONE DEVE AVVENIRE, SALVO CHE, A NORMA DELL'ARTICOLO 21 DEL CODICE PENALE, NON INDICHI ALTRO LUOGO.

IL PROCURATORE GENERALE DEL RE STABILISCE L'ORA DELL'ESECUZIONE.

ART. 212
(ESECUZIONE PUBBLICA)

QUANDO IL MINISTRO DISPONE CHE L'ESECUZIONE SIA PUBBLICA, IL PROCURATORE GENERALE DEL RE STABILISCE, D'ACCORDO CON IL PREFETTO DELLA PROVINCIA, I LIMITI E LE MODALITÀ CON CUI IL PUBBLICO È AMMESSO NEL LUOGO DELL'ESECUZIONE.

TITOLO IV STABILIMENTI SPECIALI

CAPITOLO I STABILIMENTI PER MINORI

ART. 213

(APPLICABILITÀ DELLE DISPOSIZIONI COMUNI AGLI ALTRI STABILIMENTI)

GLI STABILIMENTI E LE SEZIONI PER MINORI NON DEBBONO AVERE L'ASPETTO DI EDIFIZI CARCERARI. IN ESSI SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI GENERALI DI QUESTO REGOLAMENTO CON LE SPECIALI NORME DI CUI AGLI ARTICOLI SEGUENTI.

ART. 214
(VESTIARIO DEI MINORI)

I MINORI DETENUTI VESTONO UN ABITO SECONDO LA TABELLA G.

ART. 215
(PERSONALE DI CUSTODIA)

LE FUNZIONI DI CUSTODIA NEGLI STABILIMENTI PER I MINORI SONO ESERCITATE DA UN PERSONALE SPECIALIZZATO IN BASE ALLE NORME DA STABILIRSI NEL REGOLAMENTO PER GLI AGENTI DI CUSTODIA. TALE PERSONALE INDOSSA L'ABITO BORGHESE.

ART. 216
(TRADUZIONE DEI MINORI)

LE TRADUZIONI DA UNO STABILIMENTO ALL'ALTRO, O DALLO STABILIMENTO AGLI UFFICI GIUDIZIARI, SONO SEMPRE FATTE DAL PERSONALE DI CUSTODIA DEGLI STABILIMENTI PER MINORI, E CON MEZZI DI TRASPORTO DISTINTI DA QUELLI ADOPERATI PER IL TRASPORTO DEGLI ALTRI DETENUTI.

ART. 217
(DIVIETO DELL'USO DI TABACCO E DI BEVANDE ALCOOLICHE)

È VIETATO L'USO DEL TABACCO, DEL VINO E DI QUALSIASI ALTRA BEVANDA ALCOOLICA.

ART. 218
(ISTRUZIONE DEI MINORI)

SE IL NUMERO DEI DETENUTI LO CONSENTE, È IMPARTITA NON SOLO L'ISTRUZIONE ELEMENTARE, MA ANCHE QUELLA CHE SI IMPARTISCE NELLE SCUOLE DI AVVIAMENTO AL LAVORO O IN ALTRE ANALOGHE.

ART. 219
(SCOPI DEL LAVORO. ASSEGNAZIONI)

IL LAVORO DEVE AVERE SOPRATTUTTO PER SCOPO L'AVVIAMENTO DEI MINORI AD UN MESTIERE. LA DURATA GIORNALIERA DI ESSO È DETERMINATA DAL DIRETTORE.

SONO ORGANIZZATE NELLO STABILIMENTO OFFICINE-SCUOLA, IN CUI DEVE ESSERE IMPARTITO L'INSEGNAMENTO DEI MESTIERI CHE SONO PIÙ COMUNI NELLA REGIONE IN CUI LO STABILIMENTO SI TROVA.

AD ALCUNI STABILIMENTI SONO ANNESSI TENIMENTI AGRICOLI ALLO SCOPO DI AVVIARE I MINORI AI LAVORI AGRICOLI.

NELL'ASSEGNAZIONE DEI MINORI AI VARI STABILIMENTI SI DEVE TENER PRESENTE LA CONDIZIONE DELLE FAMIGLIE ALLE QUALI I MINORI APPARTENGONO, PER OTTENERE CHE L'OPERA DI RIEDUCAZIONE E DI RIADATTAMENTO SIA, PER QUANTO È POSSIBILE, CONSONA ALL'AMBIENTE SOCIALE, IN CUI I MINORI DOVRANNO VIVERE, TORNANDO IN LIBERTÀ.

(PASSEGGIO E GINNASTICA)

PER DUE ORE AL GIORNO I MINORI, NEI CORTILI O NEI GIARDINI, SONO CONDOTTI A PASSEGGIO E SI ESERCITANO NELLA GINNASTICA ESEGUENDO ANCHE GIUOCHI AUTORIZZATI DALLA DIREZIONE.

ART. 220
(LAVORO ALL'APERTO)

IL LAVORO ALL'APERTO PUÒ ESSERE ESEGUITO DA MINORI SOLO IN SPECIALI CASE DI LAVORO ALL'APERTO, ESCLUSA OGNI ALTRA FORMA DI ORGANIZZAZIONE DI QUESTO LAVORO.

ART. 223
(RICOMPENSE)

AI MINORI CHE HANNO DATO PROVA COSTANTE DI BUONA CONDOTTA E DI ATTACCAMENTO ALLA SCUOLA E AL LAVORO È CONCEDUTO, E PARTICOLARMENTE IN TEMPO VICINO ALLA LIBERAZIONE:

1) DI RICEVERE VISITE DI PROSSIMI CONGIUNTI TUTTI I GIORNI IN APPOSITI LOCALI, CHE NON ABBIANO ALCUN CARATTERE DI AMBIENTE CARCERARIO;

2) DI PRENDERE PARTE AGLI SPECIALI TRATTENIMENTI RICREATIVI CHE SONO ORGANIZZATI NELLO STABILIMENTO;

3) DI SCRIVERE CON FREQUENZA, NEI LIMITI STABILITI DALLA DIREZIONE, A PARENTI ED AMICI.

ART. 221
(ORARIO DELLA SVEGLIA E DEL RIPOSO)

IN DEROGA ALLA DISPOSIZIONE DELL'ARTICOLO 72 LA DIREZIONE, SU PARERE DEL MEDICO, PER SPECIALI RAGIONI, PUÒ CONSENTIRE ORARI DIVERSI SECONDO L'ETÀ E LE CONDIZIONI DI SVILUPPO DEI MINORI.

ART. 224
(PUNIZIONI)

AI MINORI POSSONO ESSERE INFLITTE LE SEGUENTI PUNIZIONI:

1) L'AMMONIZIONE;

ART. 222

2) LA DIMINUZIONE DEI COLLOQUI;

3) LA PRIVAZIONE DEL PASSEGGIO IN COMUNE;

4) LA CELLA CON LETTO E VITTO ORDINARIO DA UNO A QUINDICI GIORNI.

LE PUNIZIONI INDICATE NEI NUMERI 3 E 4 NON POSSONO ESSERE APPLICATE SENZA IL PARERE DEL MEDICO.

LA PUNIZIONE INDICATA NEL NUMERO 4 È INFLITTA DAL CONSIGLIO DI DISCIPLINA; LE ALTRE PUNIZIONI SONO INFLITTE DAL DIRETTORE.

CAPITOLO II CASE DI LAVORO ALL'APERTO

ART. 225
(ORGANIZZAZIONE)

L'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI NELLE CASE DI LAVORO ALL'APERTO È REGOLATA, OLTRE CHE DALL'ARTICOLO 118, ANCHE DA SPECIALI DISPOSIZIONI STABILITE DA REGOLAMENTI INTERNI.

ART. 226
(CONSIGLIO DI DISCIPLINA)

IL CONSIGLIO DI DISCIPLINA È COMPOSTO DEL DIRETTORE, DELL'AGRONOMO O DEL DIRIGENTE TECNICO, DEL MEDICO E DEL CAPPELLANO.

CAPITOLO III STABILIMENTI DI RIADATTAMENTO SOCIALE

ART. 227
(PASSAGGIO AGLI STABILIMENTI DI RIADATTAMENTO SOCIALE)

IL CONDANNATO A PENA DETENTIVA PER UN TEMPO SUPERIORE A CINQUE ANNI, IL QUALE ABBA SCONTATO UN TERZO DELLA PENA O ALMENO LA METÀ SE RECIDIVO E SIA STATO COSTANTEMENTE CLASSIFICATO BUONO PER TRE ANNI, PUÒ ESSERE TRASFERITO, SE IL RIMANENTE DELLA PENA NON SUPERA GLI OTTO ANNI, NEGLI STABILIMENTI DI RIADATTAMENTO SOCIALE CON PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE DI SORVEGLIANZA, SU PROPOSTA DEL DIRETTORE, SENTITO IL CONSIGLIO DI DISCIPLINA.

QUESTA DISPOSIZIONE NON SI APPLICA AL CONDANNATO CHE, DOPO SCONTATA LA PENA, DEVE ESSERE SOTTOPOSTO A UNA MISURA DI SICUREZZA DETENTIVA.

ART. 228
(TRATTAMENTO NEGLI STABILIMENTI DI RIADATTAMENTO SOCIALE)

NEGLI STABILIMENTI DI RIADATTAMENTO SOCIALE, IL TRATTAMENTO A CUI SONO SOTTOPOSTI I CONDANNATI DEVE ESSERE RIVOLTO A CONSOLIDARE E A FAR PROGREDIRE IN COSTORO LE DOTI DI SOCIEVOLEZZA, CHE GIÀ MANIFESTARONO NEI PRECEDENTI STABILIMENTI, PER PREPARARE I CONDANNATI AL RITORNO ALLA VITA LIBERA.

OLTRE LE CONCESSIONI PREVEDUTE DALL'ARTICOLO 173 PER I CONDANNATI CLASSIFICATI BUONI, IL DIRETTORE PUÒ CONCEDERE NEI COLLOQUI, NELLE VISITE, NELLA CORRISPONDENZA, NEL LAVORO, LE FACILITAZIONI CHE A SUO GIUDIZIO POSSONO VALERE ALLO SCOPO INDICATO NELLA PRIMA PARTE DI QUESTO ARTICOLO.

NON SI APPLICA LA DISPOSIZIONE DELL'ARTICOLO 187.

OGNI MESE IL DIRETTORE RIFERISCE DIRETTAMENTE AL MINISTERO SUI RISULTATI OTTENUTI, SPECIFICAMENTE PER OGNI CONDANNATO.

(REVOCA DELL'ASSEGNAZIONE AGLI STABILIMENTI DI RIADATTAMENTO SOCIALE)

LA REVOCA DELL'ASSEGNAZIONE AGLI STABILIMENTI DI RIADATTAMENTO SOCIALE È DISPOSTA DAL GIUDICE DI SORVEGLIANZA, ANCHE SE PER UNA VOLTA SOLA AL CONDANNATO NON VIENE CONFERMATA LA CLASSIFICA DI BUONO. LA REVOCA È DISPOSTA SIA ALLA SCADENZA SEMESTRALE SIA IN APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 174.

IL GIUDICE DI SORVEGLIANZA, SE LO RITIENE OPPORTUNO, PUÒ SOSPENDERE LA REVOCA DELL'ASSEGNAZIONE FINO ALLA SUCCESSIVA CLASSIFICA.

CAPITOLO IV CASE DI PUNIZIONE

ART. 229

(VISITE DEL CONSIGLIO DI PATRONATO NEGLI STABILIMENTI DI RIADATTAMENTO SOCIALE)

UN RAPPRESENTANTE DEL CONSIGLIO DI PATRONATO DEVE VISITARE ALMENO UNA VOLTA LA SETTIMANA LO STABILIMENTO, PER DARE CONSIGLI ED INCORAGGIAMENTI AI CONDANNATI CHE DEBONO ESSERE LIBERATI ENTRO L'ANNO, CONOSCERNE I BISOGNI PER L'AVVENIRE, E PREPARARE QUANTO OCCORRE PER ASSICURARE L'OPPORTUNO COLLOCAMENTO DEI DETENUTI AL MOMENTO DELLA LIBERAZIONE.

ART. 230

ART. 231
(TRASFERIMENTO NELLE CASE DI PUNIZIONE)

IL CONDANNATO, NEI CASI PREVEDUTI DALL'ARTICOLO 156, È PROPOSTO DAL CONSIGLIO DI DISCIPLINA AL GIUDICE DI SORVEGLIANZA PER IL TRASFERIMENTO IN UNA CASA DI PUNIZIONE.

IL GIUDICE DI SORVEGLIANZA, ESAMINATI TUTTI I PRECEDENTI DEL CONDANNATO, DISPONE IL TRASFERIMENTO O APPLICA UNA PUNIZIONE DISCIPLINARE.

SE VIENE DISPOSTA L'ASSEGNAZIONE AD UNA CASA DI PUNIZIONE IL PROVVEDIMENTO È COMUNICATO AL MINISTERO, CHE DESIGNA LO STABILIMENTO IN CUI IL CONDANNATO DEV'ESSERE TRASFERITO.

ART. 232
(ISOLAMENTO)

NELLE CASE DI PUNIZIONE IL CONDANNATO È ASSOGGETTATO AD UN PRIMO PERIODO D'ISOLAMENTO CONTINUO, CHE PUÒ ESTENDERSI FINO A TRE MESI.

ART. 233
(PASSAGGIO ALLA VITA IN COMUNE.

REVOCA DELLA ASSEGNAZIONE ALLA CASA DI PUNIZIONE)

IL DIRETTORE, IL MEDICO E IL CAPPELLANO VISITANO FREQUENTEMENTE IL CONDANNATO, PER STUDIARNE L'INDOLE E LE TENDENZE, PER INCORAGGIARLO O AMMONIRLO, E SOPRATTUTTO PER ACCERTARE LE CAUSE CHE LO HANNO SPINTO AL CONTEGNO RIBELLE CHE PROVOCÒ IL TRASFERIMENTO NELLA CASA DI PUNIZIONE, E PER ADOTTARE I MEZZI DI TRATTAMENTO MORALE E MATERIALE DA USARE VERSO DI LUI.

IL CONSIGLIO DI DISCIPLINA PUÒ DISPORRE CHE IL CONDANNATO SIA AMMESSO ALLA VITA IN COMUNE QUANDO LA CONDOTTA DI LUI OFFRA ELEMENTI SUFFICIENTI A FAR RITENERE CHE SI MANTERRÀ TRANQUILLO E UBBIDIENTE.

SE IL CONDANNATO CONTINUA A DARE PROVE DEL SUO MIGLIORAMENTO MORALE ANCHE NELLA VITA COMUNE DI LAVORO, MANTENENDOSI CALMO E DISCIPLINATO PER IL PERIODO DI UN ANNO, SENZA COMMITTERE MANCANZE DISCIPLINARI CHE RIVELINO PERICOLO DI RICADUTA NEGLI ECCESSI CHE DETERMINARONO IL TRASFERIMENTO NELLA CASA DI PUNIZIONE IL GIUDICE DI SORVEGLIANZA, SU PROPOSTA DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA, REVOCA L'ASSEGNAZIONE ALLA CASA DI PUNIZIONE E INFORMA IL MINISTERO PER GLI ULTERIORI PROVVEDIMENTI.

ART. 234
(PROVVEDIMENTI PER I CONDANNATI IRREQUIETI, INSUBORDINATI, RIBELLI)

SE, NONOSTANTE LE CURE MORALI USATE E IL TRATTAMENTO SPECIALE AL QUALE È SOTTOPOSTO, IL CONDANNATO ASSEGNATO ALLE CASE DI PUNIZIONE PERSISTE NELLA CONDOTTA IRREQUIETA O INSUBORDINATA O RIBELLE, L'ISOLAMENTO CONTINUO VIENE PROLUNGATO COME MEZZO DI DIFESA CONTRO LA MANIFESTA PERICOLOSITÀ DI LUI, E IL CONSIGLIO DI DISCIPLINA NE RIFERISCE AL GIUDICE DI SORVEGLIANZA, ESPRIMENDO IL SUO PARERE SUI PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE.

IL GIUDICE DI SORVEGLIANZA:

1) SE RITIENE CHE IL CONDANNATO SIA UN ABITUALE ED INCORREGGIBILE RIBELLE ALL'ORDINE E ALLA DISCIPLINA, ORDINA CHE VENGA TRASFERITO IN UNA CASA DI RIGORE;

2) SE RITIENE CHE IL CONDANNATO VERSI IN MINORATE CONDIZIONI FISICHE O PSICHICHE, ORDINA CHE SIA TRASFERITO IN UNA CASA PER MINORATI FISICI O PSICHICI;

3) SE RITIENE CHE IL CONDANNATO SIA COLPITO DA INFERMITÀ PSICHICA, TRASMETTE IL RAPPORTO DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA AL PROCURATORE DEL RE PER I PROVVEDIMENTI INDICATI NEGLI ARTICOLI 148 DEL CODICE PENALE E 106 DI QUESTO REGOLAMENTO.

ART. 235
(COLLOQUI E CORRISPONDENZA)

NELLE CASE DI PUNIZIONE IL DIRETTORE STABILISCE SE E QUALI RESTRIZIONI, NEI SINGOLI CASI, DEBBANO ESSERE IMPOSTE AL CONDANNATO, PER QUANTO RIGUARDA I COLLOQUI E LA CORRISPONDENZA.

CAPITOLO V CASE DI RIGORE

ART. 237
(DIREZIONE E CONSIGLIO DI DISCIPLINA)

LE CASE PER MINORATI FISICI O PSICHICI SONO DIRETTE DA MEDICI.

IL CONSIGLIO DI DISCIPLINA È COMPOSTO DEL DIRETTORE, DI UN FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO E DEL CAPPELLANO.

ART. 236
(NORME PARTICOLARI)

NELLE CASE DI RIGORE SONO PREDISPOSTI SPECIALI MEZZI DI SICUREZZA PER SALVAGUARDARE LA INTEGRITÀ PERSONALE DEI CONDANNATI E DI CHI È OBBLIGATO A VIGILARLI E AD ASSISTERLI.

PER LA DISCIPLINA POTRANNO STABILIRSI DISPOSIZIONI CON REGOLAMENTI INTERNI ANCHE IN DEROGA ALLE NORME DI QUESTO REGOLAMENTO.

OGNI TRE MESI IL CONSIGLIO DI DISCIPLINA DEVE FAR RAPPORTO AL GIUDICE DI SORVEGLIANZA SULLA CONDOTTA DEI CONDANNATI.

LA REVOCA DELL'ASSEGNAZIONE ALLA CASA DI RIGORE È DISPOSTA DAL GIUDICE DI SORVEGLIANZA, SU PROPOSTA DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA.

CAPITOLO VI CASE PER MINORATI FISICI O PSICHICI

ART. 238
(TRATTAMENTO)

IL TRATTAMENTO È RIVOLTO AL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI FISICHE E PSICHICHE DEI CONDANNATI.

LA ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E LE NORME SPECIALI DI CURA SONO STABILITE CON REGOLAMENTI INTERNI, I QUALI POSSONO ANCHE DEROGARE ALLE DISPOSIZIONI DI QUESTO REGOLAMENTO CIRCA I COLLOQUI, LA CORRISPONDENZA E IL PASSEGGIO.

IL LAVORO È ORDINATO NEI LIMITI E CON LE CAUTELE DISPOSTE DAL DIRETTORE.

CAPITOLO VII SANATORI GIUDIZIARI

ART. 239
(REPARTI NEI SANATORI GIUDIZIARI)

I SANATORI GIUDIZIARI SONO DISTINTI IN TRE REPARTI:
PREVENTORIO, SANATORIO E CONVALESCENZIARIO.

IL PREVENTORIO È DESTINATO ALLE PERSONE CHE, A
SEGUITO DI ACCERTAMENTI TECNICI, VENGONO
RICONOSCIUTE AFFETTE DA INCIPIENTI
PROCESSI TUBERCOLARI O SIMILARI.

IL SANATORIO È DESTINATO AGLI AMMALATI CON
PROCESSO TUBERCOLARE ATTIVO IN FASE CONTAGIOSA.

IL CONVALESCENZIARIO È DESTINATO AGLI AMMALATI CHE
HANNO SUPERATO IL PERIODO DI ATTIVITÀ CONTAGIOSA E
SI TROVANO IN VIA DI
GUARIGIONE.

ART. 240
(DIREZIONE, CONSIGLIO DI DISCIPLINA E TRATTAMENTO)

NEI SANATORI GIUDIZIARI SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI
DEGLI ARTICOLI 237 E 238.

LA DIREZIONE È AFFIDATA A MEDICI SPECIALIZZATI IN
TISIOLOGIA.

CAPITOLO VIII STABILIMENTI PER DELINQUENTI ABITUALI,
PROFESSIONALI O PER TENDENZA

ART. 241
(TRATTAMENTO)

NEGLI ERGASTOLI E NELLE CASE DI RECLUSIONE PER
DELINQUENTI ABITUALI, PROFESSIONALI O PER TENDENZA
SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI
GENERALI DI QUESTO REGOLAMENTO.

CON REGOLAMENTI INTERNI SARANNO STABILITE NORME
SPECIALI RIVOLTE AD INDIVIDUARE LE MODALITÀ DELLA
ESECUZIONE IN RELAZIONE
ALL'ABITUALITÀ, ALLA PROFESSIONALITÀ O ALLA TENDENZA
AL DELITTO RICONOSCIUTA NEL CONDANNATO.

CAPITOLO IX STABILIMENTI IN COLONIA O IN ALTRO
POSSEDIMENTO D'OLT REMARE

ART. 242
(NORME INTERNE)

LE NORME DI QUESTO REGOLAMENTO SONO APPLICABILI
ANCHE AGLI STABILIMENTI CHE POTRANNO ESSERE
ISTITUITI NELLE COLONIE O IN ALTRI
POSSEDIMENTI D'OLTREMARE PER L'ESECUZIONE DELLA
PENA DELL'ERGASTOLO O DELLA RECLUSIONE (ART. 22 E 23
COD. PEN.), SALVE LE
OPPORTUNE DEROGHE DA STABILIRSI CON REGOLAMENTI
INTERNI.

ART. 243
(SEPARAZIONE TRA CITTADINI E INDIGENI)

SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE DEL MINISTERO,
NON POSSONO ESSERE FATTE SOMMINISTRAZIONI DI VITTO
PER QUALITÀ E QUANTITÀ
DIVERSE DA QUELLE SPECIFICATE NELLE TABELLE.

NELLA ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO ALL'APERTO NELLE
COLONIE E IN ALTRI POSSEDIMENTI D'OLTREMARE È
VIETATA QUALSIASI PROMISCUITÀ
TRA CITTADINI DEL REGNO E INDIGENI.

TITOLO V TRATTAMENTO ALIMENTARE

ART. 245
(DISTRIBUZIONE DEL VITTO)

IL FUNZIONARIO DI SERVIZIO CONTROLLA I GENERI
ALIMENTARI PRIMA DI AMMETTERLI ALLA DISTRIBUZIONE.

LA DISTRIBUZIONE DEL VITTO E DEL SOPRAVVITTO È
ESEGUITA NEI LOCALI, NELLE ORE E NEI MODI DETERMINATI
DAL REGOLAMENTO INTERNO
DI CIASCUNO STABILIMENTO.

ART. 244
(TABELLA DEL VITTO)

IL PANE, LA MINESTRA E GLI ALTRI COMMESTIBILI, CHE
SOPRAVANZINO ALLA DISTRIBUZIONE ORDINARIA, OVVERO
SIANO RIFIUTATI ALL'ATTO
DELLA DISTRIBUZIONE STESSA, SONO DATI AI DETENUTI
CHE NE FANNO RICHIESTA, CON PREFERENZA AI PIÙ
BISOGNOSI.

IL TRATTAMENTO ALIMENTARE DEI DETENUTI È COSÌ
DISTINTO:

- a) VITTO ORDINARIO PER DETENUTI SANI, COME DALLA
TABELLA A ;
- b) VITTO ORDINARIO PER DETENUTI SANI, MINORI DEGLI
ANNI DICIOOTTO, COME DALLA TABELLA B ;
- c) VITTO SPECIALE PER DETENUTI RICOVERATI NELLE CASE
PER MINORATI FISICI O PSICHICI, COME DALLA TABELLA C;
- d) VITTO SPECIALE PER DETENUTI TUBERCOLOTICI, COME
DALLA TABELLA D;
- e) VITTO SPECIALE PER DETENUTI INFERMI, CHE NON SIANO
QUELLI INDICATI NELLE LETTERE C) E D), COME DA TABELLA
E;
- f) SOPRAVVITTO.

ART. 246
(RAZIONI SUPPLEMENTARI)

OLTRE LA RAZIONE ORDINARIA, POSSONO ESSERE
CONCEDUTE AI DETENUTI, IN CASI ECCEZIONALI, PER
SPECIALE BISOGNO ACCERTATO CON
DICHIARAZIONE SCRITTA DEL MEDICO, RAZIONI
SUPPLEMENTARI DI PANE E DI MINESTRA NELLA MISURA DI
UN QUARTO O DI UNA METÀ DI QUELLA
NORMALE.

I SUPPLEMENTI DI PANE E DI MINESTRA NON POSSONO DI REGOLA ESSERE CUMULATI, NÉ SURROGATI.

ART. 247

(VITTO SPECIALE PER LE DONNE INCINTE O ALLATTANTI E PER I BAMBINI NON LATTANTI)

SU PARERE DEL MEDICO, LE DONNE INCINTE O ALLATTANTI, OLTRE LA RAZIONE ORDINARIA E LE RAZIONI SUPPLEMENTARI, POSSONO RICEVERE, ANCHE OGNI GIORNO, UNA RAZIONE INTERA DI CARNE O DI ALTRI ALIMENTI INDICATI DAL MEDICO.

I BAMBINI NON LATTANTI, AMMESSI A RIMANERE CON LE PROPRIE MADRI, RICEVONO ALIMENTI IN QUANTITÀ E QUALITÀ PROPORZIONATE ALL'ETÀ SECONDO LE PRESCRIZIONI DEL MEDICO.

ART. 248

(SOPRAVVITTO PER I CONDANNATI)

I CONDANNATI, IN AGGIUNTA AL VITTO FORNITO DALLA AMMINISTRAZIONE, POSSONO, COL PROPRIO FONDO DI LAVORO, PRELEVARE VIVERI SUPPLEMENTARI DALLA DISPENSA DEL SOPRAVVITTO.

SE IL CONDANNATO, PER CAUSE INDIPENDENTI DALLA SUA VOLONTÀ, NON PUÒ LAVORARE OVVERO SE IL LAVORO NON È PER LUI SUFFICIENTEMENTE REMUNERATIVO, IL DIRETTORE PUÒ CONSENTIRE CHE L'ACQUISTO DEL SOPRAVVITTO SIA FATTO ANCHE CON ALTRI MEZZI DEL CONDANNATO.

IL MINISTERO DETERMINA LA QUOTA CHE I CONDANNATI POSSONO SPENDERE NELL'ACQUISTO DEL SOPRAVVITTO.

ART. 249

(USO DI BEVANDE ALCOOLICHE)

SONO VIETATE LE BEVANDE ALCOOLICHE.

È CONCEDUTO SOLO L'USO DI MEZZO LITRO AL GIORNO DI VINO O DI BIRRA, CON GRADAZIONE ALCOOLICA NON SUPERIORE AL 10%, MA SONO ESCLUSI DA QUESTA CONCESSIONE GLI IMPUTATI E I CONDANNATI PER REATI COMMESSI IN STATO DI UBRIACHEZZA E I RECIDIVI IN CONTRAVVENZIONI PER UBRIACHEZZA.

PER RAGIONI DI ORDINE, DI DISCIPLINA O DI CURA IL DIRETTORE PUÒ TEMPORANEAMENTE VIETARE L'USO DEL VINO E DELLA BIRRA A TUTTI O AD ALCUNI DETENUTI.

ART. 250

(USO DEL TABACCO)

È CONSENTITO AI DETENUTI MASCHI, DI ETÀ SUPERIORE AI DICHIOTTO ANNI, L'USO DEL TABACCO DA FUMO O DA FIUTO, DA PRELEVARSI DALLA DISPENSA DEL SOPRAVVITTO NELLA QUANTITÀ MASSIMA GIORNALIERA DETERMINATA DAL REGOLAMENTO INTERNO.

IL PERMESSO DI FUMARE DEVE ESSERE DALL'AUTORITÀ DIRIGENTE NEGATO AI CONDANNATI E AGLI IMPUTATI OBBLIGATI AL LAVORO, CHE NON ADEMPIONO A QUESTO OBBLIGO SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO.

IL DIRETTORE STABILISCE LE ORE E IL LUOGO, IN CUI I

DETENUTI POSSONO FUMARE.

SONO ESCLUSI GLI IMPUTATI CHE SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO NON ADEMPIONO ALL'OBBLIGO DEL LAVORO.

ART. 251
(FACOLTÀ AGLI IMPUTATI DI MANTENERSI CON MEZZI PROPRI)

GLI IMPUTATI, CHE NE FACCIANO RICHIESTA, HANNO FACOLTÀ DI PROVVEDERE A PROPRIE SPESE AL VITTO GIORNALIERO, MA OBBLIGANDOSI ALTRESÌ DI PROVVEDERE A TUTTO IL PROPRIO MANTENIMENTO.

IN QUESTO CASO I CIBI DEVONO, DI REGOLA, LIMITARSI GIORNALMENTE A DUE MINESTRE, DUE PIETANZE CON CONTORNO, FORMAGGIO, FRUTTA, CAFFÈ, LATTE, NELLE PROPORZIONI USUALI PER IL BISOGNO DI UNA PERSONA; IL VINO È CONSENTITO AI MAGGIORI DEGLI ANNI DICIOOTTO
IN MISURA NON SUPERIORE A MEZZO LITRO PER GIORNO.

DAL GIORNO SUCCESSIVO A QUELLO DELL'ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA, AGLI IMPUTATI CHE SI MANTENGONO CON MEZZI PROPRI NON È DISTRIBUITA LA RAZIONE DI VITTO ORDINARIO, NÉ SONO FORNITI GLI OGGETTI DI CORREDO PERSONALE E LE MEDICINE.

ART. 252

(FACOLTÀ AGLI IMPUTATI CHE NON SI MANTENGONO CON MEZZI PROPRI DI RICEVERE VIVERI SUPPLEMENTARI)

GLI IMPUTATI CHE NON INTENDONO MANTENERSI CON MEZZI PROPRI POSSONO RICEVERE, IN AGGIUNTA AL VITTO ORDINARIO E A PROPRIE SPESE, VIVERI SUPPLEMENTARI IN MISURA NON SUPERIORE ALLA METÀ DI QUELLA INDICATA NELL'ARTICOLO PRECEDENTE.
DA QUESTA CONCESSIONE

ART. 253

(DISPENSA PER LA VENDITA DEL SOPRAVVITTO. INTRODUZIONE DI CIBI DALLO ESTERNO)

PRESSO OGNI STABILIMENTO VI È UNA DISPENSA PER LA VENDITA DEI GENERI CHE I CONDANNATI POSSONO CONSUMARE A NORMA DEGLI ARTICOLI PRECEDENTI.

GLI IMPUTATI CHE SI VALGONO DELLA FACOLTÀ RICONOSCIUTA DAGLI ARTICOLI 251 E 252 DEVONO PREVALERE I GENERI ALIMENTARI DALLA DISPENSA PREDETTA.

SE PER LE SPECIALI CONDIZIONI DELLO STABILIMENTO LA DISPENSA NON PUÒ APPRESTARE GLI ALIMENTI RICHIESTI DAGLI IMPUTATI SUDETTI, È DESIGNATO DAL DIRETTORE UN PUBBLICO ESERCIZIO DAL QUALE GLI ALIMENTI SONO PRELEVATI CON LE CAUTELE CHE IL DIRETTORE STESSO RITIENE DI STABILIRE.

ART. 254

(SOMMINISTRAZIONI E SOCCORSI AI DETENUTI)

IL MINISTERO PUÒ CONSENTIRE AI DIRETTORI DEGLI STABILIMENTI L'ACCETTAZIONE DI SOMMINISTRAZIONI O DI ALTRI SOCCORSI A TUTTI I DETENUTI O AD ALCUNE CATEGORIE DI ESSI, CON LE LIMITAZIONI E LE CONDIZIONI CHE NEI SINGOLI CASI APPAIONO OPPORTUNE.

LE SOMMINISTRAZIONI E GLI ALTRI SOCCORSI DIRETTI PERSONALMENTE AI SINGOLI DETENUTI, SONO AD ESSI CONSEGNATI SE IL DIRETTORE RITIENE CHE NON SIANO IN CONTRASTO CON LE DISPOSIZIONI DI QUESTO REGOLAMENTO E ABBIANO LEGITTIMA PROVENIENZA.

SE SONO IN CONTRASTO CON LE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI, DEVONO RESTITUIRSI AI MITTENTI; SE RISULTANO DI ILLEGITTIMA PROVENIENZA, SONO DEVOLUTI A FAVORE DELLA CASSA DELLE AMMENDE.

SE I DETENUTI DESTINATARI SONO IMPUTATI, PRIMA DI DISPORRE LA DEVOLUZIONE A FAVORE DELLA CASSA DELLE AMMENDE, IL DIRETTORE INFORMA L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA, LA QUALE, SE RITIENE CHE GLI OGGETTI O IL DENARO SOMMINISTRATO SIANO PERTINENTI AL REATO PEL QUALE SI PROCEDE, NE ORDINA IL SEQUESTRO.

TITOLO I CLASSIFICAZIONE E REPARTO

CAPITOLO I CLASSIFICAZIONE DEGLI STABILIMENTI E SEZIONI

ART. 255
(CONCESSIONE AGLI IMPUTATI DI CELLE A PAGAMENTO)

IN OGNI CARCERE GIUDIZIARIO ALCUNE CELLE ARREDATE CON MOBILIO SPECIALE, DETERMINATO DAL REGOLAMENTO INTERNO, POSSONO ESSERE DESTINATE AGLI IMPUTATI CHE NE FACCIANO RICHIESTA.

GLI IMPUTATI CHE USANO DI UNA CELLA A PAGAMENTO DEVONO MANTENERSI CON MEZZI PROPRI E PAGARE UN CORRISPETTIVO GIORNALIERO, FISSATO ANNUALMENTE DALLA DIREZIONE ED APPROVATO DAL MINISTERO.

NELLE CARCERI DOVE NON SONO APPRESTATE CELLE A PAGAMENTO L'AUTORITÀ DIRIGENTE PROVVEDE, NEL CASO DI RICHIESTA, SECONDO LA DISPONIBILITÀ DEI LOCALI E DEL CASERMAGGIO.

GLI IMPUTATI CHE USANO DELLA CELLA A PAGAMENTO SONO SOGGETTI, PER IL RESTO, A TUTTE LE DISPOSIZIONI STABILITE DAL REGOLAMENTO.

PARTE II STABILIMENTI PER LE MISURE AMMINISTRATIVE DI SICUREZZA DETENTIVE

ART. 256
(CLASSIFICAZIONE DEGLI STABILIMENTI)

GLI STABILIMENTI PER L'ESECUZIONE DELLE MISURE AMMINISTRATIVE DI SICUREZZA DETENTIVE SONO:

COLONIE AGRICOLE;

CASE DI LAVORO;

MANICOMI GIUDIZIARI;

CASE DI CURA E DI CUSTODIA;

RIFORMATORI GIUDIZIARI;

RIFORMATORI GIUDIZIARI SPECIALI;

SANATORI GIUDIZIARI;

CASE DI RIGORE.

GLI STABILIMENTI SONO RIPARTITI NEL TERRITORIO DEL REGNO CON PROVVEDIMENTO DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA.

ART. 257
(INTERNAMENTO NEI VARI STABILIMENTI)

NELLE COLONIE AGRICOLE, NELLE CASE DI LAVORO, NEI MANICOMI GIUDIZIARI, NELLE CASE DI CURA E DI CUSTODIA E NEI RIFORMATORI GIUDIZIARI SONO INTERNATE LE PERSONE SOTTOPOSTE ALLE CORRISPONDENTI MISURE DI SICUREZZA NEI CASI PREVEDUTI DAL CODICE PENALE.

NELLE CASE DI RIGORE SONO TRASFERITI GLI INTERNATI NELLE COLONIE AGRICOLE E NELLE CASE DI LAVORO, CHE SIANO OSTINATAMENTE RIBELLI ALL'ORDINE E ALLA DISCIPLINA.

NEI SANATORI GIUDIZIARI SONO TRASFERITI GLI INTERNATI AFFETTI DA TUBERCOLOSI O PREDISPOSTI A QUESTA MALATTIA. È APPLICABILE L'ARTICOLO 239.

ART. 258
(SEZIONI)

NELLE COLONIE AGRICOLE E NELLE CASE DI LAVORO SONO ASSEGNATI A SEZIONI SPECIALI I DELINQUENTI ABITUALI, PROFESSIONALI O PER TENDENZA.

NEI MANICOMI GIUDIZIARI SONO ASSEGNATI A SEZIONI SPECIALI I MINORI DEGLI ANNI DICHIOTTO E I SORDOMUTI.

NELLE CASE DI CURA E DI CUSTODIA SONO ASSEGNATI A SEZIONI SPECIALI I MINORI DEGLI ANNI DICHIOTTO, I SORDOMUTI, GLI UBRIACHI ABITUALI E COLORO CHE ERANO DEDITI ALL'USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI.

NEI RIFORMATORI GIUDIZIARI, SE NON SONO DISPONIBILI I RIFORMATORI SPECIALI INDICATI NELLO ARTICOLO 256, SONO ASSEGNATI A SEZIONI SPECIALI I MINORI PER I QUALI LA LEGGE STABILISCE CHE IL RICOVERO SIA ORDINATO SENZA CHE OCCORRA ACCERTARE CHE IL MINORE È SOCIALMENTE PERICOLOSO, E POSSONO ESSERVI ASSEGNATI I MINORI CHE, DURANTE IL RICOVERO NELLO STABILIMENTO ORDINARIO, SI SIANO RIVELATI PARTICOLARMENTE PERICOLOSI.

NEI RIFORMATORI GIUDIZIARI, ORDINARI E SPECIALI, SONO ISTITUITE ALTRESÌ SEZIONI SEPARATE PER I MINORI DEGLI ANNI QUATTORDICI (ART. 224, PROCEDURA PENALE E PRIMO CAPOVERSO COD. PEN.).

ART. 259
(STABILIMENTI O SEZIONI PER DONNE)

LE DONNE SONO INTERNATE IN STABILIMENTI DISTINTI DA QUELLI DESTINATI AGLI UOMINI, OVVERO IN SEZIONI DISTINTE DI TALI STABILIMENTI.

CAPITOLO II

REPARTO NEGLI STABILIMENTI E NELLE SEZIONI

ART. 260
(NORME PER IL REPARTO)

IN TUTTI GLI STABILIMENTI E NELLE SEZIONI GLI INTERNATI SONO RIPARTITI SECONDO LA LORO CONDIZIONE GIURIDICA, L'ETÀ E LO STATO DI RIADATTAMENTO SOCIALE CHE HANNO RAGGIUNTO, PER MEGLIO ADEGUARE A CIASCUNO L'EDUCAZIONE O LA CURA.

IN OGNI CASO SONO TENUTI SEPARATI GLI INTERNATI AI QUALI FU APPLICATA PROVVISORIAMENTE LA MISURA DI SICUREZZA (ART. 206 COD. PEN.), O CHE SONO IN OSSERVAZIONE PERCHÉ SOGGETTI A PERIZIA PSICHIATRICA (ART. 318 COD. PROC. PEN.), O CHE FURONO ASSEGNATI AGLI STABILIMENTI PER EFFETTO DELLE DISPOSIZIONI DEGLI ARTICOLI 88, 245, 246, 257 E 258 DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE. SI APPLICANO ALTRESÌ LE DISPOSIZIONI DEGLI ARTICOLI 46, 47 E 48 DI QUESTO REGOLAMENTO.

TITOLO II ORGANIZZAZIONE E SORVEGLIANZA

CAPITOLO I DIREZIONE E CUSTODIA

ART. 261
(DIREZIONE)

LA DIREZIONE DEI SANATORI GIUDIZIARI È AFFIDATA A MEDICI SPECIALIZZATI IN TISIOLOGIA; LA DIREZIONE DEI MANICOMI GIUDIZIARI E DELLE CASE DI CURA E DI CUSTODIA È AFFIDATA A MEDICI ALIENISTI.

LA DIREZIONE DEGLI ALTRI STABILIMENTI È AFFIDATA A PERSONALE AMMINISTRATIVO CHE ABBA PARTICOLARI ATTITUDINI AL RIADATTAMENTO DEI DETENUTI.

IL CONSIGLIO DI DISCIPLINA È COMPOSTO, RISPETTIVAMENTE, A NORMA DEGLI ARTICOLI 149 E 237.

ART. 262
(CUSTODIA)

LA CUSTODIA DEGLI INTERNATI È AFFIDATA AD AGENTI SPECIALIZZATI DEL CORPO DEGLI AGENTI DI CUSTODIA, CHE HANNO LA QUALIFICA DI AGENTI SORVEGLIANTI.

NEI MANICOMI GIUDIZIARI E NELLE CASE DI CURA E DI CUSTODIA SONO ADDETTI ANCHE AGENTI SPECIALIZZATI INFERMIERI.

NEI RIFORMATORI GIUDIZIARI GLI AGENTI SORVEGLIANTI VESTONO L'ABITO BORGHESE.

NEGLI STABILIMENTI O SEZIONI PER DONNE AGLI AGENTI SONO SOSTITUITE LE SUORE.

CAPITOLO II GIUDICE DI SORVEGLIANZA E CONSIGLIO DI PATRONATO

ART. 263

(GIUDICE DI SORVEGLIANZA)

IL GIUDICE DI SORVEGLIANZA EMETTE I PROVVEDIMENTI PREVEDUTI DALL'ARTICOLO 635 DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE ED INOLTRE:

1) VIGILA SULL'ESECUZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA; VISITA FREQUENTEMENTE GLI STABILIMENTI E RIFERISCE AL MINISTERO I RILIEVI E LE PROPOSTE CHE RITIENE OPPORTUNE;

2) ORDINA GLI ACCERTAMENTI CHE RITIENE NECESSARI A NORMA DEGLI ARTICOLI 637 E 647 DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE;

3) DELIBERA:

a) SULL'AMMISSIONE AL LAVORO ALL'APERTO (ART. 272);

b) SUI RECLAMI RELATIVI AL REPARTO DELLA REMUNERAZIONE DEL LAVORO (ART. 273);

c) SULLA CONCESSIONE DELLE RICOMPENSE PREVEDUTE DAI NUMERI 1, 2 E 4 DELL'ARTICOLO 278;

d) SULLA REVOCA DELLE LICENZE (ART. 279 E 283);

e) SUL TRASFERIMENTO ALLE CASE DI RIGORE DEGLI INTERNATI NELLE COLONIE AGRICOLE E NELLE CASE DI LAVORO, E AI RIFORMATORI SPECIALI DEGLI INTERNATI NEI RIFORMATORI GIUDIZIARI (ART. 280);

f) SULLA REVOCA DEL PROVVEDIMENTO INDICATO NELLA LETTERA PRECEDENTE (ART. 282);

g) SUL RICOVERO IN UN MANICOMIO GIUDIZIARIO O IN UNA CASA DI CURA E DI CUSTODIA DELLE PERSONE COLPITE DA INFERMITÀ PSICHICA, A NORMA DELL'ARTICOLO 212, PRIMO CAPOVERSO DEL CODICE PENALE (ART. 288);

h) SULLA SOSPENSIONE DELLA LIBERAZIONE DEGLI INTERNATI (ART. 291 ULTIMA PARTE);

i) SUI RECLAMI CONCERNENTI LE SPESE DI MANTENIMENTO (ART. 287).

ART. 264
(PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DI SORVEGLIANZA)

IL GIUDICE DI SORVEGLIANZA, NEI CASI INDICATI NELL'ARTICOLO 635 DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE, PROVVEDE CON DECRETO AI TERMINI DELL'ARTICOLO 639 DELLO STESSO CODICE. PER LE ALTRE ATTRIBUZIONI INDICATE NELL'ARTICOLO PRECEDENTE SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DEGLI ARTICOLI 5, 6 E 7.

ART. 265
(CONSIGLIO DI PATRONATO)

IL CONSIGLIO DI PATRONATO, PREVEDUTO DALL'ARTICOLO 8, COMPIE A FAVORE DEGLI INTERNATI E DELLE LORO FAMIGLIE TUTTO QUANTO È DISPOSTO DAGLI ARTICOLI 13 E 14, CONTROLLA LA CONDOTTA DEGLI INTERNATI, AI QUALI FU CONCEDUTA UNA LICENZA, E NE FA RAPPORTO AL GIUDICE DI SORVEGLIANZA.

TITOLO III ASSEGNAZIONE E AMMISSIONE

ART. 266

(ASSEGNAZIONE)

IL PUBBLICO MINISTERO O IL PRETORE COMPETENTE PER L'ESECUZIONE, NEL RICHIEDERE L'AUTORITÀ DI PUBBLICA SICUREZZA A NORMA DEGLI ARTICOLI 633 E 634 DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE, INFORMA IL MINISTERO PERCHÉ PROVVEDA ALLA ASSEGNAZIONE DEI SOTTOPOSTI A MISURE AMMINISTRATIVE DI SICUREZZA DETENTIVE E, SE I PROVVEDIMENTI DA ESEGUIRE SI RIFERISCONO A PERSONA DETENUTA, NE DÀ AVVISO AL DIRETTORE DELLO STABILIMENTO IN CUI ESSO SI TROVA.

IL MINISTERO COMUNICA ALL'AUTORITÀ DI PUBBLICA SICUREZZA IN QUALE STABILIMENTO LA PERSONA SOTTOPOSTA A MISURA DI SICUREZZA DETENTIVA DEVE ESSERE INTERNATA, E LA PUBBLICA SICUREZZA PROCEDE ALL'INTERNAMENTO. IL DETENUTO È TRATTENUTO NELLO STABILIMENTO A DISPOSIZIONE DELL'AUTORITÀ DI PUBBLICA SICUREZZA.

ALLA PROPOSTA DI ASSEGNAZIONE DEV'ESSERE ALLIGATA LA COPIA DEL PROVVEDIMENTO CHE HA DISPOSTO LA MISURA DI SICUREZZA, OLTRE AL MOD. 31.

I DIRETTORI DEI MANICOMI GIUDIZIARI E DELLE CASE DI CURA E DI CUSTODIA POSSONO ALTRESÌ RICHIEDERE COPIA DEI RISULTATI DEGLI ACCERTAMENTI CLINICI, IN BASE AI QUALI È STATO DISPOSTO L'INTERNAMENTO.

ART. 267
(AMMISSIONE NEGLI STABILIMENTI)

PER L'AMMISSIONE NEGLI STABILIMENTI PER MISURE AMMINISTRATIVE DI SICUREZZA SI OSSERVANO, IN QUANTO SIANO APPLICABILI, LE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 62.

SE SORGONO DUBBI SULLA IDENTITÀ DEGLI INTERNATI, L'AUTORITÀ DIRIGENTE NE INFORMA IMMEDIATAMENTE IL GIUDICE DI SORVEGLIANZA PER I PROVVEDIMENTI INDICATI NELLA PRIMA PARTE DELL'ARTICOLO 635 DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE.

SE SI TRATTA DI PERSONE CHE NON DEBBONO ESSERE INTERNATE IN STABILIMENTI PER MISURE DI SICUREZZA, MA TRASFERITE IN CARCERI GIUDIZIARIE O IN STABILIMENTI DI PENA, L'AUTORITÀ DIRIGENTE DÀ, PER GLI OPPORTUNI PROVVEDIMENTI, IMMEDIATO AVVISO DELLA TEMPORANEA AMMISSIONE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA, COMPETENTE PER IL PROCEDIMENTO O PER L'ESECUZIONE, E DISPONE CHE LE PERSONE SIANO SOTTOPOSTE AD ISOLAMENTO CONTINUO.

TITOLO IV INTERNAMENTO E NORME GENERALI DI CONDOTTA

ART. 268

(INTERNAMENTO. NORME GENERALI. PASSEGGIO, CORRISPONDENZA, COLLOQUI. INFERMITÀ FISICA)

SONO ESTESE AGLI STABILIMENTI PER MISURE DI SICUREZZA, IN QUANTO APPLICABILI, LE DISPOSIZIONI DEGLI ARTICOLI 3, 54 A 61,63 A 75, 79 A 92, 94, 95 E 107 A 113.

L'ORARIO, LA DURATA E LE MODALITÀ DEL PASSEGGIO, LA CORRISPONDENZA, I COLLOQUI E I GIOCHI SONO DISCIPLINATI DAI REGOLAMENTI INTERNI.

IN OGNI CASO, SE SI TRATTA DI INTERNATI SOTTOPOSTI A PROCEDIMENTO PENALE, L'AUTORITÀ DIRIGENTE NON PUÒ AUTORIZZARE COLLOQUI SENZA IL PERMESSO DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA; QUESTA PUÒ DISPORRE CHE LA CORRISPONDENZA CHE L'INTERNATO RICEVE O SPEDISCE NON ABBAIA CORSO SENZA IL SUO VISTO.

ART. 269
(ISOLAMENTO)

GLI STABILIMENTI PER MISURE DI SICUREZZA SONO ORGANIZZATI COL SISTEMA DELL'ISOLAMENTO NOTTURNO E DELLA VITA IN COMUNE DURANTE IL GIORNO.

ALL'ISOLAMENTO DIURNO SONO SOGGETTI GLI INTERNATI SOTTOPOSTI A PROCEDIMENTO PENALE PER DELITTO, QUANDO VI SIA RICHIESTA DA PARTE DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA COMPETENTE.

L'ISOLAMENTO DIURNO PUÒ ESSERE DISPOSTO PER RAGIONI TECNICO- SANITARIE NEI MANICOMI GIUDIZIARI E NELLE CASE DI CURA E DI CUSTODIA, E, PER MANCANZE DISCIPLINARI, IN TUTTI GLI STABILIMENTI, ENTRO I LIMITI STABILITI DA QUESTO REGOLAMENTO.

ART. 270
(COME VESTONO E SONO CHIAMATI GLI INTERNATI)

GLI INTERNATI INDOSSANO IL VESTIARIO UNIFORME, SECONDO LA TABELLA H.

ESSI SONO CHIAMATI COL LORO COGNOME.

TITOLO V LAVORO, ISTRUZIONE CIVILE E SERVIZIO RELIGIOSO

ART. 271
(ORGANIZZAZIONE E SCOPI DEL LAVORO)

ALL'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO NEGLI STABILIMENTI PER MISURE DI SICUREZZA È ESSENZIALE LO SCOPO DI RIADATTAMENTO DEGLI INTERNATI ALLA VITA SOCIALE.

IL LAVORO DEVE AVERE CARATTERE PREVALENTEMENTE CURATIVO O EDUCATIVO, SECONDO GLI SCOPI SPECIALI DEI SINGOLI STABILIMENTI, ED AVERE PER OGGETTO L'AVVIAMENTO AD UNA OCCUPAZIONE CHE SECONDO I PRECEDENTI PERSONALI E FAMILIARI DELL'INTERNATO PUÒ CONSENTIRE A LUI DI VIVERE ONESTAMENTE ALLORCHÈ SARÀ RIMESSO IN LIBERTÀ.

IL LAVORO È OBBLIGATORIO NEI LIMITI FISSATI DAL DIRETTORE SU PARERE DEL MEDICO.

SI APPLICANO GLI ARTICOLI 114 A 124, 130 A 132, 219 E 220.

ART. 272
(ASSEGNAZIONE DEGLI INTERNATI AL LAVORO NEGLI STABILIMENTI)

IL DIRETTORE, PRIMA DI ASSEGNARE I SINGOLI INTERNATI ALLE VARIE LAVORAZIONI ORGANIZZATE NELLO STABILIMENTO, LI INVITA A SCRIVERE O A DETTARE UNA DICHIARAZIONE NELLA QUALE INDICHINO DETTAGLIATAMENTE A QUALI LAVORI SI DEDICARONO IN LIBERTÀ, O NELLE CARCERI SE PROVENGONO DA UNO STABILIMENTO CARCERARIO, QUALI RISULTATI CONSEGUIRONO, SE SONO DISPOSTI A CONTINUARE QUEI LAVORI OVVERO SE INTENDONO DEDICARSI NELLO STABILIMENTO AD ALTRI LAVORI.

COMPIUTE LE INDAGINI NECESSARIE, SE SI RICONOSCE CHE LA SCELTA FATTA DALL'INTERNATO È UTILE PER IL RIADATTAMENTO SOCIALE DI LUI, LA RICHIESTA DEV'ESSERE ACCOLTA, NEI LIMITI DELLE POSSIBILITÀ CHE OFFRE LO STABILIMENTO.

SE DIFETTANO NELLO STABILIMENTO LAVORAZIONI ALLE QUALI OPPORTUNAMENTE L'INTERNATO DOVREBBE ESSERE ADDETTO, SI PUÒ AUTORIZZARE UN LAVORO AUTONOMO, MA CONTROLLATO E VIGILATO ASSIDUAMENTE, ACCERTANDONE GIORNALMENTE I RISULTATI. LA CONCESSIONE È SUBORDINATA ALLA CONDIZIONE CHE L'INTERNATO ABBA MEZZI SUFFICIENTI ALL'ACQUISTO DEGLI ATTREZZI NECESSARI E DELLA MATERIA PRIMA. A TALE ACQUISTO PROVVEDE IL DIRETTORE.

L'AMMISSIONE AL LAVORO ALL'APERTO, ORGANIZZATO CON COLONNE MOBILI, CHE, USCENDO DALLO STABILIMENTO PER LAVORARE ALL'APERTO, RIENTRANO DOPO IL LAVORO, È DELIBERATA DAL GIUDICE DI SORVEGLIANZA E DISPOSTA DAL MINISTERO A NORMA DELL'ARTICOLO 120.

LA QUOTA RISERVATA ALL'INTERNATO È INSEQUESTABILE E IMPIGNORABILE E PRODUCE INTERESSI A FAVORE DELL'INTERNATO NEI LIMITI FISSATI DALL'ARTICOLO 129. ESSA È ACCREDITATA SUL CONTO CORRENTE DELLO INTERNATO CHE PUÒ DISPORRE PER ACQUISTO DI SOPRAVVITTO O PER INVIO DI SUSSIDI ALLA FAMIGLIA, NEI LIMITI STABILITI DAL DIRETTORE.

SUI RECLAMI RELATIVI ALL'APPLICAZIONE DEL PRIMO CAPOVERSO DI QUESTO ARTICOLO DECIDE IL GIUDICE DI SORVEGLIANZA.

ART. 274
(PREMI PER LAVORO IMPRODUTTIVO)

NEI MANICOMI GIUDIZIARI, NELLE CASE DI CURA E DI CUSTODIA E NEI RIFORMATORI GIUDIZIARI, OVE IL LAVORO NON DIA RISULTATI ECONOMICI TALI DA GIUSTIFICARE LA REMUNERAZIONE, IL DIRETTORE PUÒ CONCEDERE PREMI AGLI INTERNATI.

ART. 273
(REMUNERAZIONE: LIMITI E DISPONIBILITÀ)

IL LAVORO DEGLI INTERNATI È REMUNERATO. IL DIRETTORE PROPONE AL MINISTERO LA MISURA DELLA REMUNERAZIONE, A COTTIMO O A GIORNATA, SULLA MEDIA DEI SALARI DELLA PROVINCIA OVE LO STABILIMENTO SI TROVA.

PER LA CONCESSIONE DEI PREMI OCCORRE IL CONSENSO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA.

L'AMMONTARE ANNUO COMPLESSIVO DI QUESTI PREMI È STABILITO DI CONCERTO COL MINISTERO DELLE FINANZE.

DALLA REMUNERAZIONE È DETRATTA SOLO UNA PARTE EGUALE ALLA QUOTA DI MANTENIMENTO, MA LA QUOTA RESIDUALE PER L'INTERNATO NON DEVE ESSERE INFERIORE AI DUE TERZI DELLA REMUNERAZIONE SE L'INTERNATO HA FIGLI A CARICO, E ALLA METÀ NEGLI ALTRI CASI.

NEL CASO PREVEDUTO DAL SECONDO CAPOVERSO DELL'ARTICOLO PRECEDENTE, LA QUOTA DI MANTENIMENTO, NEI LIMITI SOPRA INDICATI, È PRELEVATA DALL'UTILE NETTO DI VENDITA DEL PRODOTTO DEL LAVORO. ALLA STIMA E ALLA VENDITA DI TALE PRODOTTO PROVVEDE IL DIRETTORE.

ART. 275
(FONDO DEGLI INTERNATI)

IL FONDO DEGLI INTERNATI SI DISTINGUE IN FONDO PARTICOLARE E IN FONDO DI LAVORO.

IL FONDO PARTICOLARE È COSTITUITO DAL DENARO CHE L'INTERNATO POSSEDEVA ALL'INGRESSO NELLO STABILIMENTO E DA QUELLO RICAVATO DALLA VENDITA DEGLI OGGETTI DI SUA SPETTANZA O CHE GLI È INVIATO DALLA FAMIGLIA O DA ALTRI.

IL FONDO DI LAVORO È COSTITUITO DALLA QUOTA SPETTANTE ALL'INTERNATO SULLA REMUNERAZIONE CHE GLI È DOVUTA PER IL LAVORO PRESTATO, A NORMA DELL'ARTICOLO 273, E DAI PREMI DI LAVORO PREVEDUTI DALL'ARTICOLO PRECEDENTE.

ART. 278
(RICOMPENSE)

POSSONO CONCEDERSI LE RICOMPENSE PREVEDUTE DAI NUMERI 1, 3, 4, 5 E 7 DELL'ARTICOLO 151, ED INOLTRE:

1) UNA LICENZA NON SUPERIORE A GIORNI TRENTA E NON PIÙ DI UNA VOLTA L'ANNO;

2) UNA LICENZA DI SEI MESI, IMMEDIATAMENTE PRECEDENTI LA SCADENZA DEL PERIODO MINIMO STABILITO DALLA LEGGE O DI QUELLO FISSATO DAL GIUDICE PER UN ESAME ULTERIORE DELLA PERICOLOSITÀ;

3) LA PROPOSTA PER IL RIESAME DELLA PERICOLOSITÀ, PREVEDUTO DAL CAPOVERSO DELL'ARTICOLO 208 DEL CODICE PENALE;

4) LA PROPOSTA PER LA REVOCA DELLA MISURA DI SICUREZZA, PREVEDUTA DALL'ULTIMA PARTE DELL'ARTICOLO 207 DEL CODICE PENALE.

LA CONCESSIONE DELLE RICOMPENSE INDICATE NEI NUMERI 1, 3, 4, 5 E 7 DELL'ARTICOLO 151 SPETTA AL DIRETTORE; QUELLA PREVEDUTA DAL NUMERO 3 DI QUESTO ARTICOLO SPETTA AL DIRETTORE, SENTITO IL PARERE DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA. LA CONCESSIONE DELLE ALTRE RICOMPENSE SPETTA AL GIUDICE DI SORVEGLIANZA, SENTITO IL PARERE DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA.

NEL CASO DI LICENZA LA PERSONA SOTTOPOSTA A MISURA DI SICUREZZA È MUNITA DI FOGLIO DI VIA OBBLIGATORIO.

IL GIUDICE STABILISCE IL LUOGO IN CUI SI DEVE USUFRUIRE DELLA LICENZA E LE MODALITÀ DEL VIAGGIO.

ART. 276
(ISTRUZIONE CIVILE E SERVIZIO RELIGIOSO)

PER L'ISTRUZIONE CIVILE E PER IL SERVIZIO RELIGIOSO SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DEI CAPITOLI IX E X DEL TITOLO III DELLA PARTE PRIMA, CON LE LIMITAZIONI ED ESTENSIONI STABILITE DAI REGOLAMENTI INTERNI.

TITOLO VI DISCIPLINA

ART. 277
(NORME GENERALI)

PER LA DISCIPLINA SI APPLICANO GLI ARTICOLI 147 A 150, 157, 158, 160 E 170 A 172.

ART. 279
(CONDIZIONE DELL'INTERNATO AL QUALE FU CONCESSA LA LICENZA)

DURANTE LA LICENZA L'INTERNATO È IN STATO DI LIBERTÀ VIGILATA E SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DEGLI ARTICOLI 194 E 195.

SE DURANTE LA LICENZA L'INTERNATO COMMITTE UN REATO O CONTRAVVIENE AGLI ALTRI OBBLIGHI IMPOSTIGLI CON LA LIBERTÀ VIGILATA, È IMMEDIATAMENTE FATTO RIENTRARE PER MEZZO DELLA FORZA PUBBLICA NELLO STABILIMENTO, SALVO CHE SIA SOTTOPOSTO A CUSTODIA PREVENTIVA PER IL REATO COMMESSO, E LA LICENZA È REVOCATA DAL GIUDICE DI SORVEGLIANZA.

PRIMA CHE LA LICENZA ABBA TERMINE, L'AUTORITÀ DI PUBBLICA SICUREZZA E IL CONSIGLIO DI PATRONATO DEL LUOGO FANNO DETTAGLIATO RAPPORTO SULLA CONDOTTA TENUTA DALL'INTERNATO.

NEL CASO PREVEDUTO DAL NUMERO 2 DELL'ARTICOLO PRECEDENTE L'INTERNATO È FATTO RIENTRARE NELLO STABILIMENTO, SE LA MISURA DI SICUREZZA NON È REVOCATA. LO STATO DI LIBERTÀ VIGILATA CONTINUA FINO ALLA PRONUNCIA DEL PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE DI SORVEGLIANZA.

ART. 280
(PUNIZIONI)

LE PUNIZIONI CHE POSSONO ESSERE INFLITTE AGLI INTERNATI NELLE COLONIE AGRICOLE E NELLE CASE DI LAVORO SONO:

- 1) L'AMMONIZIONE;
- 2) LA PRIVAZIONE DEL PASSEGGIO PER LA DURATA MASSIMA DI GIORNI 10.
- 3) IL DIVIETO DI ACQUISTARE IL SOPRAVVITTO PER LA

DURATA MASSIMA DI GIORNI 15;

4) LA CELLA PER LA DURATA MASSIMA DI GIORNI 15, SENZA RESTRIZIONI DI VITTO;

5) IL TRASFERIMENTO AD UNA CASA DI RIGORE.

LE PUNIZIONI PREVEDUTE DAI NUMERI 2 A 4 SI APPLICANO NELLE CASE DI RIGORE PER UNA DURATA MASSIMA DOPPIA DI QUELLA SOPRA INDICATA.

LE PUNIZIONI CHE POSSONO ESSERE INFLITTE NEI RIFORMATORI GIUDIZIARI SONO:

- 1) L'AMMONIZIONE;
- 2) LA LIMITAZIONE DELLA DURATA DEL PASSEGGIO GIORNALIERO PER LA DURATA MASSIMA DI GIORNI 10;
- 3) IL DIVIETO DI ACQUISTARE IL SOPRAVVITTO PER LA DURATA MASSIMA DI GIORNI 5;

4) LA CELLA PER LA DURATA MASSIMA DI GIORNI 15, SENZA RESTRIZIONI DI VITTO;

5) IL TRASFERIMENTO AI RIFORMATORI GIUDIZIARI SPECIALI.

LE PUNIZIONI PREVEDUTE DAI NUMERI 2 A 4 DEL CAPOVERSO PRECEDENTE SI APPLICANO NEI RIFORMATORI GIUDIZIARI SPECIALI PER UNA DURATA MASSIMA DOPPIA DI QUELLA IVI INDICATA.

LE PUNIZIONI PREVEDUTE DAI NUMERI 1 A 3 SONO INFLITTE DAL DIRETTORE.

LA PUNIZIONE PREVEDUTA DAL NUMERO 4 È INFLITTA DAL CONSIGLIO DI DISCIPLINA.

IL TRASFERIMENTO ALLE CASE DI RIGORE E AI RIFORMATORI GIUDIZIARI SPECIALI È DISPOSTO DAL GIUDICE DI SORVEGLIANZA SU PROPOSTA DEL DIRETTORE, SENTITO IL CONSIGLIO DI DISCIPLINA.

LE PUNIZIONI CHE POSSONO ESSERE INFLITTE NEI MANICOMI GIUDIZIARI, NELLE CASE DI CURA E DI CUSTODIA E NEI SANATORI GIUDIZIARI SONO REGolate DALLA DIREZIONE SECONDO LE ESIGENZE TECNICO-SANITARIE.

SI APPLICA L'ARTICOLO 169.

ART. 281
(NORME DI PROCEDURA)

IL GIUDIZIO SU OGNI MANCANZA COMMESSA DAGLI INTERNATI È DEFERITO AL DIRETTORE. SE QUESTI NON RITIENE DI POTER APPLICARE UNA PUNIZIONE DI SUA COMPETENZA, TRASMETTE GLI ATTI, SECONDO I CASI, AL CONSIGLIO DI DISCIPLINA O AL GIUDICE DI SORVEGLIANZA.

IL CONSIGLIO DI DISCIPLINA, RICHIESTO DAL DIRETTORE A NORMA DELLA DISPOSIZIONE PRECEDENTE, SE NON RITIENE DI POTER APPLICARE UNA PUNIZIONE DI SUA COMPETENZA, TRASMETTE GLI ATTI AL GIUDICE DI SORVEGLIANZA.

ART. 282

(RIESAME DELLA CONDOTTA DELL'INTERNATO NELLE CASE DI RIGORE O NEI RIFORMATORI SPECIALI)

OGNI SEI MESI DAL TRASFERIMENTO DI UN INTERNATO NELLE CASE DI RIGORE O NEI RIFORMATORI GIUDIZIARI SPECIALI, IL GIUDICE DI SORVEGLIANZA RIESAMINA LA CONDOTTA TENUTA DALL'INTERNATO.

SE SONO VENUTE A CESSARE LE CAUSE CHE DETERMINARONO IL TRASFERIMENTO, LO REVOCA.

ART. 283
(LICENZA PER GRAVI ESIGENZE PERSONALI O FAMILIARI)

PER GRAVI ESIGENZE PERSONALI O FAMILIARI, MORALI O MATERIALI, IL GIUDICE DI SORVEGLIANZA, SU PROPOSTA DEL DIRETTORE, PUÒ PERMETTERE CHE L'INTERNATO SI ALLONTANI DALLO STABILIMENTO, PER UN PERIODO NON SUPERIORE A QUINDICI GIORNI, PER RECARSÌ NEL LUOGO IN CUI È NECESSARIA LA SUA PRESENZA.

PER IL VIAGGIO SI APPLICANO GLI ULTIMI DUE CAPOVERSI DELL'ARTICOLO 278.

L'INTERNATO HA L'OBBLIGO DI PRESENTARSI ALL'AUTORITÀ DI PUBBLICA SICUREZZA DEL LUOGO, LA QUALE INFORMA IL DIRETTORE DELLO STABILIMENTO DELL'ARRIVO E DELLA PARTENZA DELL'INTERNATO, E DI QUALSIASI FATTO DA LUI COMMESSO CHE GIUSTIFICHÌ LA REVOCA DELLA LICENZA.

TITOLO VII RILIEVI SULLA PERSONALITÀ DELL'INTERNATO

ART. 284
(RILIEVI SULLA PERSONALITÀ DELL'INTERNATO)

DAL REGISTRO MOD. 32 DEVONO RISULTARE NOTIZIE CONCERNENTI LA CONDOTTA DELL'INTERNATO: NEI RIGUARDI DELLA DISCIPLINA, NELLE RELAZIONI CON GLI ALTRI INTERNATI, VERSO LE AUTORITÀ DIRIGENTI E GLI AGENTI DI SORVEGLIANZA, NELLE PRATICHE RELIGIOSE, NEL LAVORO E NELLA SCUOLA.

DEVONO PURE RISULTARE NOTIZIE CIRCA:

1) I RISULTATI CONSEGUITI NEL LAVORO E NELLA SCUOLA;

2) LE RELAZIONI CON LA FAMIGLIA, CON ESPRESSA INDICAZIONE DELLA FREQUENZA E DEL CARATTERE DELLA CORRISPONDENZA E DEI SUSSIDI INVIATI;

3) LA CORRISPONDENZA CON LA PERSONA OFFESA;

4) LA CORRISPONDENZA CON ALTRE PERSONE, ACCENNANDO A QUALCHE PECULIARE CARATTERE O SIGNIFICATO DELLA STESSA;

5) L'USO CHE L'INTERNATO HA FATTO DELLA FACOLTÀ DI ACQUISTARE SOPRAVVITTO, IN RELAZIONE ALLE SUE DISPONIBILITÀ FINANZIARIE E ALLE CONDIZIONI DELLA SUA FAMIGLIA;

6) I LIBRI E I GIORNALI CHE L'INTERNATO LEGGE;

7) GLI EPISODI DELLA VITA DELL'INTERNATO, CHE SIANO SINTOMI DELLA SUA PROCLIVITÀ ALLA VIOLENZA O ALLA FRODE O DEL SUO RIADATTAMENTO ALLA VITA SOCIALE;

8) I RISULTATI DELLE INFORMAZIONI FORNITE DALL'AUTORITÀ DI PUBBLICA SICUREZZA O DAL CONSIGLIO DI PATRONATO SULLA CONDOTTA TENUTA DURANTE LE LICENZE;

9) LE CONDIZIONI FISICHE E PSICHICHE DELL'INTERNATO, CON PRECISE INDICAZIONI, PER GLI INTERNATI GIÀ DEDITI ALL'USO DI BEVANDE ALCOOLICHE O DI SOSTANZE STUPEFACENTI, CIRCA I RISULTATI DELLA CURA, A CUI SONO STATI SOTTOPOSTI.

ART. 285
(TRASMISSIONE AL GIUDICE DI SORVEGLIANZA DELL'ESTRATTO DEL REGISTRO)

OGNI DUE MESI UN ESTRATTO DEL REGISTRO (MOD. 33) INDICATO NELL'ARTICOLO PRECEDENTE, DEVE ESSERE TRASMESSO PER CIASCUN INTERNATO

AL GIUDICE DI SORVEGLIANZA.

QUANDO SI DEVE PROCEDERE AL RIESAME DELLO STATO DI PERICOLOSITÀ DELL'INTERNATO, OLTRE ALL'ESTRATTO SUDDETTO, DEVE ESSERE TRASMESSO AL GIUDICE DI SORVEGLIANZA UN RAPPORTO MOTIVATO A FIRMA DEL DIRETTORE, DEL MEDICO, DEL CAPPELLANO E DEL DIRIGENTE TECNICO DELLE LAVORAZIONI, COL PARERE SULLO STATO DI PERICOLOSITÀ DELL'INTERNATO.

PER GLI INTERNATI, AI QUALI FU APPLICATA PROVVISORIAMENTE LA MISURA DI SICUREZZA, GLI ESTRATTI DEL REGISTRO ED IL RAPPORTO SONO TRASMESSI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA CHE PROCEDE ALL'ISTRUZIONE O AL GIUDIZIO. IN QUESTO CASO GLI ESTRATTI ED IL RAPPORTO SONO ALLEGATI AGLI ATTI PROCESSUALI.

TITOLO VIII TRATTAMENTO ALIMENTARE

ART. 286
(TABELLA DEL VITTO)

IL TRATTAMENTO ALIMENTARE È DISTINTO COME APPRESSO:

a) VITTO ORDINARIO PER GLI INTERNATI NELLE COLONIE AGRICOLE, CASE DI LAVORO E CASE DI RIGORE, COME DALLA TABELLA I:

b) VITTO ORDINARIO PER GLI INTERNATI MINORI DEGLI ANNI DICOTTO, COME DALLA TABELLA L;

c) VITTO SPECIALE PER GLI INTERNATI NEI MANICOMI GIUDIZIARI E NELLE CASE DI CURA E DI CUSTODIA, COME DALLA TABELLA M;

d) VITTO SPECIALE PER GLI INTERNATI NEI SANATORI GIUDIZIARI, COME DALLA TABELLA N;

e) VITTO SPECIALE PER GLI INTERNATI INFERMI, CHE NON SIANO QUELLI INDICATI NELLE LETTERE C) E D), COME DALLA TABELLA O.

IL SOPRAVVITTO PUÒ ESSERE ACQUISTATO, NEI LIMITI STABILITI DAL DIRETTORE, CON LA QUOTA DELLA REMUNERAZIONE RISERVATA ALL'INTERNATO A NORMA DELL'ARTICOLO 273.
L'ACQUISTO PUÒ ESSERE FATTO CON ALTRI FONDI DELL'INTERNATO, SE QUESTI, PER LE SUE CONDIZIONI FISICHE O PSICHICHE O PER ALTRE CAUSE, SIA DISPENSATO DAL LAVORO, OVVERO IL LAVORO NON SIA SUFFICIENTEMENTE REMUNERATIVO.

ART. 288
(CASI DI SOSPENSIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA)

SE LA PERSONA SOTTOPOSTA AD UNA MISURA DI SICUREZZA È COLPITA DA UN'INFERMITÀ PSICHICA, IL DIRETTORE NE FA SUBITO RAPPORTO AL GIUDICE DI SORVEGLIANZA, IL QUALE, SENTITO L'ISPETTORE SANITARIO DEL MINISTERO, PROVVEDE A NORMA DEL PRIMO CAPOVERSO DELL'ARTICOLO 212 DEL CODICE PENALE.

ART. 287
(CONTROVERSIE CONCERNENTI LE SPESE DI MANTENIMENTO)

LE SPESE PER L'ESECUZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA SONO A CARICO DELLO STATO, SALVO IL RIMBORSO DELLE SPESE DI MANTENIMENTO MEDIANTE PRELIEVO DI UNA QUOTA DELLA REMUNERAZIONE A NORMA DEL PENULTIMO CAPOVERSO DELL'ARTICOLO 213 DEL CODICE PENALE E DELL'ARTICOLO 273 DI QUESTO REGOLAMENTO, OVVERO PER EFFETTO DELLA DISPOSIZIONE SUL RIMBORSO DELLE SPESE DI SPEDALITÀ, RICHIAMATA NELL'ULTIMA PARTE DELL'ARTICOLO 213 DEL CODICE PENALE.

QUANDO IL DIRETTORE DEL MANICOMIO GIUDIZIARIO O DELLA CASA DI CURA E DI CUSTODIA RITIENE CHE L'INFERMITÀ PSICHICA SIA CESSATA, NE INFORMA IL GIUDICE DI SORVEGLIANZA PER I PROVVEDIMENTI INDICATI NEL SECONDO CAPOVERSO DELL'ARTICOLO 212 DEL CODICE PENALE.

SE, A NORMA DELLA PRIMA PARTE DELL'ARTICOLO 212 DEL CODICE PENALE, L'ESECUZIONE DI UNA MISURA DI SICUREZZA APPLICATA A PERSONA IMPUTABILE È SOSPESA PERCHÉ QUESTA DEVE SCONTARE UNA PENA DETENTIVA, IL MINISTERO ASSEGNA L'INTERNATO AD UNA CASA DI PENA.

LE SPESE DI MANTENIMENTO SONO DETERMINATE A NORMA DELL'ARTICOLO 2.

L'INTERNATO CHE, SOTTOPOSTO A PROCEDIMENTO PENALE, DEVE ESSERE PER PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITÀ COMPETENTE ASSOGGETTATO A CUSTODIA PREVENTIVA, È TRASFERITO NELLE CARCERI GIUDIZIARIE.

IL GIUDICE DI SORVEGLIANZA, COMPETENTE A NORMA DELL'ULTIMO CAPOVERSO DELL'ARTICOLO 635 DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE A DECIDERE CIRCA LE CONTROVERSIE CONCERNENTI L'ATTRIBUZIONE O LA LIQUIDAZIONE DELLE SPESE PER IL MANTENIMENTO DELLA PERSONA SOTTOPOSTA A MISURA DI SICUREZZA, PRIMA DI EMETTERE QUALSIASI PROVVEDIMENTO, DEVE SENTIRE IL PARERE DEL MINISTERO DELLE FINANZE.

TITOLO IX SOSPENSIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA.
EVASIONE, TRADUZIONE, LIBERAZIONE

ART. 289
(EVASIONE)

PER LE EVASIONI SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DEGLI ARTICOLI 181 E 182. LE DIREZIONI INFORMANO DELL'AVVENUTA EVASIONE ANCHE IL GIUDICE DI SORVEGLIANZA.

NEL CASO DI EVASIONE DAI RIFORMATORI GIUDIZIARI, DALLE CASE DI CURA E DI CUSTODIA E DAI MANICOMI GIUDIZIARI, NON SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DELL'ULTIMA PARTE DELL'ARTICOLO 181 E DELLA PRIMA PARTE DELLO ARTICOLO 182.

PER LA LIBERAZIONE DEGLI INTERNATI I DIRETTORI ESEGUONO GLI ORDINI SCRITTI DEL PUBBLICO MINISTERO O DEL PRETORE COMPETENTE PER L'ESECUZIONE.

SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DEGLI ARTICOLI 183 A 186 E 188 A 190.

PER L'INTERNATO CHE, DOPO LA LIBERAZIONE, DEVE ESSERE ASSOGGETTATO ALL'ESECUZIONE DI UNA PENA IL GIUDICE DI SORVEGLIANZA SOSPENDE LA LIBERAZIONE ED INFORMA LA PROCURA GENERALE COMPETENTE PER I PROVVEDIMENTI INDICATI NEGLI ARTICOLI 40, 41 E 211.

TITOLO X REGOLAMENTI SPECIALI

ART. 290
(TRASFERIMENTI E TRADUZIONI)

IN ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA COMPETENTE O PER RAGIONI DI SERVIZIO O DI DISCIPLINA, IL MINISTERO DISPONE IL TRASFERIMENTO DEGLI INTERNATI DA UNO STABILIMENTO ALL'ALTRO.

ALLE TRADUZIONI SI PROVVEDE RICHIEDENDO L'AUTORITÀ DI PUBBLICA SICUREZZA. SE SI TRATTA DI MINORI DEGLI ANNI DICHIOTTO, LA TRADUZIONE È AFFIDATA AGLI AGENTI SPECIALIZZATI DEI RIFORMATORI. SE SI TRATTA DI INTERNATI NEI MANICOMI GIUDIZIARI O NELLE CASE DI CURA E DI CUSTODIA, PUÒ ESSERE AGGIUNTO ALLA SCORTA DEGLI AGENTI DI PUBBLICA SICUREZZA QUALCHE AGENTE INFERMIERE.

SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DEGLI ARTICOLI 176, 177, 179 E 180.

ART. 292
(NORME PARTICOLARI DI EDUCAZIONE O DI CURA)

CON I REGOLAMENTI INTERNI SARANNO STABILITE LE NORME PARTICOLARI DI EDUCAZIONE O DI CURA CHE DEBONO ESSERE ADOTTATE PER CIASCUNA SPECIE DI STABILIMENTI.

PARTE III PERSONALE DEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA

ART. 291
(LIBERAZIONE)

TITOLO I ORDINAMENTO DEL PERSONALE. SUE ATTRIBUZIONI

CAPPELLANI;

INSEGNANTI;

AGRONOMI;

DIRIGENTI TECNICI;

ASSISTENTI TECNICI E CAPI D'ARTE:

AGENTI DI CUSTODIA;

SUORE;

GUARDIANE;

INSERVIENTI.

ART. 293
(CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE)

IL PERSONALE DEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA È
COMPOSTO DI:

ISPETTORI AMMINISTRATIVI;

ISPETTORI SANITARI;

ISPETTORI INDUSTRIALI;

ISPETTORI AGRICOLI;

ISPETTORI DEI FABBRICATI;

DIRETTORI;

VICE DIRETTORI;

SEGRETARI;

RAGIONIERI;

CONTABILI;

ARCHIVISTI;

MEDICI;

FARMACISTI;

ART. 294
(ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE)

IL PERSONALE È ASSEGNATO AI DIVERSI STABILIMENTI
SECONDO L'IMPORTANZA DI ESSI E LE NECESSITÀ DEI
SERVIZI.

PER IL SERVIZIO MEDICO E PER L'INSEGNAMENTO PUÒ
PROVEDERSI ANCHE CON INCARICHI TEMPORANEI
CONFERITI A LIBERI PROFESSIONISTI.

TUTTI I FUNZIONARI HANNO L'OBBLIGO DELLA RESIDENZA.

ART. 295
(UFFICIO D'ISPEZIONE)

GLI ISPETTORI SONO ADDETTI AL MINISTERO E COSTITUISCONO L'UFFICIO D'ISPEZIONE ALLA IMMEDIATA DIPENDENZA DEL DIRETTORE GENERALE. A QUESTO UFFICIO SONO AFFIDATE LE ISPEZIONI SU TUTTI I SERVIZI DEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA, NON SOLO PER SORVEGLIARNE L'ANDAMENTO, MA PER PROPORRE TUTTO QUANTO OCCORRE ALLA MIGLIORE ORGANIZZAZIONE E AL PIÙ COMPLETO COORDINAMENTO DEI SERVIZI STESSI.

PREPOSTA, SE NON NE SIA UFFICIALMENTE RICHIESTA DALLE AUTORITÀ COMPETENTI.

DEVE DARSI NOTIZIA AL MINISTERO DELLE RICHIESTE NEI CASI IN CUI NON SIANO PREVEDUTE DA DISPOSIZIONI DI LEGGE O DAI REGOLAMENTI.

L'AUTORITÀ DIRIGENTE È RESPONSABILE DELLA CONSERVAZIONE DELLE PIANTE TOPOGRAFICHE DELLO STABILIMENTO E DI ESSE NON PUÒ DARE VISIONE O COPIA AD ESTRANEI SENZA LA AUTORIZZAZIONE DEL MINISTERO.

PER TENERE QUESTE PIANTE AL CORRENTE, È FATTA DI VOLTA IN VOLTA SPECIALE RICHIESTA ALL'UFFICIO DEL GENIO CIVILE PER MEZZO DELLA PROCURA GENERALE DEL RE.

ART. 296
(ATTRIBUZIONI DEL DIRETTORE)

IL DIRETTORE È IL CAPO DELLO STABILIMENTO, SOPRAINTENDENTE A TUTTE INDISTINTAMENTE LE PARTI DEL SERVIZIO E DÀ GLI ORDINI OPPORTUNI, CURA LA SCRUPOLOSA OSSERVANZA DELLE LEGGI, DEI REGOLAMENTI, DELLE ISTRUZIONI, DEI CONTRATTI, SORVEGLIA IL MODO CON CUI I FUNZIONARI E GLI AGENTI, CHE DA LUI DIPENDONO, ADEMPIONO AI LORO DOVERI, INVIGILA SU TUTTA LA CORRISPONDENZA, SUI REGISTRI, SULLE SCRITTURAZIONI E GLI ATTI, ED INFORMA IL MINISTERO, ANCHE FUORI DEI CASI ESPRESSAMENTE PREVEDUTI DA QUESTO REGOLAMENTO, DEI FATTI NOTEVOLI CHE SI RIFERISCONO ALL'ORDINE E ALLA DISCIPLINA DELLO STABILIMENTO.

ART. 298
(ATTRIBUZIONI E DOVERI DEL VICE DIRETTORE)

IL VICE DIRETTORE ESERCITA, SOTTO LA IMMEDIATA E DIRETTA DIPENDENZA DEL DIRETTORE, UNA VIGILANZA CONTINUA ED UN CONTROLLO ESATTO SULL'ANDAMENTO DEI DIVERSI RAMI DEL SERVIZIO DISCIPLINARE, ECONOMICO E INDUSTRIALE; STIPULA GLI ATTI DI APPALTO ED I CONTRATTI E, NEI CASI DI ASSENZA O DI IMPEDIMENTO DEL DIRETTORE, LO SOSTITUISCE.

ATTENDE ALTRESÌ SPECIFICAMENTE AL RAMO DI SERVIZIO CHE IL DIRETTORE RITIENE DI AFFIDARGLI.

ART. 297
(DIVIETO DI COMUNICARE ATTI DI UFFICIO)

L'AUTORITÀ DIRIGENTE NON PUÒ RILASCIARE ALCUN DOCUMENTO O DARE ALCUNA COMUNICAZIONE RIGUARDANTE LO STABILIMENTO AL QUALE È

ART. 299
(ATTRIBUZIONI E DOVERI DEL SEGRETARIO)

IL SEGRETARIO ATTENDE AL DISBRIGO DEGLI AFFARI DI SEGRETERIA; ESEGUE O SORVEGLIA, A SECONDA DEI CASI, LA REGISTRAZIONE E LA SPEDIZIONE DELLE CARTE DI UFFICIO; CERTIFICA LE COPIE DEGLI ATTI DELLA DIREZIONE E COMPIE TUTTI GLI ALTRI LAVORI INERENTI ALLA SUA QUALITÀ, CHE GLI VENGONO ORDINATI DALL'AUTORITÀ DIRIGENTE.

EGLI HA L'OBBLIGO DELLA TENUTA DEL REPERTORIO DEGLI ATTI SOGGETTI A REGISTRAZIONE (MOD. 34), CONFORMEMENTE A QUANTO DISPONE LA LEGGE SUL REGISTRO E SUL BOLLO.

SE MANCA IL SEGRETARIO, TALE OBBLIGO SPETTA ALL'AUTORITÀ DIRIGENTE.

IL SEGRETARIO È CUSTODE DELL'ARCHIVIO E DELLA BIBLIOTECA DELL'UFFICIO E TIENE GLI SCHEDARI E I REGISTRI (MOD. 35 E 36).

PROVVEDE ALL'ESATTA TENUTA DEI REGISTRI ED ALLA COMPILAZIONE DI TUTTI I PROSPETTI PERIODICI NON RIGUARDANTI LA CONTABILITÀ E DEVE ATTENDERE ANCHE ALLE FUNZIONI CONTABILI, QUANDO PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO TALI FUNZIONI GLI VENGONO DAL DIRETTORE AFFIDATE.

ART. 300
(FUNZIONARI CHE COADIUVANO IL SEGRETARIO)

IL SEGRETARIO HA ALLA SUA DIPENDENZA FUNZIONARI CHE LO COADIUVANO IN TUTTE LE SUE ATTRIBUZIONI E LO SOSTITUISCONO, SECONDO L'ORDINE DEL RISPETTIVO GRADO E ANZIANITÀ, NEL CASO DI ASSENZA O DI IMPEDIMENTO.

ART. 301
(ATTRIBUZIONI E DOVERI DEL RAGIONIERE)

IL RAGIONIERE TRATTA GLI AFFARI RIGUARDANTI LA RAGIONERIA, DIRIGE E SORVEGLIA IL SERVIZIO DI CONTABILITÀ, DEL CUI BUON ANDAMENTO È DIRETTAMENTE RESPONSABILE E PROVVEDE ALL'ADEMPIMENTO DEGLI INCARICHI CONFERITIGLI PER L'ORGANIZZAZIONE E L'ESECUZIONE DEL LAVORO DEI DETENUTI.

EGLI APPONE IL VISTO SUI TITOLI DI SPESA EMESSI DAL DIRETTORE, SE NULLA TROVA DA OSSERVARE, ED È CORRESPONSABILE DEI TITOLI DA LUI VISTATI EMESSI IN ECCEDEZZA ALLE APERTURE DI CREDITO CONFERITE ALLO STABILIMENTO O CONTENENTI COMUNQUE DELLE IRREGOLARITÀ.

ART. 302
(FUNZIONARI CHE COADIUVANO IL RAGIONIERE)

IL RAGIONIERE HA ALLA SUA DIPENDENZA FUNZIONARI CHE LO COADIUVANO IN TUTTI GLI AFFARI E LO SOSTITUISCONO SECONDO L'ORDINE DEL RISPETTIVO GRADO E ANZIANITÀ, NEL CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO.

AD UNO DI QUESTI FUNZIONARI POSSONO ESSERE CONFERITE LE FUNZIONI DI CONTABILE.

ART. 303
(ATTRIBUZIONI E DOVERI DEL CONTABILE)

IL CONTABILE È RESPONSABILE DELLA BUONA CONSERVAZIONE DEL MATERIALE MOBILE DELLO STABILIMENTO E DELLE SOMME, DEI TITOLI E DEI VALORI CHE HA IN DEPOSITO, DELLA VENDITA DEI MANUFATTI O PRODOTTI E DI TUTTE LE ALTRE OPERAZIONI INERENTI ALLA GESTIONE AFFIDATAGLI.

NELL'ADEMPIMENTO DELLE PROPRIE INCOMBENZE DEVE UNIFORMARSI A QUANTO È STABILITO IN QUESTO REGOLAMENTO E OSSERVARE INOLTRE LE LEGGI E LE DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTI I CONTABILI DELLO STATO.

ART. 304
(MEDICI)

PER OGNI STABILIMENTO SONO NOMINATI, SECONDO IL BISOGNO, UNO O PIÙ MEDICI, AI QUALI SONO AFFIDATI IL SERVIZIO D'IGIENE NELLO STABILIMENTO, LA CURA DEI DETENUTI O INTERNATI, E QUELLA DELLE SUORE, DELLE GUARDIANE, DEGLI AGENTI, DEGLI IMPIEGATI E DELLE FAMIGLIE DEGLI IMPIEGATI, CHE HANNO ALLOGGIO NELLO STABILIMENTO.

NELLA CURA È COMPRESA LA VACCINAZIONE E RIVACCINAZIONE.

IL MEDICO È INOLTRE TENUTO A TUTTI GLI ALTRI ADEMPIMENTI STABILITI DA QUESTO REGOLAMENTO, DAL REGOLAMENTO INTERNO E DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA.

ART. 305
(VISITE ORDINARIE E STRAORDINARIE. ESAME DEI MEDICINALI)

OGNI GIORNO IL MEDICO, NELL'ORA INDICATA DAL REGOLAMENTO INTERNO, VISITA I DETENUTI O INTERNATI INFERMI E QUELLI CHE SI TROVANO IN CELLA DI ISOLAMENTO, I DETENUTI O INTERNATI IN ARRIVA E QUELLI CHE DEBBONO ESSERE LIBERATI O TRADOTTI IN ALTRI STABILIMENTI.

IL MEDICO PUÒ ACCEDERE NEI LOCALI DESTINATI AI DETENUTI O INTERNATI OGNI QUALVOLTA LO RITIENE NECESSARIO NELL'INTERESSE DELL'IGIENE O DELLA CURA DEI MALATI E OGNI QUALVOLTA NE SIA RICHIESTO DALLA AUTORITÀ DIRIGENTE, DALLA SUPERIORA DELLE SUORE, E, NEL CASO DI URGENZA, DAL COMANDANTE O CAPOGUARDIA.

EGLI DEVE ESAMINARE, ALMENO OGNI QUINDICI GIORNI, I MEDICINALI E VERIFICARNE LA QUALITÀ, RIFERENDO PER ISCRITTO AL DIRETTORE.

DEVE ESAMINARE, OGNI VOLTA CHE NE SIA RICHIESTO DAL DIRETTORE, I GENERI CHE SI INTRODUCONO NELLO STABILIMENTO, E FIRMARE I VERBALI DI ACCETTAZIONE O DI RIFIUTO.

IL MEDICO, SE INTENDE FARE STUDI SPECIALI ESTRANEI AI COMPITI ASSEGNATIGLI DA QUESTO REGOLAMENTO O DAL REGOLAMENTO INTERNO, DEVE CHIEDERNE AUTORIZZAZIONE AL MINISTERO.

ART. 306
(DENUNZIA DELLE INFRAZIONI DISCIPLINARI)

È DOVERE DEL MEDICO DENUNZIARE AL DIRETTORE I DETENUTI O INTERNATI CHE DANNO CAUSA AD UNA MALATTIA O LA SIMULANO, OVVERO CERCANO DI ELUDERE I MEZZI DI CURA O NON SI SOTTOMETTONO ALLE PRESCRIZIONI MEDICHE. EGLI DEVE INOLTRE AVVERTIRE IL DIRETTORE DI OGNI ALTRA INFRAZIONE DELLA QUALE VENGA A CONOSCENZA.

ART. 307
(FARMACISTI)

PRESSO GLI STABILIMENTI POSSONO ESSERE NOMINATI FARMACISTI PER LA PREPARAZIONE E PER LA DISTRIBUZIONE DEI MEDICINALI.

ART. 308
(CAPPELLANI)

IN OGNI STABILIMENTO L'ADEMPIMENTO DELLE PRATICHE RELIGIOSE E DELLE ALTRE MANSIONI DISPOSTE IN QUESTO REGOLAMENTO, E L'INSEGNAMENTO RELIGIOSO SONO AFFIDATI AD UNO O PIÙ CAPPELLANI.

PUÒ DISPORSI CHE IL CAPPELLANO ESERCITI ANCHE LE FUNZIONI DI INSEGNANTE E CONTROLLI LA CORRISPONDENZA DEI DETENUTI O INTERNATI.

ART. 309

(CELEBRAZIONE DELLA MESSA. DIVIETO DI RICEVERE ELEMOSINE DAI DETENUTI)

NEI GIORNI FESTIVI IL CAPPELLANO CELEBRA LA MESSA NELL'ORATORIO DELLO STABILIMENTO E, PRIMA O DOPO IL SERVIZIO DIVINO, IMPARTISCE AI DETENUTI O INTERNATI AMMESSI AD ASSISTERVVI ISTRUZIONI DI CATECHISMO E DI MORALE.

D'ACCORDO CON L'AUTORITÀ DIRIGENTE PUÒ CELEBRARE LA MESSA ANCHE NEI GIORNI NON FESTIVI.

NON PUÒ MAI RICEVERE DAI DETENUTI O INTERNATI, O DALLE FAMIGLIE, ELEMOSINE PER CELEBRARE MESSE OD ALTRI UFFICI.

ART. 310
(CONFERENZE)

NEI GIORNI E NEI MODI STABILITI D'ACCORDO CON L'AUTORITÀ DIRIGENTE, IL CAPPELLANO TIENE CONFERENZE MORALI ED EDUCATIVE SPECIALMENTE SUI DOVERI VERSO DIO, VERSO LO STATO E VERSO LA SOCIETÀ.

A QUESTE CONFERENZE ASSISTONO TUTTI, O PER TURNO, I DETENUTI O INTERNATI NON SOGGETTI AD ISOLAMENTO CONTINUO, SALVO SEMPRE, PER QUANTO RIGUARDA GLI IMPUTATI, L'ASSENSO DELLA COMPETENTE AUTORITÀ GIUDIZIARIA.

ART. 311
(INSEGNANTI)

GLI INSEGNANTI ATTENDONO ALL'ISTRUZIONE CIVILE DEI DETENUTI E DEGLI INTERNATI NEI GIORNI E NELLE ORE INDICATI DAL REGOLAMENTO INTERNO.

NEGLI STABILIMENTI DESTINATI ALLE DONNE SONO INCARICATE DELL'INSEGNAMENTO LE SUORE CHE HANNO I NECESSARI REQUISITI, OVVERO ALTRE PERSONE.

QUANDO NE SIA RICHIESTO DALL'AUTORITÀ DIRIGENTE, L'INSEGNANTE FA LETTURE MORALI ED EDUCATIVE, ADATTE ALL'INTELLIGENZA DI COLORO CHE VI ASSISTONO.

L'INSEGNANTE DEVE TENERE UN REGISTRO DEI DETENUTI O INTERNATI AMMESSI ALLA SCUOLA (MOD. 37). IN QUESTO REGISTRO INDICA IL GRADO D'ISTRUZIONE CHE ESSI AVEVANO AL MOMENTO DELL'INGRESSO NELLO STABILIMENTO, LA CONDOTTA TENUTA E IL PROFITTO.

ART. 312
(AGRONOMO)

ALLE CASE DI LAVORO ALL'APERTO CON ANNESSI TENIMENTI AGRICOLI PUÒ ESSERE ASSEGNATO UN AGRONOMO.

ALL'AGRONOMO SONO AFFIDATE LA DIREZIONE DEI LAVORI AGRICOLI E LA SORVEGLIANZA SU DI ESSI IN ESECUZIONE DELLE PRESCRIZIONI DATE DAL MINISTERO.

ART. 313
(DOVERI DELL'AGRONOMO)

L'AGRONOMO HA L'OBBLIGO:

1) DI VISITARE FREQUENTEMENTE I LUOGHI NEI QUALI SI COMPIONO I LAVORI PIÙ IMPORTANTI, INFORMANDO IL DIRETTORE DI OGNI FATTO O CIRCOSTANZA DI QUALCHE RILIEVO;

2) DI DARE LEZIONI DI AGRICOLTURA TEORICO- PRATICA

SECONDO LE ISTRUZIONI IMPARTITE DAL MINISTERO;

3) DI PRESENTARE AL DIRETTORE, ENTRO IL PRIMO MESE DELL'ANNO FINANZIARIO, UNA RELAZIONE SULL'AZIENDA AGRICOLA A LUI AFFIDATA, DALLA QUALE RISULTI L'ANDAMENTO DELL'AZIENDA STESSA, LA SPESA SOSTENUTA PER LE COLTIVAZIONI, I RISULTATI OTTENUTI E I PROVVEDIMENTI CHE EGLI RITIENE UTILE DI ADOTTARE NELL'INTERESSE DELLA AMMINISTRAZIONE.

ART. 314
(DIRIGENTE TECNICO)

AGLI STABILIMENTI CHE ABBIANO OFFICINE DI PARTICOLARE IMPORTANZA POSSONO ESSERE ADDETTI DIRIGENTI TECNICI.

IL DIRIGENTE TECNICO CURA IL REGOLARE ANDAMENTO DELL'OFFICINA O DELL'INDUSTRIA CHE GLI È AFFIDATA ED È TENUTO A PRESENTARE LA RELAZIONE INDICATA NEL NUMERO 3 DELLO ARTICOLO PRECEDENTE.

EGLI HA L'OBBLIGO D'INTERVENIRE, PER IL COLLAUDO, NELL'ACQUISTO DELLE MATERIE PRIME O ACCESSORIE E DI QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PEL SERVIZIO INDUSTRIALE, ED È RESPONSABILE DELLA QUALITÀ DELLE COSE ACQUISTATE.

IL DIRIGENTE TECNICO DÀ AL DIRETTORE LE NOTIZIE ED I PARERI CHE GLI VENGONO RICHIESTI PER L'OPPORTUNA DESTINAZIONE DEI DETENUTI E DEGLI INTERNATI ALLE DIVERSE LAVORAZIONI ED È RESPONSABILE DELLA IMPERFETTA COSTRUZIONE DEI MANUFATTI.

EGLI È PURE RESPONSABILE DELLA CONSERVAZIONE E DELLA MANUTENZIONE DELLE MACCHINE E DI TUTTI GLI ARNESI ED UTENSILI IMPIEGATI NELL'OFFICINA O NELLA INDUSTRIA.

ART. 315
(ASSISTENTE TECNICO E CAPO D'ARTE)

IN SUSSIDIO O IN SOSTITUZIONE DELL'AGRONOMO E DEL DIRIGENTE TECNICO POSSONO ESSERE DESTINATI ASSISTENTI TECNICI E CAPI D'ARTE. QUESTI POSSONO ESSERE DESTINATI ASSISTENTI TECNICI E CAPI D'ARTE. POSSONO ESSERE ANCHE SCELTI TRA GLI AGENTI DI CUSTODIA.

ART. 316
(AGENTI DI CUSTODIA)

AL SERVIZIO DI CUSTODIA E DI VIGILANZA SI PROVVEDE MEDIANTE IL CORPO DEGLI AGENTI DI CUSTODIA.

SONO SPECIALIZZATI:

- 1) GLI AGENTI PER GLI STABILIMENTI CARCERARI PER PER MINORI;
- 2) GLI AGENTI PER I RIFORMATORI GIUDIZIARI;
- 3) GLI AGENTI PER I MANICOMI GIUDIZIARI E LE CASE DI CURA E DI CUSTODIA;
- 4) GLI AGENTI INFERMIERI;
- 5) GLI AGENTI PER LE MANSIONI DI ASSISTENTE TECNICO E CAPO D'ARTE.

ART. 317
(SUORE)

PER LA CUSTODIA E L'ISTRUZIONE E PER IL SERVIZIO DI MANTENIMENTO NEGLI STABILIMENTI O NELLE SEZIONI PER DONNE, IL MINISTERO PUÒ VALERSI DELL'OPERA DI CONGREGAZIONI FEMMINILI, STIPULANDO CON ESSE SPECIALI CONVENZIONI.

QUESTE CONVENZIONI E I REGOLAMENTI INTERNI DI CIASCUNO STABILIMENTO REGOLANO I RAPPORTI TRA LE SUORE E L'AMMINISTRAZIONE E GLI OBBLIGHI E I DIRITTI RECIPROCI. IN OGNI CASO LA DISCIPLINA INTERNA È AFFIDATA AL DIRETTORE.

ART. 318
(RAPPORTI CON L'AUTORITÀ DIRIGENTE)

I RAPPORTI FRA LA DIREZIONE E LE SUORE SI TENGONO PER MEZZO DELLA SUPERIORA DELLE SUORE O DI CHI LA RAPPRESENTA.

IL DIRETTORE TUTTAVIA, IN CASO DI URGENZA, PUÒ IMPARTIRE ORDINI ALLE SUORE, INFORMANDONE POI LA SUPERIORA.

ART. 319
(DOVERI DELLA SUPERIORA)

LA SUPERIORA, O CHI LA RAPPRESENTA, HA L'OBBLIGO:

1) DI RIPARTIRE I SERVIZI AFFIDATI ALLE SUORE, PER QUANTO RIGUARDA LA DISCIPLINA, IL MANTENIMENTO, I MAGAZZINI, LE LAVORAZIONI E L'ECONOMIA DELLO STABILIMENTO, SECONDO LE DISPOSIZIONI DATE DAL DIRETTORE, ASSICURANDOSI PERSONALMENTE CHE QUESTE SIANO ESATTAMENTE OSSERVATE;

ART. 321
(GUARDIANE)

2) DI FARE OGNI GIORNO AL DIRETTORE UN RAPPORTO SCRITTO SUL MOVIMENTO DELLE DETENUTE O INTERNATE E SU QUANTO DIRETTAMENTE O INDIRECTAMENTE INTERESSA LA GIUSTIZIA O L'ORDINE INTERNO;

LE GUARDIANE SONO NOMINATE NEGLI STABILIMENTI O SEZIONI PER DONNE, QUANDO NON SIA POSSIBILE AFFIDARE IL SERVIZIO DI CUSTODIA ALLE SUORE, O, ANCHE IN AGGIUNTA A QUESTE, QUANDO IL BISOGNO LO RICHIEDE.

3) DI CURARE CHE I REGISTRI DEI DIVERSI SERVIZI SIANO REGOLARMENTE TENUTI DALLE SUORE, ALLE QUALI SONO STATI AFFIDATI.

ART. 322
(INSERVIENTI)

ART. 320
(AUTORITÀ DELLE SUORE)

NEGLI STABILIMENTI POSSONO ESSERE ASSUNTI INSERVIENTI, PER LE LAVORAZIONI O PER ALTRI SERVIZI.

LE SUORE HANNO SULLE DETENUTE ED INTERNATE L'AUTORITÀ RICONOSCIUTA DA QUESTO REGOLAMENTO AGLI AGENTI DI CUSTODIA.

TITOLO II REGOLAMENTI INTERNI, CORRISPONDENZA, REGISTRI

NEI CASI PREVEDUTI DAGLI ARTICOLI 157 E 158 LA SUPERIORA HA LE FACOLTÀ ATTRIBUITE AL COMANDANTE O CAPOGUARDIA. QUANDO ABBA DISPOSTO L'APPLICAZIONE DI MEZZI COERCITIVI, DEVE DARNE IMMEDIATA NOTIZIA AL DIRETTORE.

QUANDO LO RITIENE NECESSARIO, LA SUPERIORA PUÒ RIVOLGERSI ALLA AUTORITÀ DIRIGENTE, E, IN MANCANZA DI ESSA, AL COMANDANTE O CAPOGUARDIA, PER AVERE L'AIUTO DEGLI AGENTI DI CUSTODIA.

IN OGNI CASO LA SUPERIORA RIFERISCE SUI FATTI AVVENUTI E SUI PROVVEDIMENTI NEL MODO INDICATO NEL NUMERO 2 DELL'ARTICOLO PRECEDENTE.

ART. 323
(REGOLAMENTI INTERNI)

I REGOLAMENTI INTERNI SONO PROPOSTI DAL DIRETTORE, SENTITI IL CONSIGLIO DI DISCIPLINA, IL DIRIGENTE TECNICO E L'AGRONOMO.

SU DI ESSI ESPRIMONO IL LORO PARERE IL GIUDICE DI SORVEGLIANZA E IL PROCURATORE GENERALE DEL RE. SONO APPROVATI DAL MINISTRO.

ART. 324
(CORRISPONDENZA UFFICIALE)

LA CORRISPONDENZA DI UFFICIO TRA IL MINISTERO E LE DIREZIONI DEGLI STABILIMENTI DI PREVENZIONE E DI PENA SI SVOLGE DIRETTAMENTE.

SOLTANTO QUANDO SI TRATTA DI AFFARI RIGUARDANTI L'ORDINE PUBBLICO O DI AVVENIMENTI DI STRAORDINARIA IMPORTANZA, LE DIREZIONI RIFERISCONO ANCHE AL PROCURATORE GENERALE DEL RE ED INFORMANO IL PREFETTO DELLA PROVINCIA.

LE COMUNICAZIONI CONCERNENTI IL MOVIMENTO DEGLI IMPIEGATI SONO FATTE DAL MINISTERO, CONTEMPORANEAMENTE, AI PROCURATORI GENERALI DEL RE PER COGNIZIONE E ALLE DIREZIONI PER L'ESECUZIONE.

LA CORRISPONDENZA DELLA SUPERIORA DELLE SUORE COL MINISTERO HA LUOGO PER IL TRAMITE DELLA AUTORITÀ PREPOSTA ALLO STABILIMENTO.

ART. 325
(TENUTA DEI REGISTRI)

OGNI STABILIMENTO DEVE AVERE I REGISTRI E I MODELLI INDICATI NELLA TABELLA P.

I FUNZIONARI AI QUALI DETTI REGISTRI SONO AFFIDATI NE DEBBONO CURARE L'ESATTA TENUTA, SOTTO LA RESPONSABILITÀ DEL DIRETTORE.

ART. 326
(ADEMPIMENTI PERIODICI)

I FUNZIONARI DEVONO ESEGUIRE GLI ADEMPIMENTI PERIODICI INDICATI IN QUESTO REGOLAMENTO E GLI ALTRI ADEMPIMENTI DISPOSTI DAL MINISTERO.

PARTE IV NORME TRANSITORIE E DI ATTUAZIONE

ART. 327
(ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO)

LE DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E LA DETERMINAZIONE DELLA MERCEDE E DELLA REMUNERAZIONE, SIA NEGLI STABILIMENTI CARCERARI, SIA NEGLI STABILIMENTI PER MISURE DI SICUREZZA SARANNO ATTUATE GRADATAMENTE NEGLI STABILIMENTI DESIGNATI CON DECRETO DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA.

SINO A QUANDO LE DISPOSIZIONI PREDETTE NON AVRANNO AVUTO ATTUAZIONE, NEGLI STABILIMENTI CARCERARI E NEGLI STABILIMENTI PER MISURE DI SICUREZZA CONTINUERANNO AD AVER VIGORE LE NORME VIGENTI SUL LAVORO CARCERARIO. AGLI INTERNATI NEGLI STABILIMENTI

PER MISURE DI SICUREZZA LA GRATIFICAZIONE È CONCEDUTA NELLA MISURA DI NOVE DECIMI DELLA MERCEDE.

ENTRO UN MESE DALL'ATTUAZIONE DI QUESTO REGOLAMENTO, LE AUTORITÀ DIRIGENTI PROCEDERANNO ALLA CLASSIFICA DEI DETENUTI, A NORMA DEL NUOVO ORDINAMENTO DI CUI AGLI ARTICOLI 173 E 174.

LE CLASSIFICHE ULTERIORI SARANNO FATTE IL 30 GIUGNO E IL 31 DICEMBRE DI OGNI ANNO.

PER TUTTI I BENEFICI PREVEDUTI DA QUESTO REGOLAMENTO, LA PRECEDENTE CLASSIFICA DI MERITO EQUIVALE A QUELLA DI BUONO.

ART. 328
(CONDANNATI ADDETTI AL LAVORO ALL'APERTO)

I CONDANNATI CHE SI TROVANO ADDETTI AL LAVORO ALL'APERTO, AL MOMENTO DELL'ATTUAZIONE DI QUESTO REGOLAMENTO, VI RIMANGONO SENZA CHE OCCORRA IL PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE DI SORVEGLIANZA, PREVEDUTO DALL'ARTICOLO 120.

ART. 331
(CONDANNATI ALLA PENA DELLA DETENZIONE)

I CONDANNATI ALLA PENA DELLA DETENZIONE SONO TRASFERITI NELLE CASE DI RECLUSIONE E IL LORO TRATTAMENTO È FATTO IN BASE ALLE NORME CONTENUTE NELL'ARTICOLO 21 DELLE DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO E TRANSITORIE PER IL CODICE PENALE.

ART. 329
(TRASFERIMENTO DEI MINORI)

I MINORI CHE SCONTANO LA PENA NELLE CASE DI CORREZIONE, SONO TRASFERITI NEGLI STABILIMENTI O NELLE SEZIONI INDICATE DA QUESTO REGOLAMENTO.

ART. 332

(CESSAZIONE DELL'ISOLAMENTO CONTINUO)

ART. 330
(CLASSIFICHE DEI DETENUTI)

SALVA L'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 23 DELLE DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO E TRANSITORIE PER IL CODICE PENALE, I CONDANNATI ALLA PENA DELLA RECLUSIONE O DELL'ERGASTOLO, CHE SI TROVANO A SCONTARE LA SEGREGAZIONE CELLULARE, SONO AMMESSI ALLA VITA IN COMUNE SECONDO LE NORME DEGLI ARTICOLI 49 A 53 DI QUESTO REGOLAMENTO.

Annesso B
TABELLE ALLEGATE AL REGOLAMENTO \$T
omissis